MINISTERO
DELL'INTERNO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

14 E 15 MAGGIO 2023

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Ministero dell'interno

MAGGIO 2023 rev. 1.0

interno.gov.it

(I dati rappresentati sono aggiornati al 9 maggio 2023)

PRESENTAZIONE

Nei giorni di **domenica 14 maggio 2023** (dalle ore 7,00 alle 23,00) e del successivo **lunedì 15** (dalle ore 7,00 alle 15,00) si svolgeranno le ***consultazioni elettorali amministrative*** per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali. L'eventuale turno di *ballottaggio* avrà luogo nei giorni **28** e **29 maggio 2023**.

La tornata elettorale interesserà **595** comuni per un numero di elettori pari a **4.587.877** (di cui **402.967** all'estero) distribuiti su **5.426** sezioni.

In particolare, andranno al voto **13** comuni capoluogo, di cui **1** capoluogo di regione (Ancona) e **12** capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi).

Il turno delle elezioni amministrative della primavera 2023 si completerà il 21 maggio con le elezioni previste in Valle d'Aosta (1 comune) e Trentino-Alto Adige (3 comuni) e il 28 e 29 maggio con le elezioni in Sicilia (128 comuni) e Sardegna (39 comuni).

La presente pubblicazione è rivolta, oltre che agli addetti ai lavori, a tutti i cittadini che desiderano approfondire il procedimento elettorale amministrativo. All'interno vi sono notizie sulle precedenti elezioni, sull'evoluzione del sistema elettorale, sulle varie fasi procedurali, nonché sulle operazioni di voto e di scrutinio.

Il *Dossier* è arricchito dai fac-simile delle schede di voto, da numerose tabelle analitiche aggiornate alla data del 9 maggio 2023, da dati e grafici sugli elettori e sulle sezioni, dai candidati alla carica di sindaco, oltre che da varie curiosità, dall'elenco delle fonti normative, da un glossario e dall'indicazione di tutti i *link* utili per i collegamenti a contenuti diffusi sui diversi siti *web*.

Realizzato dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali di questo Dipartimento, anche in versione digitale, è diffuso *online* sui siti *web* *https://www.interno.gov.it/it* e *https://dait.interno.gov.it/elezioni* ed è consultabile sia nella versione integrale, sia per singoli argomenti. Sugli stessi siti *web*, nonché attraverso l'*App* per dispositivi mobili "*Eligendo mobile* ", saranno consultabili i dati relativi all'affluenza al voto ed i risultati ufficiosi diffusi in tempo reale durante lo scrutinio.

Inoltre, nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e di una Amministrazione sempre più partecipata, su "*Eligendo*" è stato sviluppato un questionario di *customer satisfaction*, a cui si accede *online* in forma anonima attraverso l'indirizzo *web* *https://dait.interno.gov.it/elezioni/sondaggio*.

Claudio Sgaraglia
Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Roma, 10 maggio 2023

1. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO 11

1.1. Il comune e gli organi elettivi 11

1.2. La composizione del consiglio comunale 12

1.3. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale 13

1.4. Il periodo di svolgimento delle elezioni 15

1.5. Il sistema elettorale 16

1.5.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (articolo 71 del TUOEL) 16
1.5.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (articoli 72 e 73 del TUOEL) 17
1.5.3. Scheda di sintesi 20

2. DISPOSIZIONI GENERALI 23

2.1. L'elettorato attivo 23

2.2. L'elettorato passivo 23

2.3. Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità 24

2.3.1. L'ineleggibilità 24
2.3.2. L'incompatibilità 25
2.3.3. L'incandidabilità 26

2.4. La disciplina della propaganda elettorale e della comunicazione istituzionale e politica 27

2.5. Le sezioni elettorali 33

2.6. I seggi elettorali 34

2.6.1. L'Ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario 34
2.6.2. Il seggio ospedaliero 35
2.6.3. Il seggio speciale 35
2.6.4. Il seggio volante o Ufficio distaccato di sezione 36
2.6.5. L'insediamento del seggio elettorale 37

2.7. I componenti dei seggi elettorali 38

2.7.1. L'onorario fisso forfettario spettante ai componenti di seggio 41
2.7.2. I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale 42

2.8. La tessera elettorale personale 43

2.9. Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto 46

2.9.1. Il trasporto ferroviario 46

2.9.2. Il trasporto marittimo 48
2.9.3. Il trasporto autostradale 48
2.9.4. Il trasporto aereo 49

3. IL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO 51

3.1. La convocazione dei comizi elettorali 51

3.1.1. Il decreto del Ministro dell'interno di fissazione della data delle elezioni amministrative 52
3.1.2. Il manifesto di convocazione dei comizi elettorali 53

3.2. La costituzione degli uffici interessati al procedimento elettorale 54

3.3. Le candidature 56

3.3.1. La presentazione delle liste e dei candidati 56
3.3.2. La rappresentanza di genere 60
3.3.3. La sottoscrizione delle liste dei candidati 61
3.3.4. La candidatura a consigliere comunale dei cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea 64
3.3.5. Il manifesto recante i candidati a sindaco e le liste dei candidati a consigliere comunale 65

4. LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO 67

4.1. La scheda di voto 67

4.1.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti 67
4.1.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 69

4.2. L'espressione del voto 71

4.2.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti 71
4.2.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 74
4.2.3 La validità del voto espresso 79

5. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO 81

5.1. Il voto e lo scrutinio 81

5.1.1. Il voto degli elettori residenti all'estero 82

5.2. L'elettore al seggio 83

5.2.1. Il voto dei componenti del seggio elettorale, degli addetti alla sicurezza del seggio medesimo e dei naviganti (aviatori e marittimi) 84
5.2.2. Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione 84
5.2.3. Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità 85
5.2.4. Il voto dei detenuti 85
5.2.5. Il voto assistito 86
5.2.6. Il voto degli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche 87

5.3. Lo scrutinio del voto espresso 88

5.4. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno 89

5.4.1. Lo schema del flusso dei dati 90

5.5. L'attribuzione dei seggi 91

5.5.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti 91
5.5.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti 91

5.6. La proclamazione degli eletti 92

6. DATI SUGLI ENTI INTERESSATI AL VOTO 95

6.1. Elenco dei comuni capoluogo al voto 95

6.2. Elenco dei comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario 96

6.3. Riepilogo nazionale dei comuni al voto – Dati per regione 116

6.3.1. Tabella dei comuni il cui consiglio comunale si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale – Dati per regione 117
6.3.2. Statistica dei comuni il cui consiglio comunale si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale – Riepilogo nazionale 118

6.4. Elettori e sezioni nei comuni capoluogo 119

6.5. Elettori e sezioni - Dati per regione 120

6.5.1. Riepilogo nazionale 121
6.5.2. Riepilogo per regione degli elettori residenti all'estero 122

6.6. Notizie di interesse particolare 122

6.6.1. Comuni con il corpo elettorale meno numeroso e più numeroso 122
6.6.2. Diciottenni al voto residenti in Italia che votano per la prima volta 123

6.7. Sindaci uscenti nei comuni capoluogo 124

6.7.1. Tabella riepilogativa relativa ai comuni capoluogo al voto (sindaci uscenti, popolazione, elettori e sezioni) 126
6.7.2. Statistica relativa all'età dei sindaci uscenti 127

6.8. I candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario 128

6.8.1. Tabella di riepilogo dei candidati nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario 134
6.8.2. Riepilogo delle liste ammesse nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario 134

7. LE STATISTICHE 137

7.1. Percentuali dei votanti dal 2010 137

7.2. Le percentuali uomini/donne dei candidati alle cariche di sindaco e consigliere comunale nei comuni capoluogo di provincia 138

7.3. Candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo per fasce d'età 139

7.4. Candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale in tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario distinti per sesso 140

8. LE FONTI NORMATIVE 141

9. IL GLOSSARIO 145

10. LE ABBREVIAZIONI 151

11. I LINK UTILI – COLLEGAMENTI A CONTENUTI SULLE ELEZIONI DIFFUSI SU WEB 153

12. IL QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION 157

1. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

1.1. Il comune e gli organi elettivi

Costituzione

Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Il **comune** è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove e ne coordina lo sviluppo (articolo 3, comma 2, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, cd. "*TUOEL*" o anche "*TUEL*").
Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica (articolo 3, comma 4, TUOEL).
È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (articolo 3, comma 5, TUOEL).
Spettano al **comune** tutte le **funzioni** amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (articolo 13, comma 1, TUOEL).
Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare (sospesa dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226) e di statistica. Le relative **funzioni** sono esercitate dal **sindaco** quale ufficiale del Governo. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie (articolo 14 del TUOEL).

Costituzione

Articolo 133, comma 2
La regione, sentite le popolazioni interessate, può, con sue leggi, istituire nel proprio territorio **nuovi comuni** e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Sono **organi** di governo del comune (articolo 36, comma 1, TUOEL):

- il sindaco, eletto dal corpo elettorale del comune;
- il consiglio comunale, eletto dal corpo elettorale del comune;
- la giunta comunale.

Il **consiglio comunale** è un organo collegiale, con funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, composto da un numero di membri in base all'entità della popolazione comunale (paragrafo 1.2.).

La **giunta comunale** ha funzioni esecutive ed è composta dal **sindaco**, che la presiede, e dagli **assessori** nominati dallo stesso sindaco (articoli 47, comma 1, e 48 del TUOEL).
Il numero degli assessori è stabilito dagli statuti comunali che nelle regioni a statuto ordinario è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque non superiore a 12 (articolo 2, comma 185, legge 23 dicembre 2009, n. 191, *legge finanziaria 2010*).

Il **segretario comunale** è dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti (articolo 97 del TUOEL). È nominato dal sindaco tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (articoli 98 e 99 del TUOEL).

Commissione elettorale comunale
Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, tra i propri componenti, la Commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e composta da 3 componenti effettivi e 3 supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 48 consiglieri, da 8 componenti effettivi e 8 supplenti negli altri comuni (articolo 12 del testo unico di cui al d.P.R. n. 20 marzo 1967, n. 223 e succ. modificazioni).
Rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio. La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la contestuale cessazione da componente la commissione.
La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dal comune stesso (Ministero dell'interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156).
Compito della Commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e aggiornamento dell'**albo** delle persone idonee all'ufficio di **scrutatore** di seggio elettorale e, in particolare, di provvedere alla designazione degli scrutatori in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

1.2. La composizione del consiglio comunale

Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri che varia in base a otto classi di popolazione, così come risultante per ciascun comune dall'ultimo censimento permanente della popolazione effettuato nel 2021, approvato con D.P.R. 20 gennaio 2023 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n.53 del 3 marzo 2023.

I comuni con meno di 100 mila abitanti che sono però capoluoghi di provincia rientrano nella categoria dei 100 mila abitanti.

A seguito delle modifiche legislative avvenute, i consigli comunali delle regioni a statuto ordinario risultano così composti:

Nelle regioni a statuto ordinario	Numero consiglieri
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	10
comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti	12
comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti	16
comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti	24
comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia	32
comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti	36
comuni con popolazione da 500.001 a un milione di abitanti	40
comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti	48

Nei **comuni** con popolazione **fino a 15.000 abitanti**, è il sindaco a presiedere il consiglio comunale (se non diversamente previsto dallo statuto del comune).

Nei **comuni** con popolazione **superiore ai 15.000 abitanti**, il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri comunali nella prima seduta.

1.3. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale

Il **sindaco** e il **consiglio comunale** sono **eletti** per **cinque anni** (articolo 51, comma 1, TUOEL).

Chi ha **ricoperto** per **due mandati consecutivi** la carica di **sindaco** e di presidente della provincia, **non è**, allo scadere del **secondo mandato**, immediatamente **ricandidabile** alle medesime cariche.
Per i sindaci dei comuni con popolazione **inferiore a 5.000 abitanti**, tale limite si applica allo scadere del **terzo mandato**. (articolo 51, comma 2, TUOEL come modificato dall'articolo 3, comma 2, lett. a) della legge n. 35/2022).

È consentito un **terzo mandato consecutivo** se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (articolo 51, comma 3, TUOEL come modificato dall'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge n. 35/2022).

➢ **SCIOGLIMENTO E SOSPENSIONE DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI**

I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno (articolo 141, comma 1, TUOEL):

a) quando compiano **atti contrari alla Costituzione** o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il **normale funzionamento degli organi** e dei servizi per le seguenti cause:

1) **impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso** del sindaco o del presidente della provincia;
2) **dimissioni** del sindaco o del presidente della provincia;
3) **cessazione dalla carica** per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
4) **riduzione** dell'organo assembleare per impossibilità di surroga **alla metà** dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti **dei relativi strumenti urbanistici generali** e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

I consiglieri cessati dalla carica **per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare**, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

In attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, **può sospendere**, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e **nominare un commissario** per la provvisoria amministrazione dell'ente.
Lo scioglimento degli altri enti locali, quali le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

➢ **RIMOZIONE E SOSPENSIONE DI AMMINISTRATORI LOCALI**

Il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali **possono essere rimossi** con decreto del Ministro dell'interno quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico (articolo 142, comma 1, TUOEL).

Nei territori in cui vige lo **stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti,** in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province, inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni, il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte **possono essere rimossi** con decreto del Ministro dell'interno.

In attesa del decreto, il Prefetto può **sospendere** gli amministratori degli enti suddetti qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità (articolo 142, commi 1bis e 2, TUOEL).

- **SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI CONSEGUENTE A FENOMENI DI INFILTRAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO O SIMILARE**

I **consigli comunali e provinciali sono sciolti** anche quando, a seguito di accertamenti, emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la **criminalità organizzata di tipo mafioso** o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
Lo **scioglimento** è disposto con **decreto del Presidente della Repubblica**, su proposta del **Ministro dell'interno**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (articolo 143, TUOEL).

1.4. Il periodo di svolgimento delle elezioni

Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre (articolo 1, comma 1, legge 7 giugno 1991, n. 182).

Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale del medesimo turno di primavera, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data (articolo 2, legge n. 182/1991).

La data per lo svolgimento delle elezioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 182/1991, è fissata dal Ministro dell'Interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge (articolo 4, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Con il **decreto del 3 marzo 2023**, il Ministro dell'interno ha disposto lo svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario, nelle giornate di **domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023,** con eventuale turno **di ballottaggio** per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di **domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.**

Il decreto recepisce la deroga introdotta alla normativa vigente, limitatamente alle **consultazioni elettorali e referendarie del 2023, dal decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190** recante "*Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione*" convertito con modificazioni dalla legge **27 gennaio 2023, n. 7**, che dispone che le operazioni di voto si svolgano**, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.**

Si svolgerà l'eventuale turno di ***ballottaggio*** nei comuni che non hanno eletto il sindaco al primo turno.

1.5. Il sistema elettorale

1.5.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (articolo 71 del TUOEL)

L'elezione dei consiglieri comunali è contestuale all'elezione del sindaco e si effettua con **sistema maggioritario**.

Ogni **candidato** alla carica di **sindaco** è **collegato** ad **una sola lista** nella quale si sono presentati i candidati a consigliere comunale.

Elezione del sindaco

È proclamato **eletto** sindaco il candidato che ha ottenuto il **maggiore** numero di **voti validi**.

In caso di parità di voti validi tra **due candidati** a sindaco, si procederà ad un secondo turno di votazione ***(ballottaggio)*** tra i medesimi, da effettuarsi la seconda domenica successiva (28 – 29 maggio 2023), e risulterà **eletto** chi dei due candidati sindaco avrà ottenuto più voti validi.
In caso di **ulteriore parità** di voti validi viene proclamato **eletto** sindaco il candidato più anziano di età.

Elezione del consiglio comunale

Una volta eletto il sindaco viene anche proclamato il consiglio comunale.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
Una volta determinati i seggi che spettano a ciascuna lista, è necessario stabilire quali tra i candidati risultano eletti alla carica di consigliere (paragrafo 5.5.1).

Computo in caso di presentazione di lista unica

Per gli anni 2022 e 2023, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 71, comma 10, TUOEL ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al **50%** dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al **40%** degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Qualora non siano raggiunte tali percentuali, **l'elezione è nulla**.
Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune **non si tiene** conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero **(AIRE)** che non esercitano il diritto di voto.
(Articolo 6, comma 2, decreto-legge n. 41/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 84/2022, come modificato dall'art. 2, comma 7-ter del decreto-legge n.198/2022, convertito dalla legge 14/2023).

Non è prevista alcuna **soglia di sbarramento** per le liste che si sono presentate nel comune ai fini della partecipazione all'assegnazione dei seggi.

PREMIO MAGGIORANZA

Alla lista che ha appoggiato il candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente alle altre liste con il "*metodo d'Hondt*" (paragrafo 5.5.1)

1.5.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (articoli 72 e 73 del TUOEL)

L'elezione dei consiglieri comunali è contestuale all'elezione del sindaco, il quale è eletto a suffragio universale e diretto.

Ciascun **candidato** alla carica di **sindaco** deve **dichiarare**, all'atto della presentazione della candidatura, il **collegamento** con **una** o **più liste** presentate per l'elezione del consiglio comunale (paragrafo 3.3.).
Tale dichiarazione ha efficacia solo se coincide con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Elezione del sindaco

È proclamato **eletto** sindaco il candidato che ottiene la **maggioranza assoluta** dei **voti validi** (50% + un voto).

Nel caso in cui nessun candidato a sindaco ottenga tale risultato, si procede ad un secondo turno di votazione (***ballottaggio***), da effettuarsi la seconda domenica successiva (28 - 29 maggio 2023), tra i **due candidati** a sindaco che hanno ottenuto il **maggiore numero** di **voti validi** nel primo turno di votazione.
In caso di **parità** di voti validi tra i candidati alla carica di sindaco, è **ammesso** al ***ballottaggio*** il **candidato** collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore *cifra elettorale* complessiva. A parità di *cifra elettorale*, partecipa al ***ballottaggio*** il candidato più anziano di età.

Per i candidati ammessi al *ballottaggio* rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno.

Tuttavia, essi hanno la facoltà, entro sette giorni dal primo turno di votazione di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle che erano ad essi collegate nel 1° turno di votazione.
Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se coincidono con le analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

Al secondo turno di votazione (***ballottaggio***), è proclamato **eletto** sindaco il candidato che ottiene il maggiore numero di voti validi.

In caso di **parità** di voti validi, è proclamato **eletto** sindaco il candidato appoggiato dalla lista o dal gruppo di liste più votati.

In caso di **ulteriore parità** di voti validi, viene proclamato **eletto** sindaco il candidato più anziano di età.

Elezione del consiglio comunale

Una volta eletto il sindaco viene anche proclamato il consiglio comunale e, per stabilire la sua composizione, si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno di votazione e degli eventuali ulteriori collegamenti nel secondo turno (*ballottaggio*).

Non sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che non abbiano raggiunto al primo turno di votazione (14 – 15 maggio 2023) la soglia del **3%** dei voti validi (cd. "***soglia percentuale di sbarramento***") e che non appartengano a nessun gruppo di liste (coalizione) che abbia superato tale soglia.
In applicazione del principio enunciato dal Consiglio di Stato in relazione al calcolo del totale dei voti validi (sentenze 14 maggio 2010, n. 3021 e 16 febbraio 2012, n. 802) la percentuale del **3% dev'essere rapportata ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non con riferimento ai soli voti di lista.**

L'attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata con l'assegnazione del ***premio di maggioranza*** alla lista o al gruppo di liste (*coalizione*) collegate al candidato sindaco proclamato eletto. Stabiliti i seggi che spettano a ciascuna lista o gruppo di liste, è necessario determinare gli eletti tra i candidati alla carica di consigliere (paragrafo 5.5.2.).

Premio di maggioranza (articolo 73, comma 10, TUOEL)
Se la lista o il gruppo di liste che appoggiano il candidato eletto sindaco nel primo turno di votazione non hanno conseguito almeno il **60%** dei seggi del consiglio comunale ma hanno ottenuto almeno il **40%** dei voti validi, esse otterranno il cd. "*premio di maggioranza*" che consiste nel **60%** dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il **50%** dei voti validi.
Qualora, invece, un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno (*ballottaggio*), alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il **60%** dei seggi del consiglio, viene assegnato il **60%** dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il **50%** dei voti validi.
In applicazione del principio affermato dal Consiglio di Stato (sentenza 16 febbraio 2012, n. 802) le percentuali previste dall'articolo 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 (40% dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegati al candidato sindaco vincente, 50% dei voti validi ottenuti da altra lista o gruppo di liste collegate ad altro sindaco) devono essere rapportate ai voti validi complessivamente espressi, quindi facendo riferimento a tutti i voti validi riferiti ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

1.5.3. Scheda di sintesi

COMUNI AL VOTO IL 14 E 15 MAGGIO 2023	
Totale numero comuni al voto	**595**
DI CUI:	
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti	**91**
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	**504**
comuni capoluogo	**13** *(di cui Ancona capoluogo di regione e 12 capoluoghi di provincia)*

SISTEMA ELETTORALE	Regioni a statuto ordinario comuni fino a 15.000 abitanti
SINDACO	Eletto il candidato che ha ricevuto il maggiore numero di voti validi
PREMIO MAGGIORANZA	Alla lista che ha appoggiato il candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente alle altre liste con il "*metodo d'Hondt*" (paragrafo 5.5.1).
	Non è prevista alcuna **soglia di sbarramento** per le liste che si sono presentate nel comune ai fini della partecipazione all'assegnazione dei seggi.

SISTEMA ELETTORALE	Regioni a statuto ordinario comuni superiori a 15.000 abitanti
SINDACO	Eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta di voti validi (50% + 1)
PREMIO MAGGIORANZA	• 60% dei seggi alla lista o al gruppo di liste che hanno appoggiato il candidato sindaco eletto al primo turno di votazione, nel caso in cui abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi e nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi. • 60% dei seggi nel caso di elezione del sindaco al turno di ballottaggio, sempre che nessun'altra lista o altro gruppo di liste, al primo turno, abbia superato il 50% dei voti validi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente alle altre liste o con il "*metodo d'Hondt*" (paragrafo 5.5.2.).
	SOGLIA DI SBARRAMENTO — **3%** dei voti validi (al 1° turno)

Parità di genere nella presentazione delle candidature

"Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi" (Art. 71, comma 3 bis, e 73, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) (paragrafo 3.3.2.).

Voto disgiunto

Comuni fino a 15.000 abitanti	**NO**
Comuni superiori a 15.000 abitanti	**SI**

Preferenze ai candidati consiglieri

Comuni fino a 4.999 abitanti	**1** (scrivendo il cognome)
Comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti	massimo **2** (uomo e donna, scrivendo il cognome)

Ballottaggio (2° turno di votazione)

Comuni fino a 15.000 abitanti	**NO** (è previsto solo in caso di parità di voti validi tra due candidati a sindaco)
Comuni superiori a 15.000 abitanti	**SI** (tra i due candidati a sindaco che hanno ricevuto il maggiore numero di voti validi)

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1. L'elettorato attivo

Articolo 48, Costituzione

Sono **elettori** tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la **maggiore età**. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un **dovere civico**.
(...)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Possono votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune al voto che abbiano compiuto **18 anni entro il primo giorno della votazione** del primo turno (14 maggio 2023).

Possono votare anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune della Repubblica, purché presentino apposita istanza al sindaco entro il 40° giorno antecedente quello della votazione (4 aprile 2023), chiedendo l'iscrizione nella "*lista elettorale aggiunta dei cittadini di altri Paesi dell'U.E.*" (decreto legislativo n. 197/1996).
Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 197/1996, il comune deve provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

2.2. L'elettorato passivo

Sono eleggibili a sindaco e a consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica Italiana che abbiano compiuto **18 anni entro il primo giorno della votazione** (14 maggio 2023).

L'articolo 51 della Costituzione dispone il principio di **uguaglianza** dei cittadini italiani nell'**accesso** alle cariche elettive secondo i requisiti espressi dalla legge in materia, con particolare attenzione alle pari opportunità tra donne e uomini (articolo 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1).
Non sono eleggibili coloro che non godono dell'elettorato attivo trovandosi in una delle situazioni elencate all'articolo 2 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Sono eleggibili a consigliere comunale anche i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti nel comune, purché iscritti nelle apposite liste elettorali aggiunte del comune medesimo (paragrafo 3.3.4.).

2.3. Ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità

L'**ineleggibilità** è un impedimento giuridico che influisce sulla capacità di essere eletti ed è determinata da particolari posizioni istituzionali e sociali che ricopre colui che si candida alle elezioni.

Gli articoli 60 e 61 del TUOEL elencano tassativamente i casi di ineleggibilità alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale.

L'**incompatibilità** è l'impedimento alla conservazione di una carica elettiva validamente conseguita, a causa di un ufficio o posizione ricoperti dall'eletto, il quale, a sua volta, deve scegliere una delle due condizioni, a pena di decadenza dalla carica elettiva.

Gli articoli 63 e seguenti del TUOEL prevedono una serie di cause di incompatibilità alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale.

Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 109, legge n. 56/2014).

L'**incandidabilità** è l'impossibilità di presentare la propria candidatura a causa dell'assenza dei requisiti soggettivi ritenuti essenziali dalla legge nella fase precedente l'elezione.

Le cause di incandidabilità per le elezioni comunali sono disciplinate dall'articolo 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

2.3.1. L'ineleggibilità

Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale (articolo 60 del TUOEL):

- il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
- gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

Sono anche **ineleggibili** alla carica di sindaco, i ministri di culto, coloro che hanno legami parentali fino al secondo grado con il segretario comunale e con gli appaltatori di lavori o servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussore (articolo 61 del TUOEL).

Per i **sindaci** dei **comuni** con popolazione superiore ai **20.000 abitanti** l'accettazione della candidatura alla carica di **deputato** o di **senatore** comporta la **decadenza** dalla carica di sindaco.

Infine, dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'**ineleggibilità** del condannato per la stessa durata della pena detentiva e poi per la durata dell'interdizione stessa. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

Per ciascuna delle diverse cause di **ineleggibilità**, l'articolo 60 del TUOEL prevede i tempi e le modalità in cui le stesse devono essere rimosse per consentire l'eleggibilità dell'interessato.

2.3.2. L'incompatibilità

Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale (articolo 63 del TUOEL):

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, da parte del comune o che dal comune riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge n. 296/2006;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui all'articolo 63, comma 1, numeri 1) e 2), del TUOEL;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del TUOEL non determina incompatibilità;
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del comune, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.

Inoltre, la carica di assessore, nei comuni con popolazione **superiore ai 15.000 abitanti**, è **incompatibile** con la carica di consigliere comunale, mentre la carica di sindaco e di assessore dei comuni nel territorio della regione è incompatibile con la carica di consigliere regionale.

La carica di **consigliere** comunale è altresì **incompatibile** con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

Infine, la carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle A.S.L. ed ospedaliere è **incompatibile** con quella di sindaco e di assessore comunale.

2.3.3. L'incandidabilità

L'articolo 10 del d.lgs. n. 235/2012 disciplina le cause di incandidabilità per le elezioni comunali. Non possono essere candidati, e non possono quindi ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con d.P.R. n. 309/1990, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del d.lgs. n. 159/2011.

L'eventuale **elezione** o nomina di coloro che si trovano in una situazione di **incandidabilità** è **nulla**.
Nel caso di **nomina** o **convalida** dell'elezione di coloro che si trovano in una delle condizioni di **incandidabilità**, l'organo che vi ha provveduto è tenuto a **revocare** il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Sono invece **sospesi** di diritto dalle **cariche** coloro che hanno riportato una **condanna** non definitiva per gli stessi delitti, coloro che, dopo l'elezione o la nomina, con sentenza di primo grado confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una **condanna** ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo e coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.
Sono, infine, **sospesi** di diritto **coloro** che sono **sottoposti** alle **misure coercitive** degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere ed in luogo di cura, nonché del divieto di dimora, quando riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

2.4. La disciplina della propaganda elettorale e della comunicazione istituzionale e politica

La disciplina di riferimento è costituita dalle seguenti disposizioni legislative:

- legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale";
- legge 22/02/2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";
- legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Sito *web*
https://www.agcom.it/

DELIBERA N. 87/23/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di Informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023.

La propaganda elettorale è il mezzo tramite il quale un candidato, un partito o una lista pubblicizzano il proprio programma, le proprie attività o le proprie proposte.

Per **comunicazione istituzionale** si intendono le attività di informazione poste in essere dalle pubbliche amministrazioni volte a conseguire l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici e la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa.

Per **comunicazione politica** si intende lo scambio e il confronto dei contenuti di interesse pubblico-politico prodotti dal sistema politico stesso, dal sistema dei mass-media e dai cittadini.

- **La propaganda elettorale**

Nei 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale (da venerdì 14 aprile 2023) e per tutta la durata della stessa, è fatto **divieto a tutte le pubbliche amministrazioni** di svolgere **attività di propaganda di qualsiasi genere**, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

In particolare dal 30° giorno precedente a quello della votazione è vietata:

- l'affissione dei **manifesti dei candidati** e partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni al di **fuori degli appositi spazi** predisposti dal comune;
- ogni forma di propaganda **luminosa o figurativa a carattere fisso** (al di fuori degli spazi assegnati) ad eccezione delle insegne delle sedi di partito;
- ogni forma di **propaganda luminosa mobile**;
- il **lancio o getto di volantini** in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione (da sabato 29 aprile 2023 e sino alla chiusura delle operazioni di voto), è **vietato rendere pubblici** o comunque diffondere i risultati di **sondaggi demoscopici** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Nel giorno precedente e in quelli della votazione (da sabato 13 maggio a lunedì 15 maggio 2023), sono **vietati i comizi, le riunioni** di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove **affissioni di stampati, giornali murali e manifesti: *"silenzio elettorale".***

Infine, **nei giorni della votazione** (domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio) è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il **raggio di 200 metri** dall'ingresso delle sezioni elettorali.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	
Articolo 7, comma 2, legge n. 130/1975	**Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili** Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (14 aprile 2023) è consentito l'uso di **altoparlanti su mezzi mobili soltanto per annunciare il giorno e l'ora in cui si tengono i comizi e le riunioni elettorali.**

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del d.P.R. n. 495/1992, come sostituito dall'articolo. 49 del d.P.R. n. 610/1996, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

- **La comunicazione istituzionale**

Dalla data di **convocazione dei comizi** (30 marzo 2023) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 volte a garantire la **parità di trattamento** e l'imparzialità **nell'accesso ai mezzi di informazione** per la comunicazione politica nonché la disciplina della comunicazione istituzionale e gli obblighi di informazione.

GAZZETTA UFFICIALE **Articolo 9, legge n. 28/2000**	**Comunicazione istituzionale** Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, la legge **vieta** a tutte le **pubbliche amministrazioni** di **svolgere attività di comunicazione**, compresa quella relativa all'attività istituzionale dell'ente. Non rientrano nel divieto le attività di comunicazione istituzionale effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche. È previsto che le emittenti radiotelevisive anche private informino i cittadini sulle modalità di voto e sugli orari di apertura dei seggi.

Le amministrazioni comunali devono limitarsi a fornire informazioni sulle modalità di esercizio del diritto – dovere di andare a votare, ma **non devono fornire indicazioni di propaganda** al voto nei confronti di uno specifico candidato. Non possono utilizzare, dunque, la carta intestata del comune, nonché i relativi logo e protocollo per finalità diverse da quelle meramente istituzionali e legate all'attività amministrativa dell'ente.

I titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, **non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni** per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente.

La **concessione di un patrocinio con utilizzo del logo comunale** rappresenta una forma di riconoscimento ed è direttamente attribuibile all'Amministrazione che lo rappresenta, rientrando, pertanto, nel novero delle attività di comunicazione istituzionale e come tale, deve soddisfare i requisiti di impersonalità e indispensabilità dei contenuti. Allo stesso modo, il comune dovrà prestare particolare attenzione all'attività di comunicazione realizzata con **comunicati stampa divulgati attraverso la casella di posta elettronica istituzionale** o con la pubblicazione di locandine di iniziative varie **sul sito web istituzionale dell'ente** che non abbiano i caratteri di imparzialità o indispensabilità.
Sul sito web istituzionale, inoltre, non possono essere pubblicati avvisi di iniziative e relative locandine, recanti lo stemma del comune, la dicitura "comune di ….." o l'eventuale riferimento ad assessorati o uffici del comune, se realizzati da un candidato sindaco che già ricopra una carica elettiva all'interno dell'ente.

Eventuali violazioni in materia sono accertate **dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** che, in caso di riscontro positivo, dispone la pubblicazione del messaggio di violazione e, se necessario, anche la rimozione di quanto realizzato in violazione delle disposizioni normative. La mancata ottemperanza di tali prescrizioni dell'Autorità comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228, irrogata dalla stessa Autorità.

GAZZETTA UFFICIALE **Articolo 11, legge n. 28/2000**	**Obblighi di comunicazione** I titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici hanno l'obbligo di comunicare, entro i 30 giorni successivi alla conclusione delle consultazioni elettorali, ai Presidenti delle Camere e al Collegio regionale di garanzia, i servizi elettorali effettuati (servizi di comunicazione politica e messaggi politici), i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi per la propaganda elettorale concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, e gli introiti realizzati.

GAZZETTA UFFICIALE **Articolo 13, legge n. 96/2012**	**Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti** L'articolo citato ha introdotto limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali di enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge n. 515/1993, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

- **La comunicazione politica**

Dalla data di convocazione dei comizi (30 marzo 2023), la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme:

- tribune politiche;
- dibattiti;
- tavole rotonde;
- presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici;
- interviste;
- ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche ed i candidati che sono in competizione.

Fino alla chiusura della campagna elettorale, cioè fino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione (venerdì 12 maggio), la **trasmissione su mezzi radiotelevisivi** dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina definita dall'art. 4 della citata legge n. 28/ 2000 che fornisce i criteri sia per il riparto degli spazi tra i soggetti politici sia per la trasmissione di messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Fino a tale data (venerdì 12 maggio), gli editori di **quotidiani e periodici**, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati ed alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

Sempre fino a venerdì 12 maggio 2023, sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Fino alla chiusura delle operazioni di votazione, in qualunque trasmissione televisiva **è vietato** fornire, anche in forma indiretta, **indicazioni di voto** o manifestare le proprie **preferenze di voto**.

Dal sabato prima delle elezioni (13 maggio 2023) entra in vigore il cosiddetto "***silenzio elettorale***".

GAZZETTA UFFICIALE **Articolo 15, comma 3, legge n. 515/1993**	**Rimozione propaganda abusiva** Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

GAZZETTA UFFICIALE **Articolo 19, comma 1, legge n. 515/1993**	**Uso dei locali comunali** A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

I comuni, all'inizio della campagna elettorale, provvederanno a designare le piazze e gli spazi pubblici riservati ai comizi, tenute presenti le condizioni del traffico ed evitando possibilmente che siano individuate strade o piazze in prossimità di scuole, caserme ed ospedali, mentre i partiti e i movimenti che sostengono le liste e le candidature ammesse si impegnano a tenere i comizi stessi esclusivamente in detti luoghi.
Nei comuni che hanno adottato un proprio regolamento per la disciplina della propaganda elettorale e dell'uso di spazi e locali comunali, sono fissate le modalità operative, i termini e le condizioni; negli altri comuni saranno concordati e definiti i criteri di concessione di piazze o vie tra tutti i soggetti interessati (Prefettura, comune, autorità locali di pubblica sicurezza, partiti politici, ecc.).
Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.
È opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali manifestazioni religiose o civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

GAZZETTA UFFICIALE **Articoli 17, 18 e 20, legge n. 515/1993** e successive modificazioni	**Agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali e altre agevolazioni fiscali** Le tariffe postali agevolate sono state soppresse dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014. In materia di agevolazioni fiscali è previsto che nei 90 giorni precedenti le elezioni venga applicata l'IVA del 4% sia per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, sia per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti *web*, sia per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, purché commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

GAZZETTA UFFICIALE **Articolo 8, legge n. 28/2000**	**Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici** Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione (dal 29 aprile 2023) e sino alla chiusura delle operazioni di voto (15 maggio 2023 alle ore 15), è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, anche all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione demoscopica deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non deve interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
La presenza di incaricati all'interno delle sezioni, per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (15 maggio 2023 alle ore 15), purché, in ogni caso, non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

GAZZETTA UFFICIALE **Provvedimento Garante Privacy 13/04/2011**	**Dati utilizzabili con o senza consenso per propaganda elettorale tramite fax, messaggi *SMS* o *MMS*, chiamate telefoniche preregistrate, messaggi di posta elettronica** ➢ *Dati utilizzabili con il previo consenso* È necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come *sms*, *email*, *mms*, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su *internet* o ricavati da *forum* o *newsgroup*, liste abbonati ad un *provider*, dati presenti sul *web* per altre finalità. I dati degli abbonati, anche se presenti negli elenchi telefonici, possono essere utilizzati solo se l'abbonato ha preventivamente manifestato la sua disponibilità a ricevere tale tipo di telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (esempio: *referendum*, proposte di legge, raccolte di firme). ➢ *Dati utilizzabili senza consenso* Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, i partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i sostenitori e i singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (esempio: elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli Albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti). I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.

2.5. Le sezioni elettorali

Al fine di una ordinata gestione del corpo elettorale, il territorio di ogni comune in Italia è suddiviso in **sezioni elettorali**.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti uomini e donne e in modo che in ogni sezione elettorale il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200 e inferiore a 500.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.

Ogni sezione ha una propria **circoscrizione territoriale**.
Tutti gli elettori residenti nella suddetta circoscrizione territoriale sono assegnati alla relativa sezione.

La **definizione** delle **sezioni elettorali** compete ai singoli **comuni** nei limiti dei vincoli fissati dalla legge e da quanto disposto dalle istruzioni e direttive generali del Ministero dell'interno.

Alla **ripartizione** del territorio del comune in sezioni elettorali provvede l'ufficiale elettorale del comune con una propria delibera (approvata dalla Commissione elettorale circondariale), che ne determina la circoscrizione, individua il luogo di riunione e assegna gli elettori a ciascuna di esse (articoli dal 34 al 41 del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967).

I criteri di **ripartizione** del corpo elettorale in sezioni sono fissati con decreto ministeriale n. 117/1998.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il suddetto decreto hanno dettato norme per ridurre il numero delle sezioni elettorali, al fine di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e del contenimento della spesa pubblica.

Sul **portale *web* istituzionale** del Dipartimento per gli affari interni e territoriali è **possibile consultare**, tramite mirate ricerche, tutti i dati statistici, comunicati dai comuni, relativi alle sezioni elettorali e al numero degli iscritti nelle liste elettorali, all'indirizzo:

http://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php

2.6. I seggi elettorali

2.6.1. L'Ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario

Ai fini delle operazioni di voto e scrutinio, per ogni sezione è istituito un **Ufficio elettorale di sezione**, composto da (articolo 20 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960):

- un presidente;
- quattro scrutatori;
- un segretario, scelto dal presidente.

Uno degli **scrutatori**, a scelta del presidente, assume le funzioni di **vicepresidente**; lo coadiuva e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

La nomina dei componenti del seggio vale anche per l'eventuale turno di ***ballottaggio***.

Per la **validità** delle operazioni del seggio devono essere **sempre presenti** almeno **tre** componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Possono assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale i rappresentanti di lista, appositamente designati dai delegati di lista (paragrafo 2.7.).

Durante l'esercizio delle loro funzioni, **tutti i membri dell'Ufficio elettorale di sezione**, compresi i rappresentanti di lista presso la sezione medesima, sono considerati, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali**. Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio, si procede con giudizio direttissimo (articolo 24, ultimo comma, T.U. n. 570/1960).

GAZZETTA UFFICIALE **Articolo 38, d.P.R. n. 223/1967**	L'ubicazione dei seggi elettorali è prevista in **edifici pubblici**.

GAZZETTA UFFICIALE **Articolo17, comma 50, legge n. 127/1997**	Talvolta i comuni possono rideterminare attraverso **accorpamenti** il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali e possono prevederne l'ubicazione in **edifici pubblici anche non scolastici**.

È il Ministero dell'Istruzione e del merito (MIM) che impartisce ai dirigenti degli uffici scolastici regionali opportune istruzioni affinché gli stessi mettano a disposizione delle amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio. Normalmente il locale viene messo a disposizione il venerdì antecedente il giorno della votazione fino al giorno successivo la chiusura delle operazioni di scrutinio.

2.6.2. Il seggio ospedaliero

GAZZETTA UFFICIALE **Articolo 43, d.P.R. n. 570/1960**	**Sezione ospedaliera** La disciplina generale sull'istituzione delle **sezioni ospedaliere** prevede che tali sezioni siano istituite ed operino negli **ospedali** e nelle **case di cura** con **almeno 200 posti-letto,** nella misura di una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazione di 500 (articolo 43, Testo unico di cui al d.P.R. n. 570 del 1960). Gli **elettori** che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere **sono iscritti** nelle **liste di sezione all'atto della votazione** a cura del presidente del seggio. Alle **sezioni ospedaliere** possono essere eventualmente assegnati per l'esercizio del voto, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza, o comunque addetto, dell'istituto di cura, su loro domanda al comune ed in sede di revisione semestrale delle liste elettorali.

2.6.3. Il seggio speciale

(articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976; articolo 1, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 161/1976, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)

Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;

- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un **presidente**, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da **due scrutatori**, di cui uno con mansioni di segretario, nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.
I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.
I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcun'altra operazione del procedimento elettorale (ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede).

2.6.4. Il seggio volante o Ufficio distaccato di sezione

(articolo 44 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960; articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22)

Il seggio volante (o Ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal **presidente**, da **uno scrutatore** e dal **segretario** del **seggio ordinario** nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare (paragrafo 5.2.2.).

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale "madre" da cui si distacca;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

Alle operazioni del **seggio speciale** e del **seggio volante** possono assistere i rappresentanti di lista (paragrafo 2.7.).
La raccolta del voto espresso degli elettori in tali seggi **deve essere** effettuata nel rispetto della libertà e segretezza del voto stesso. Il presidente del seggio cura che la votazione abbia luogo secondo legge.

2.6.5. L'insediamento del seggio elettorale

Il giorno antecedente quello di votazione (13 maggio 2023), nei locali dove il seggio si **costituisce**, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale (articolo 27 del T.U. n. 570/1960):

- i pacchi delle schede di votazione;
- il bollo di sezione;
- le matite copiative;
- la lista degli elettori;
- i manifesti dei candidati e delle principali sanzioni penali;
- le nomine dei componenti del seggio (anche del seggio speciale);
- le designazioni dei rappresentanti di lista oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente;
- un'urna per contenere le schede votate per l'elezione comunale;
- una scatola per contenere le schede di voto autenticate da consegnare agli elettori;
- i registri e i modelli di verbale;
- buste per la confezione e la spedizione dei plichi;
- pubblicazioni, stampati e oggetti di cancelleria, ecc., occorrenti per le esigenze del seggio.

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione e disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

SABATO
13 maggio 2023
Ore 16:00

Il presidente **costituisce il seggio** chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina, e invitando i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni elettorali.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui al paragrafo 2.7.

2.7. I componenti dei seggi elettorali

Ruolo	Nominato	Requisiti essenziali per la nomina	Data nomina in generale	Seggio ordinario e ospedaliero	Seggio speciale	Seggio volante
				numero componenti		
Presidente	dal Presidente della Corte d'appello	Iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio	entro il 30° giorno antecedente la votazione	1	1	1 (del seggio ordinario)
Vice presidente	tra gli scrutatori	di legge	all'atto dell' insediamento del seggio	1 (tra gli scrutatori)	-	-
Scrutatore	dalla Commissione elettorale comunale	Iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio	mediante nomina tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la votazione	4	2	1 (del seggio ordinario)
Segretario	dal Presidente	di legge	prima della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	1	1 (tra i 2 scrutatori)	1 (del seggio ordinario)

- **Il presidente**

Per poter svolgere la funzione di presidente di seggio è necessario essere iscritti nell'apposito Albo delle persone idonee tenuto presso le rispettive Corti d'appello, ai sensi della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Il presidente di seggio è nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente della Corte d'appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo e, possibilmente, fra i residenti del comune in cui è ubicato il seggio elettorale.

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente la Cancelleria della Corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente (nominato tra gli scrutatori dal presidente stesso). Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

➢ *Albo dei presidenti di seggio*

Al fine di tener aggiornato l'**Albo dei presidenti di seggio**, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare domanda di iscrizione.
Tale domanda deve essere presentata entro il 31 del mese di ottobre di ogni anno e non è necessario rinnovarla da parte di chi è già iscritto nell'Albo.
Per essere inseriti nell'Albo dei presidenti di seggio elettorale occorre possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nelle liste elettorali del comune;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
- non incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

- **Lo scrutatore**

Per poter svolgere la funzione di scrutatore è necessario essere iscritti nell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, depositato presso l'Ufficio elettorale del comune, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio elettorale stesso.

La **Commissione elettorale comunale** deve preannunciare la **designazione** dei scrutatori due giorni prima della pubblica adunanza con apposito manifesto a firma del sindaco (o altro organo in carica in sua sostituzione) da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

La **designazione** deve avvenire alla **presenza** dei **rappresentanti di lista** della prima sezione del comune, se designati.

La legge prevede il caso in cui, all'atto della **costituzione del seggio**, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti nel seggio:

- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

➢ *Albo degli scrutatori*

Al fine di tenere aggiornato l'**Albo degli scrutatori**, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare domanda di iscrizione.
Per essere inseriti nell'Albo degli scrutatori di seggio bisogna presentare domanda entro il 30 del mese di novembre di ogni anno e occorre possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nelle liste elettorali del comune;
- essere in possesso della licenza elementare per i nati fino all'anno 1950 e della licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il 1950;
- non incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall' articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti; quindi, essa non deve essere rinnovata ogni anno.

In occasione di ogni consultazione, la Commissione elettorale comunale, composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali, procede all'unanimità alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna sezione. In caso di mancata unanimità, si procede a votazione e ciascun componente la Commissione vota per un solo nome (articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95).
Inoltre, si procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possono partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento.
Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il 25° e 20° giorno antecedente la data della votazione (tra il 19 e il 24 aprile 2023) e sono **notificate dal sindaco agli interessati non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione**, cioè **non oltre sabato 29 aprile 2023**.

L'ufficio di scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate; l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, **entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco** che provvede a sostituire i soggetti impediti con elettori compresi nella apposita graduatoria.

- **Il segretario**

Il segretario è scelto direttamente dal presidente del seggio elettorale, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio.

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto della costituzione del seggio (paragrafo 2.6.5.).
Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

> Il segretario deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2, legge 21 marzo 1990, n. 53) e non deve incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960.

- **Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio**

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario (articolo 23 del testo unico di cui al d.P.R n. 570/1960):

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età[1];
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

[1] Per quanto riguarda gli scrutatori e i segretari, la citata causa ostativa non è più operante per il principio di successione delle leggi nel tempo. Infatti l'articolo 1 della legge n. 95/1989 che in origine, nell'istituire l'albo a sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, ne subordinava l'inclusione, tra i requisiti, a quello del mancato superamento del limite dei settanta anni di età, è stato successivamente "novellato" e sostituito, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 120/1999, con l'introduzione di un albo a domanda delle persone idonee al medesimo ufficio e con l'eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

- **I rappresentanti di lista**

Alle **operazioni** di ogni **seggio** ordinario, ospedaliero, speciale e volante, possono assistere i **rappresentanti di lista**, uno **effettivo** e uno **supplente**, designati dai delegati delle liste dei candidati.

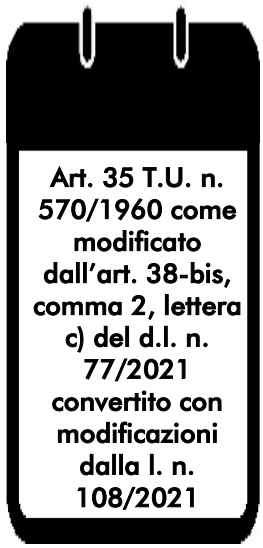

La **designazione dei rappresentanti della lista**, da parte dei delegati, deve essere **comunicata**:
- al segretario del comune entro il **giovedì precedente** l'elezione, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata;
- direttamente al presidente di seggio, esclusivamente in formato cartaceo, **il sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la **domenica mattina**, purché prima dell'inizio della votazione.

La firma degli atti prodotti in forma cartacea deve essere autenticata da uno dei **soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990**, come riformulato dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.
Non è invece necessaria l'autenticazione quando gli atti di designazione siano **trasmessi mediante posta elettronica certificata** e siano firmati digitalmente dai delegati.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, i **rappresentanti**, compresi i **membri dell'Ufficio di sezione**, sono **considerati**, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali** (articolo 40, comma 3, T.U. n. 361/1957).
I **rappresentanti**, compresi i **componenti del seggio**, sono **tenuti** a **trattare** con la massima **riservatezza**, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i **dati personali conosciuti** nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore medesimo (Garante per la protezione dei dati personali provvedimenti del 18 aprile 2019 e del 6 marzo 2014 pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019 e n. 71 del 26 marzo 2014).

2.7.1. L'onorario fisso forfettario spettante ai componenti di seggio

	Ufficio elettorale di sezione (seggio ordinario)	Seggio speciale
Presidente	150,00	90,00
Scrutatore o segretario	120,00	61,00

I componenti del **seggio volante** fanno parte dei componenti del seggio ordinario ai quali non è corrisposto una maggiorazione dell'onorario spettante.

Articolo 1, legge 13 marzo 1980, n. 70

Al **presidente** dell'ufficio elettorale di sezione **è corrisposto**, oltre all'onorario fisso forfettario, il **trattamento di missione**, **se dovuto**, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale (comma 1).

L'**onorario** è **corrisposto** dal **comune** nel quale ha sede l'ufficio elettorale di sezione (commi 1 e 2).
Per **ogni elezione** da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli **onorari** di cui ai commi 1 e 2 sono **maggiorati**, rispettivamente, di **euro 37** e di **euro 25**. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni (comma 3).

Al **presidente** ed ai **componenti** del **seggio speciale** di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976, spetta un onorario fisso forfettario quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni (comma 4).

Articolo 2, legge 13 marzo 1980, n. 70

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di 41,32 euro a ciascun componente ed al segretario dell'Adunanza dei presidenti di seggio a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori (comma 1).
Stesso importo è dovuto per l'elezione dei consigli circoscrizionali (comma 2).

Articolo 5, legge 13 marzo 1980, n. 70

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera *d)*, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine anno.

2.7.2. I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale

Tutti i **lavoratori**, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, chiamati a svolgere le funzioni di **presidente**, **scrutatore** e **segretario** presso i seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è riconosciuto il **diritto** di **assentarsi** per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. **L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti**.

Lo stesso **diritto** spetta anche ai **rappresentanti di lista**.

Più esattamente, i lavoratori hanno diritto, per i giorni festivi o non lavorativi di servizio al seggio, a quote retributive da aggiungersi alla normale retribuzione (solo se previste dal rispettivo contratto) ovvero a riposi compensativi, così come disposto dall'articolo 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69.
Il **lavoratore** dovrà **documentare** al proprio **datore di lavoro** il proprio impegno esibendo la convocazione dell'Ufficio elettorale del comune e il certificato del presidente del seggio che indica data ed orario di inizio e chiusura delle operazioni cui ha partecipato il lavoratore.

2.8. La tessera elettorale personale

La tessera elettorale, prevista dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, e istituita dal regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, è il documento ufficiale tramite il quale i cittadini elettori italiani possono votare, dimostrando la regolare iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza.
È un documento permanente che deve essere conservato con cura e permette di esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o *referendum* fino a un massimo di 18 consultazioni, corrispondenti agli spazi utili al suo interno per l'apposizione del bollo della sezione elettorale.

La tessera elettorale:

- contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo e la data di nascita, il luogo di residenza, il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, nonché il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione;
- è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni;
- è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (18) per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione;
- esauriti tali spazi, su domanda dell'interessato, si procede al suo rinnovo.

La tessera elettorale è gratuita, rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti, sia per nuovo rilascio, rinnovo o duplicato.

La **rappresentazione grafica** dei modelli della **tessera elettorale** sono allegati al d.P.R. n. 299/2000, alle seguenti tabelle:
- Tabella A, per tutte le regioni, escluse Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
- Tabella B, per la regione Trentino-Alto Adige;
- Tabella C, per la regione Valle d'Aosta;
- Tabella D, per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione residenti in Italia.

Decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2023

I modelli di tessera elettorale sono stati recentemente **sostituiti** in quanto nella parte esterna recavano ancora la dicitura "sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione)". Infatti, la legge costituzionale 18 ottobre 2021 n. 1, nel modificare l'art. 58 della Costituzione, ha soppresso il requisito del 25° anno di età per votare per il Senato, equiparando quindi al **18° anno di età, sia per la Camera che per il Senato,** il requisito di accesso al diritto di voto.
Le nuove tessere elettorali saranno stampate e distribuite dall'Istituto **Poligrafico e Zecca dello Stato SpA**.
Per le **elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023** i comuni continueranno ad utilizzare i modelli di tessera **ancora in giacenza**, provvedendo ad **obliterare**, con timbro, stampigliatura o anche con mera cancellazione a mano, **la non più attuale avvertenza** contenuta nella 2ª parte dei modelli di tessera (circolare DAIT n. 33 del 23/3/2023).

- *Consegna della tessera agli elettori*

La tessera viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio elettorale del comune di residenza.
Le modalità di rilascio e del suo eventuale rinnovo sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.
La consegna è eseguita a cura del comune all'indirizzo del titolare ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente.
Gli elettori che non sono comunque in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti di valido documento di identità.
E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti del proprio documento di identità, di quello degli interessati e di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati.

Gli elettori residenti all'estero che vogliono esercitare il diritto di voto in Italia possono ritirare la tessera elettorale presso l'Ufficio elettorale del comune di iscrizione elettorale.

I giovani, che raggiungono la maggiore età entro il primo giorno fissato per le elezioni, ricevono a domicilio la tessera elettorale.

- *Utilizzo della tessera per l'esercizio del voto*

In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione.
L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data di votazione e del bollo negli appositi spazi sulla tessera e mediante annotazione del numero della tessera elettorale del votante sull'apposito registro del seggio.
La tessera elettorale è necessaria, inoltre, per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati in occasione delle votazioni.

- *Aggiornamento dei dati nella tessera*

In caso di variazione dei dati contenuti nella tessera (dovuti a rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, chiusure o spostamenti di sedi di seggio, modifica delle circoscrizioni o dei collegi elettorali), i necessari aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio elettorale del comune che provvede, a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per posta un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell'apposito spazio.

- *Trasferimento di residenza in altro comune*

Qualora l'elettore trasferisca la residenza da un comune ad un altro, sarà il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune della precedente residenza.

➢ *Esaurimento dei 18 spazi sulla tessera relativi alla certificazione del voto*

L'elettore può richiedere una nuova tessera elettorale all'Ufficio elettorale del comune, previa esibizione della vecchia con gli spazi esauriti.
Il rilascio della nuova tessera è immediato.

➢ *Deterioramento, smarrimento o furto della tessera*

In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'elettore può richiedere il duplicato presso l'Ufficio elettorale del comune, previa compilazione di un'apposita dichiarazione su moduli predisposti dallo stesso ufficio e restituzione dell'originale deteriorato.
Anche in caso di smarrimento o furto, l'elettore può richiederne il duplicato presso l'Ufficio medesimo.
Il rilascio del duplicato, se non vi sono problemi ostativi, è immediato.

In occasione di consultazioni elettorali o *referendarie*, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un **attestato** del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella specifica consultazione (articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

➢ *Perdita del diritto di voto*

Al titolare della tessera elettorale che abbia perso il diritto di voto, ai sensi dell'articolo 2 del T.U. n. 223/1967, viene ritirata d'ufficio la tessera in suo possesso, ad opera dell'Ufficio elettorale del comune d'iscrizione, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente la motivazione.

La tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.

Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali **non consegnate o dei duplicati**, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- **nei due giorni antecedenti la data della votazione** (da venerdì 12 a sabato 13 maggio 2023), dalle ore 9 alle ore 18;

- **nei giorni della votazione** (domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.

2.9. Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto

Il Ministero dell'interno ha stipulato apposite convenzioni con enti e società che gestiscono i relativi servizi di trasporto per l'applicazione delle agevolazioni di viaggio (di seguito descritte)

Tutte le agevolazioni di viaggio sono concesse previa esibizione, da parte degli elettori, del documento elettorale (**tessera elettorale** o altro equipollente rilasciato dalle Autorità preposte per l'esercizio del voto) e di un **documento di riconoscimento valido**.

In occasione del viaggio di ritorno deve essere esibita la tessera elettorale al personale della compagnia di trasporto con la quale si viaggia, regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale presso cui è stato espresso il voto, o, in mancanza di essa, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione.

Elettori italiani residenti all'estero
L'emissione dei biglietti avviene previa esibizione, **oltre che della tessera elettorale**, ove in possesso, della **cartolina avviso** o della **dichiarazione delle Autorità consolari italiane** attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per votare.

Per maggiori informazioni sulle agevolazioni tariffarie di viaggio è opportuno consultare i siti internet delle rispettive società di trasporto, poiché le tariffe possono subire delle variazioni all'ultimo momento.

2.9.1. Il trasporto ferroviario

Le Società **Trenitalia S.p.A., Italo–Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l.** applicheranno, come da convenzioni stipulate con l'Amministrazione dell'interno, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o residenti all'estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto.

I biglietti, con l'agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell'arco temporale di **venti giorni** a ridosso dei giorni di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il primo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno della consultazione elettorale (questo escluso). Pertanto, per le consultazioni dei giorni 14 e 15 maggio, il viaggio di **andata** potrà essere effettuato **dal 5 maggio 2023** e quello di **ritorno non oltre il 25 maggio 2023.**

Per l'eventuale turno di **ballottaggio** di domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023, il viaggio di **andata** potrà essere effettuato **dal 19 maggio 2023** e quello di **ritorno non oltre l'8 giugno 2023.**

Gli elettori, per poter usufruire dell'agevolazione, dovranno **esibire** al personale addetto al controllo **a bordo del treno:**

- per il viaggio di **andata** la propria **tessera elettorale** o una **dichiarazione sostitutiva** attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto;
- per il viaggio di **ritorno**, unitamente ad un valido **documento di identità**, la propria **tessera elettorale** recante l'attestazione dell'avvenuta votazione;

Per gli **elettori residenti all'estero**, l'emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, **oltre che della tessera elettorale**, ove in loro possesso, della **cartolina avviso** o della **dichiarazione delle Autorità consolari italiane** attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.

Gli elettori dovranno altresì esibire, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, idoneo **documento di riconoscimento**.

Le agevolazioni tariffarie per gli elettori, non sono cumulabili con altre riduzioni e/o promozioni. Con le **Società Trenitalia S.p.A**. e **Trenord s.r.l**. è fatta eccezione per i possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore. Con la Società **Italo–Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.** sono salve le agevolazioni in favore delle persone a ridotta mobilità.

Nello specifico le riduzioni sono così previste:

A) la Società **Trenitalia S.p.A**. prevede, per i viaggi degli elettori, il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la **riduzione del 60%** sulle tariffe regionali (tariffe 39) e regionali con applicazione sovra regionale (tariffa 39/AS) e del **70%** sul prezzo base previsto per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la **2^ classe e per il livello di servizio Standard.**

Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto, per gli elettori residenti in Italia, verrà effettuato dalle biglietterie ed agenzie di viaggio abilitate.

Sito web
https://www.trenitalia.com/it/informazioni/elettori.html

B) la Società **Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A**. consentirà agli elettori di acquistare i biglietti ferroviari per viaggi da effettuarsi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, con una riduzione pari al **60%** sul prezzo al pubblico per viaggiare in ambiente Smart e Comfort, con le offerte Flex, Economy, Extratempo e Bordo.
Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verrà effettuato presso le biglietterie di stazione Italo, il contact center "Pronto Italo", il sito *web* italotreno.it nonché il relativo portale delle Agenzie di viaggio https://biglietti.italoagenzie.it .

Sito web
https://www.italotreno.it/it/offerte-treno/sconto-treno-elezioni

C) la Società **Trenord s.r.l.,** operante in Lombardia, applicherà la riduzione del **60%** sul prezzo dei biglietti ferroviari ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale, in 2 ^ classe.
I biglietti a tariffa agevolata potranno essere acquistati presso le biglietterie di stazione e a bordo treno.

Sito web	
https://www.trenord.it/biglietti/agevolazioni-e-supplementi/tariffa-elettori/	

2.9.2. Il trasporto marittimo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato disposizioni alle Società **Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.**, **GNV S.p.A.**, **Grimaldi Euromed S.p.A.**, **Società Navigazione Siciliana S.c.p.A.**, e **NLG - Navigazione Libera del Golfo S.r.l.,** di applicare agli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del **60%** del nolo passeggeri della sola "tariffa ordinaria". Nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la "tariffa residenti", ad eccezione dei casi in cui la tariffa "elettori" risultasse più vantaggiosa.

In particolare tali agevolazioni di viaggio saranno previste rispettivamente per le seguenti linee marittime:

- **Compagnia italiana di navigazione S.p.A.**: linea Genova-Porto Torres e linea Civitavecchia-Olbia;
- **GNV S.p.A.:** linea Civitavecchia-Olbia;
- **Grimaldi Euromed S.p.A.:** linea Napoli-Cagliari-Palermo, linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e linea Civitavecchia-Olbia;
- **Società Navigazione Siciliana S.c.p.A.:** collegamenti tra la Sicilia e le isole minori siciliane e linea Napoli-Isole Eolie-Milazzo;
- **NLG- Navigazione Libera del Golfo S.r.l.:** linea Termoli-Isole Tremiti.

2.9.3. Il trasporto autostradale

Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.)

Sito web	
http://www.aiscat.it	

È prevista **l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale** su tutta la rete nazionale delle Società concessionarie associate, **per i soli elettori italiani residenti all'estero,** sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale che per quello di ritorno, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo "aperto".

Il sistema di esazione "*aperto*" prevede la suddivisione dell'autostrada in tratte, ciascuna delle quali è controllata in un solo punto; di conseguenza, non è più necessario munire l'utente di biglietto di viaggio perché il pedaggio dovuto presso ogni stazione è indipendente dalla reale provenienza e destinazione del veicolo e varia solo in funzione della sua classe tariffaria.

La validità dell'agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, **dalle ore 22:00 del quinto giorno precedente** quello della consultazione e, per quello di ritorno, dal giorno delle operazioni di voto **fino alle ore 22:00 del quinto giorno successivo** alla conclusione delle operazioni stesse.
L'elettore, per poter usufruire dell'agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di **andata**, la **tessera elettorale o la cartolina-avviso** inviatagli dal comune di iscrizione elettorale o l'attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di **ritorno**, la **tessera elettorale** opportunamente vidimata dal presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.

2.9.4. Il trasporto aereo

La Compagnia **Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways)** applicherà uno sconto sul biglietto aereo per un volo nazionale, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio elettorale di appartenenza.

Nel dettaglio, lo sconto sarà pari al **40%** della tariffa del biglietto di andata e ritorno fino a un **massimo di € 40**, escluse le tasse e i supplementi e non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore.

Al momento del check-in e/o dell'imbarco, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale o, qualora ne sia sprovvisto, solo per il viaggio di andata, dovrà sottoscrivere e presentare al personale di scalo una dichiarazione sostitutiva. Al ritorno il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale recante la data della votazione.

I documenti di viaggio saranno validi da 7 giorni antecedenti la data di consultazione elettorale fino a 7 giorni seguenti la consultazione stessa.

Sito web
https://www.ita-airways.com/it_it/fly-ita/news-and-activities/news/elezioni-maggio-2023.html

3. IL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

3.1. La convocazione dei comizi elettorali

La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno, con decreto, non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione.

I consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili (articolo 38, comma 5, TUOEL).

Il Prefetto convoca i comizi per ciascun comune ed invia copia del relativo decreto al sindaco, il quale, con **manifesto** da pubblicarsi 45 giorni prima della data della votazione, ne dà avviso agli elettori.

I comuni procedono alla pubblicazione all'albo pretorio online e all'affissione in altri luoghi pubblici del manifesto, a firma del sindaco o di altro organo in carica, con il quale **viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi** per le elezioni di cui trattasi e delle date e degli orari della votazione (paragrafo 3.1.2.).

Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Prefetto può disporne con decreto il rinvio di non oltre sessanta giorni, rendendo noto tale rinvio con apposito manifesto del sindaco (art. 18, terzo comma, d.P.R. n. 570/1960).

3.1.1. Il decreto del Ministro dell'interno di fissazione della data delle elezioni amministrative

Il Ministro dell'Interno

Vista la legge 7 giugno 1991, n.182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali;

Visti gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenenti norme sull'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Considerato che occorre procedere alla fissazione della data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 7, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell'anno 2023;

DECRETA

Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per il giorno di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023.

Il presente decreto sarà immediatamente comunicato ai Prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro competenza.

Roma, 3 marzo 2023

Matteo Piantedosi

3.1.2. Il manifesto di convocazione dei comizi elettorali

Fac simile Modello n. 8/COM

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI DOMENICA 14 E LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

COMUNE DI .....

IL SINDACO

Visto l'articolo 18 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente norme per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 7;

RENDE NOTO

che, con decreto del Prefetto della provincia in data …… marzo 2023, sono stati convocati, per i giorni di **domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023**, i comizi per lo svolgimento dell'**elezione del sindaco e del consiglio comunale di** .....

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco avrà luogo nei giorni di **domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023**.

I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti:

Numero della sezione	Via e numero civico dell'edificio nel quale è ubicata la sezione	Numero della sezione	Via e numero civico dell'edificio nel quale è ubicata la sezione

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 13 maggio 2023.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 14 MAGGIO, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23, E DI LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023, DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.

Gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nelle sezioni n. ..... .

Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

..... , addì 30 marzo 2023 IL SINDACO

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE (O UN ATTESTATO SOSTITUTIVO) E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

3.2. La costituzione degli uffici interessati al procedimento elettorale

- **La Commissione elettorale circondariale**

È costituita con decreto del Presidente della Corte d'appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal Prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale (articolo 21 del T.U. n. 223/1967).
Nei circondari con **popolazione superiore a 50.000 abitanti** possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione, delle **Sottocommissioni elettorali circondariali** in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000 (articolo 25 del T.U. n. 223/1967) che svolgono le stesse funzioni della Commissione, salvo che il presidente non disponga diversamente.
Le Sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'Interno con qualifica non inferiore a consigliere di Prefettura ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale.
La Commissione elettorale circondariale è **competente**, tra l'altro, all'esame e all'ammissione delle **candidature** nelle elezioni comunali e circoscrizionali.

- **L'Adunanza dei presidenti delle sezioni**

L'organo è composto da tutti i presidenti degli Uffici elettorali di sezione dei comuni con **popolazione fino a 15.000 abitanti**, che abbiano più di una sezione elettorale.
L'Adunanza, che compie le operazioni di riepilogo dei voti e di proclamazione degli eletti, è presieduta dal presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione del comune (articolo 67, primo comma, T.U. n. 570/1967).
Le funzioni di segretario sono affidate al segretario dell'ufficio elettorale della prima sezione (articolo 67, secondo comma, T.U. n. 570/1967).
Se il presidente di qualche Ufficio elettorale di sezione sia impossibilitato a intervenire alle operazioni dell'Adunanza, in sua vece dovrà partecipare alle operazioni il vicepresidente.
Sede dell'Adunanza è la sala dell'Ufficio elettorale della prima sezione del comune.

- **L'Ufficio centrale**

È l'organo collegiale per compimento delle operazioni di proclamazione del sindaco, di ripartizione dei seggi tra le singole liste e di proclamazione dei consiglieri nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti**.
È costituito dal presidente del tribunale competente per territorio o da un altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e da sei elettori del comune idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'apposito albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (artico 71, primo comma, T.U. n. 570/1960).
Un cancelliere è designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio centrale (articolo 71, secondo comma, T.U. n. 570/1960).

- **Il Collegio regionale di garanzia elettorale**

Presso la **Corte d'appello** o, in mancanza, presso il **Tribunale del capoluogo di ciascuna regione** è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della Corte d'appello o del Tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina 4 componenti supplenti, di cui 2 tra i magistrati e gli altri 2 tra le categorie sopra citate (articolo 13, comma 1, legge n. 515/1993).
Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti (articolo 13, comma 2, legge n. 515/1993).
Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della Corte d'appello o del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato (articolo 13, comma 2, legge n. 515/1993).
Il Collegio regionale di garanzia elettorale riceve le dichiarazioni e i rendiconti delle spese per la campagna elettorale sostenute da ciascun candidato e ne verifica la regolarità (articolo 7 della legge n. 515/1993).
Con il **Provvedimento del Collegio regionale di garanzia elettorale dell'11 marzo 2013**, presso la Corte d'appello di Roma, è stata dichiarata l'**incompetenza** del collegio medesimo ad **esaminare** i rendiconti delle spese elettorali dei candidati alla carica di consigliere nei **Municipi di Roma Capitale**.

- **Il mandatario elettorale**

Alle elezioni nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti** si applicano le disposizioni della legge n. 515/1993 (articolo 13, comma 6, legge 6 luglio 2012, n. 96); pertanto, coloro che intendono candidarsi alle elezioni comunali possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di **un mandatario elettorale** (articolo 7, comma 3, delle legge n. 515/1993).
Il **candidato** alla carica di sindaco o di consigliere comunale **comunica**, dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al **Collegio regionale di garanzia elettorale,** il nominativo di tale **mandatario**.
Nessun candidato a sindaco o consigliere può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.
Il mandatario non è necessario per i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio.

3.3. Le candidature

3.3.1. La presentazione delle liste e dei candidati

In ciascun comune è necessario il **deposito della seguente documentazione**:

- la candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- il programma amministrativo;
- la dichiarazione di presentazione di una lista;
- la dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o gruppo di liste presentate per l'elezione del consiglio comunale;
- i certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni;
- le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato a sindaco e a consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità espressamente previste dall'articolo 10 del d.lgs. 235/2012;
- i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica Italiana;
- il contrassegno di lista in triplice esemplare che verrà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione;
- i nominativi dei delegati di lista incaricati di designare i rappresentanti di lista presso i seggi.

Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni amministrative, **non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione** introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012).

Ogni **lista di candidati** è corredata dai **certificati relativi al possesso dei requisiti elettorali da parte dei sottoscrittori**. Tali certificati, che possono essere anche collettivi, dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di **ventiquattro ore dalla richiesta**. I certificati possono essere richiesti e acquisiti, dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico o da un suo delegato, **oltre che su carta, anche in formato digitale** (art. 38-bis, comma 3, d.l. n. 77/2021) **tramite posta elettronica certificata** o un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**.
In caso di **delega** questa deve essere firmata digitalmente dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico. La richiesta è corredata da copia del documento di identità del richiedente.

Certificati elettorali tramite PEC:

- anche in caso di richiesta di **certificati tramite PEC**, l'ufficio elettorale deve rilasciare, con lo stesso mezzo, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di **24 ore dalla richiesta**;
- costituiscono, ad ogni effetto di legge, **copie conformi all'originale**;
- possono essere **utilizzati** per la presentazione delle liste dei candidati **nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale;**
- la conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale **è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta** oppure da un suo delegato, con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati;
- le **autenticazioni** sono effettuate dai soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, come riformulato dall'articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.

Secondo le disposizioni di cui all'articolo 38-bis del d.l. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2021 il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale, o in triplice esemplare in forma cartacea.

Nei comuni con **popolazione superiore a 50.000 abitanti**, insieme alle liste e alle candidature, deve essere presentato un **bilancio preventivo** di spesa da rendersi pubblico mediante affissione all'**Albo pretorio** del comune (articolo 30, comma 2, legge n. 81/1993).

Il **programma amministrativo**, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all'**Albo pretorio** del comune (articoli 71, comma 2, e 73, comma 2, TUOEL).

All'atto della presentazione della lista, ciascun **candidato** alla carica di **sindaco** deve **dichiarare** di non aver accettato la candidatura in altro comune (articolo 3, comma 3, legge n. 81/1993).

La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori.
La riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle collegate candidature alla carica di sindaco era valida limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021 e 2022. Pertanto per le consultazioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, vige l'articolo 3, comma 1, della legge n. 81/1993, che fissa il numero di elettori sottoscrittori del comune, a seconda della relativa fascia di popolazione (paragrafo 3.3.3.).

Nei comuni con **popolazione superiore a 15.000 abitanti**, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di **due delegati**, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i **rappresentanti di lista** presso ogni seggio elettorale e presso l'**Ufficio centrale** (articolo 32, settimo comma, numero 4), T.U. n. 570/1960), nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (articolo 72, commi 2 e 7, TUOEL).

La facoltà di indicazione dei **delegati** è prevista anche nei comuni con **popolazione fino a 15.000 abitanti**, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale (articolo 30, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960 e articolo 16, terzo comma, della legge n. 53/1990).

Le candidature sono presentate alla segreteria del comune **dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione** (14 e 15 aprile 2023) (articoli 28, decimo comma e 32, decimo comma, T.U. n. 570/1960).

È la **Commissione elettorale circondariale** ad esaminare le candidature presentate (articoli 30 e 33 del T.U. n. 570/1960).
Su conforme orientamento del Consiglio di Stato, si ritiene che, alle operazioni concernenti l'esame delle candidature, possano provvedere anche le **Sottocommissioni elettorali circondariali**, se istituite.

I candidati alla carica di consigliere comunale in un comune italiano in cui sono residenti, che siano cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea, devono specificare nelle liste anche lo Stato membro di cui siano cittadini e l'indirizzo nello Stato di origine (paragrafo 4.3.4.).

Orari di apertura degli uffici comunali

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature, gli uffici dei comuni interessati alle relative consultazioni rimangono aperti ininterrottamente **venerdì 14 e sabato 15 aprile 2023**, dalle ore otto alle ore venti di venerdì 14 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 15 aprile.

Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Il **candidato** alla carica di **sindaco** dovrà essere **affiancato** dal **contrassegno** della lista di candidati consiglieri con lui collegata.

Ciascuna **candidatura** alla carica di **sindaco** è collegata a una **lista** di candidati alla carica di consigliere comunale, la quale deve comprendere un numero di **candidati non superiore** al numero dei **consiglieri** da eleggere nel comune *e* **non inferiore** ai tre quarti (cifra da arrotondare all'unità superiore in caso di *cifra decimale* maggiore di 50 centesimi) (articolo 71, comma 3, TUOEL).

Fascia di popolazione (popolazione censimento permanente al 31/12/2021)	Numero di candidati consiglieri in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni fino a 3.000 abitanti	7	10
Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti	9	12
Comuni da 10.001 a 15.000 abitanti	12	16

Nelle liste dei candidati deve essere assicurata la **rappresentanza** di entrambi i **sessi** (legge 23 novembre 2012, n. 215).
Nelle medesime liste, nei **comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti**, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista, contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (articolo 71, comma 3-*bis*, TUOEL).
In caso contrario, la **Commissione elettorale circondariale** esclude i candidati del sesso più rappresentato, fino ad arrivare alla proporzione tra i sessi richiesta dalla legge. Tale riduzione, tuttavia, non può portare all'esclusione di tutta la lista e, quindi, si arresta quando la lista stessa raggiunge il numero minimo di candidati richiesto dalla legge.

Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il **collegamento** con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale (articolo 72, comma 2, TUOEL).
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune *e* non inferiore ai due terzi con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, TUOEL).

Fascia di popolazione (popolazione censimento permanente al 31/12/2021)	Numero di candidati consiglieri in lista	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16
Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti	16	24
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	21	32
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	24	36
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	27	40
Comuni superiori a 1.000.000 di abitanti	32	48

Come per i comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 15.000 abitanti, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, TUOEL).
Ove ciò non avvenga, la **Commissione elettorale circondariale** esclude i candidati del genere più numeroso, fino ad arrivare alla proporzione prescritta.
La lista sarà però ricusata nel caso in cui, per arrivare alla proporzione di legge, deve escludersi un numero di candidati tale da farla scendere al di sotto del minimo di candidature prescritto dalla legge.

3.3.2. La rappresentanza di genere

Al fine di promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi degli enti locali, la legge 23 novembre 2012, n. 215, ha introdotto misure atte a garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati, graduando le relative prescrizioni - e le conseguenti sanzioni in caso di inosservanza – a seconda dell'entità demografica dei comuni.

Nei comuni con **popolazione inferiore a 5.000 abitanti**, la legge stabilisce esclusivamente che "*Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi*", senza prevedere alcuna misura sanzionatoria a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

NB: La Corte Costituzionale con la sentenza n. 62/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 3-bis nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la presenza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale a norma della legge n. 215/2012

Popolazione comuni (ultimo censimento permanente al 31/12/2021)	Numero consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato per legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito per legge 2/3 o 3/4	Determinazione del numero dei candidati corrispondenti a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento (1)	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
				2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni superiori a 5.000 abitanti	12	3/4	**9**	**8**	**4**	**6**	**3**
Comuni superiori a 10.000 abitanti	16	3/4	**12**	10,66 = **10**	5,33 =**6**	**8**	**4**
Comuni superiori a 15.000 abitanti	16	2/3	10,66 = **11**	10,66 = **10**	5,33 = **6**	7,33 =**7**	3,66 = **4**
Comuni superiori a 30.000 abitanti	24	2/3	**16**	**16**	**8**	10,66 = **10**	5,33 = **6**
Comuni superiori a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2/3	21,33 = **21**	21,33 = **21**	10,66 = **11**	**14**	**7**
Comuni superiori a 250.000 abitanti	36	2/3	**24**	**24**	**12**	**16**	**8**
Comuni superiori a 500.000 abitanti	40	2/3	26,66 = **27**	26,66 = **26**	13,33 = **14**	**18**	**9**
Comuni superiori a 1.000.000 di abitanti	48	2/3	**32**	**32**	**16**	21,33 = **21**	10,66=**11**

(1) Nella determinazione del numero *minimo* dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore *soltanto* in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, TUOEL).
(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua *sempre* all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia *inferiore* a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-*bis*, e 73, comma 1, secondo periodo, TUOEL); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

3.3.3. La sottoscrizione delle liste dei candidati

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni comune, deve **essere sottoscritta da un determinato numero di elettori del comune** a seconda della **fascia di popolazione** (articolo 3, comma 1, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Ai fini elettorali, la popolazione è determinata in base ai risultati del **censimento permanente effettuato nel 2021**, approvato con D.P.R. 20 gennaio 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – supplemento ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023.

La riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e delle collegate candidature alla carica di sindaco era valida limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, come disposto dal decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41. Pertanto, **per le consultazioni elettorali dell'anno 2023** vige l'articolo 3, comma 1, della legge n. 81/1993 che fissa il **numero di elettori sottoscrittori del comune, a seconda della relativa fascia di popolazione**.

Fascia di popolazione (censimento permanente al 31 dicembre 2021)	Elettori sottoscrittori (elezioni 2023)	
	da un minimo di	ad un massimo di
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	500	1.000
Comuni superiori a 1.000.000 di abitanti	1.000	1.500

Nei comuni con **popolazione inferiore ai 1.000 abitanti**, non essendo prevista **alcuna sottoscrizione**, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura attraverso l'accettazione della candidatura stessa (articolo 3, comma 2, legge n. 81/1993).
Non è necessario, pertanto, in tali comuni che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.

Nessun elettore può **sottoscrivere** più di una dichiarazione di presentazione di lista (articolo 28, terzo comma, e 32, quarto comma, del T.U. n. 570/1960).

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-*bis*, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono competenti ad eseguire le **autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature** i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

Il potere di autenticazione attribuito dall'art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle stesse elezioni comunali.

I segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.
I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

I pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 della legge n. 53/1990, **aventi competenza territoriale limitata** (consiglieri provinciali, metropolitani e comunali), dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'Ufficio di cui sono titolari o cui appartengono (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 ottobre 2013, n. 22) ma non sussiste nei loro confronti il limite di "pertinenza" secondo il quale potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio (Consiglio di Stato, Sezione terza, 16 maggio 2016, n. 1990).

Le **sottoscrizioni** e le relative **autenticazioni sono nulle** se anteriori al **180° giorno** precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3, legge 21 marzo 1990, n. 53).

3.3.4. La candidatura a consigliere comunale dei cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea

I cittadini dell'U.E., che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- la dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello stato di origine;
- **l'attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità**;
- ove non siano ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta sia stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (il 40° giorno antecedente la votazione, cioè il 4 aprile 2023) [articolo 3, comma 1, d.lgs. n. 197/1996].

Le cariche di **sindaco** e **vice sindaco** sono riservate agli elettori cittadini italiani.

3.3.5. Il manifesto recante i candidati a sindaco e le liste dei candidati a consigliere comunale

Entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni (6 maggio 2023), in ciascuno dei comuni interessati alle elezioni comunali dovranno essere pubblicati nell'albo pretorio *online* e affissi in altri luoghi pubblici i manifesti recanti le liste e le candidature definitivamente ammesse alle elezioni comunali (articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, T.U. n. 570/60).

- **Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti**

COMUNE DI .....

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO
E DI N. .... CONSIGLIERI COMUNALI
CHE AVRÀ LUOGO DOMENICA ..... E LUNEDÌ ..... 20...

(Articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

LISTA N. 1	LISTA N. 2	LISTA N. 3
..... Candidato alla carica di sindaco	..... Candidato alla carica di sindaco	..... Candidato alla carica di sindaco
Contrassegno della lista	Contrassegno della lista	Contrassegno della lista
.....	.....	.....

..... , addì ..... 20...

Il Sindaco
.....

- **Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

COMUNE DI .....

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO
E DI N. .... CONSIGLIERI COMUNALI
CHE AVRÀ LUOGO DOMENICA ..... E LUNEDÌ ..... 20...

(Articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e articolo 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

Candidato alla carica di sindaco 1)	Candidato alla carica di sindaco 2)		Candidato alla carica di sindaco 3)		
Lista collegata	Liste collegate		Liste collegate		
Lista n. 1 (*)	Lista n. 2 (*)	Lista n. 3 (*)	Lista n. 4 (*)	Lista n. 5 (*)	Lista n. 6 (*)
Contrassegno della lista	Contrassegno della lista	Contrassegno della lista	Contrassegno della lista	Contrassegno della lista	Contrassegno della lista
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

..... , addì ..... 20...

Il Sindaco
.....

(*) Numero d'ordine di sorteggio definitivo a seguito della rinumerazione delle liste dei candidati e alla sequenza in cui le liste medesime, collegate con il rispettivo candidato sindaco, devono essere riportate nel manifesto.

4. LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

4.1. La scheda di voto

Il colore delle schede di voto è l'azzurro (pantone Process Blue U).

4.1.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

1° TURNO DI VOTAZIONE IL 14 E 15 MAGGIO 2023

Sono due i modelli di scheda di votazione per il primo turno di votazione, suddivisi in base al numero di abitanti residenti nei comuni al voto (D.M. 24 gennaio 2014).

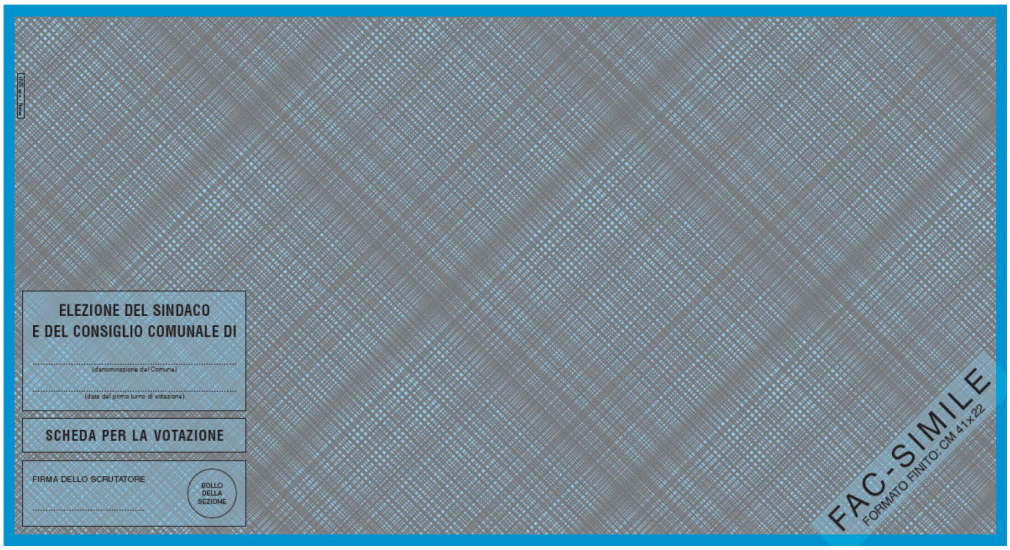

➢ *Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, dei rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco, il contrassegno della lista ad esso collegata ed una riga tratteggiata per il voto di preferenza per un candidato al consiglio comunale.

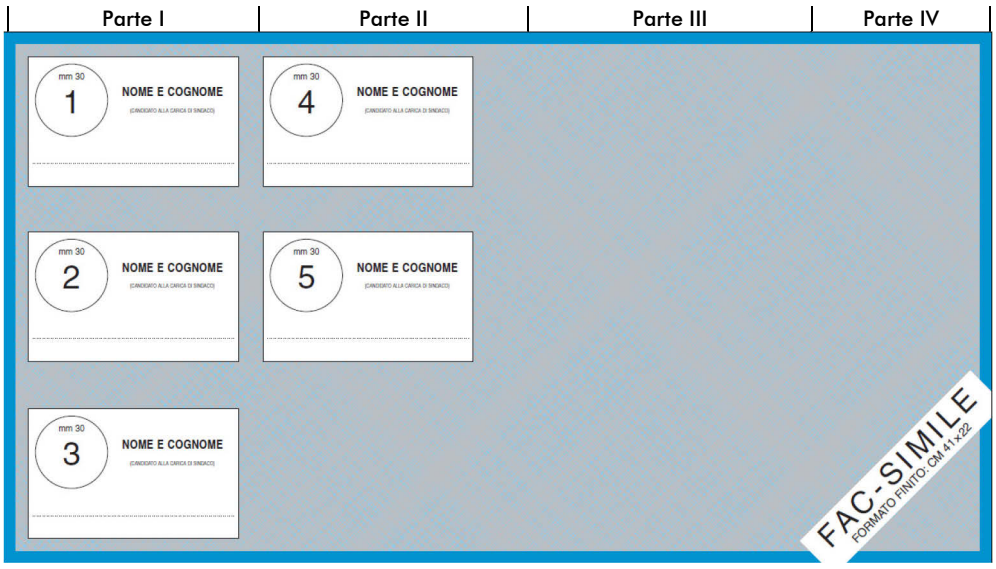

➢ *Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti*

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, dei rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco, il contrassegno della lista ad esso collegata e due righe tratteggiate per i voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale.

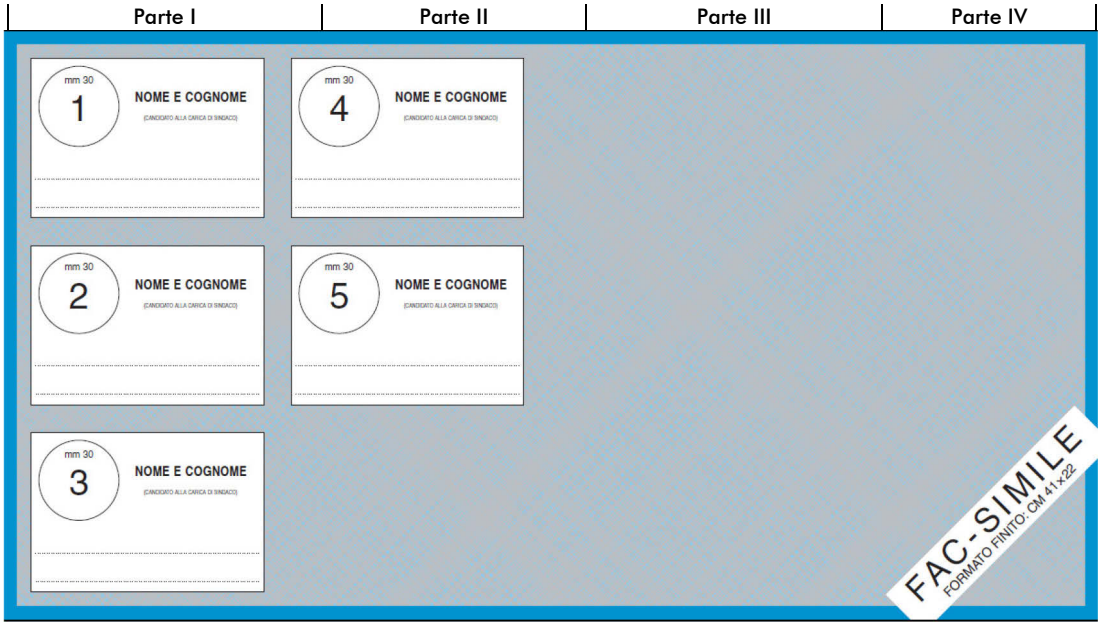

EVENTUALE 2° TURNO DI VOTAZIONE IL 28 E 29 MAGGIO 2023 NEI COMUNI FINO A **15.000** ABITANTI (BALLOTTAGGIO)
(solo in caso di parità fra i due candidati a sindaco più votati)

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati sulla I e sulla II parte, secondo l'ordine di sorteggio, due rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco ammessi al ballottaggio e il contrassegno della lista ad esso collegata.

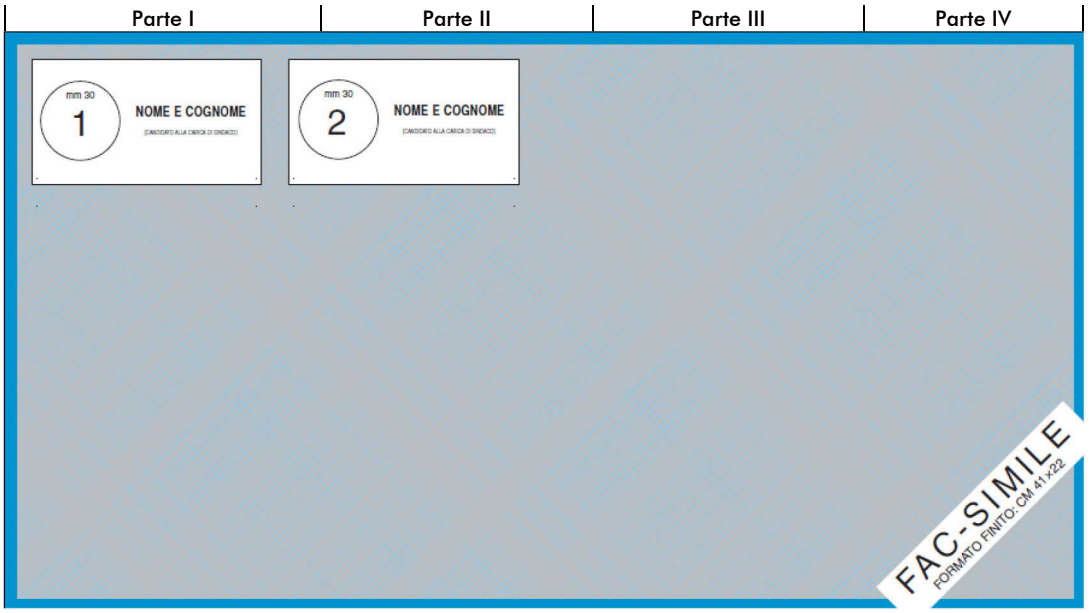

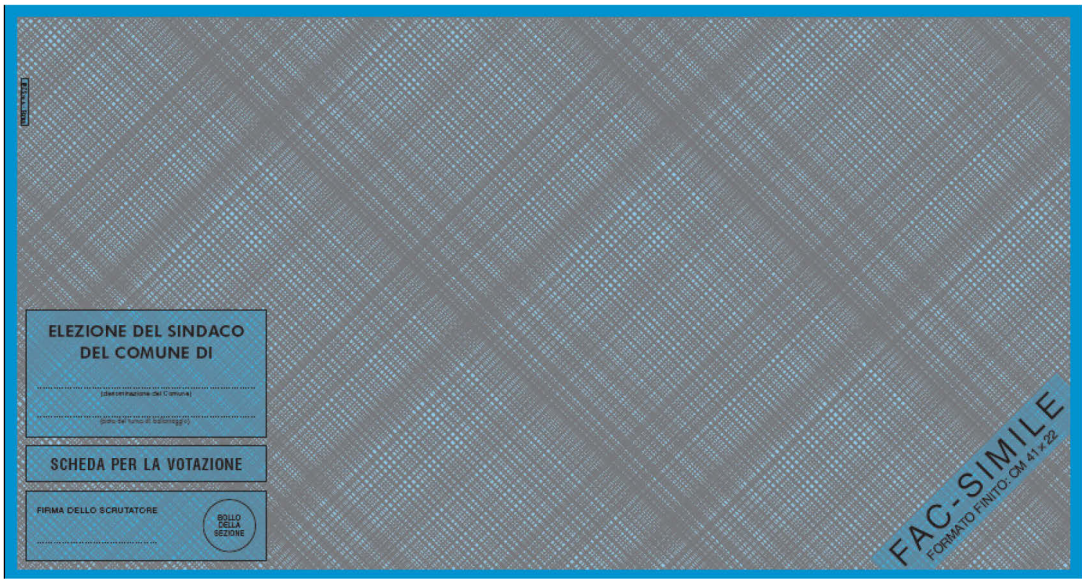

4.1.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1° TURNO DI VOTAZIONE IL 14 E 15 MAGGIO 2023

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, iniziando da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, dei rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco, posti sopra i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste ad essi collegate. Tali contrassegni, uno per ciascuna lista, sono disposti, in base al rispettivo ordine di sorteggio, in righe orizzontali di due contrassegni, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono poste due righe tratteggiate per i voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale.

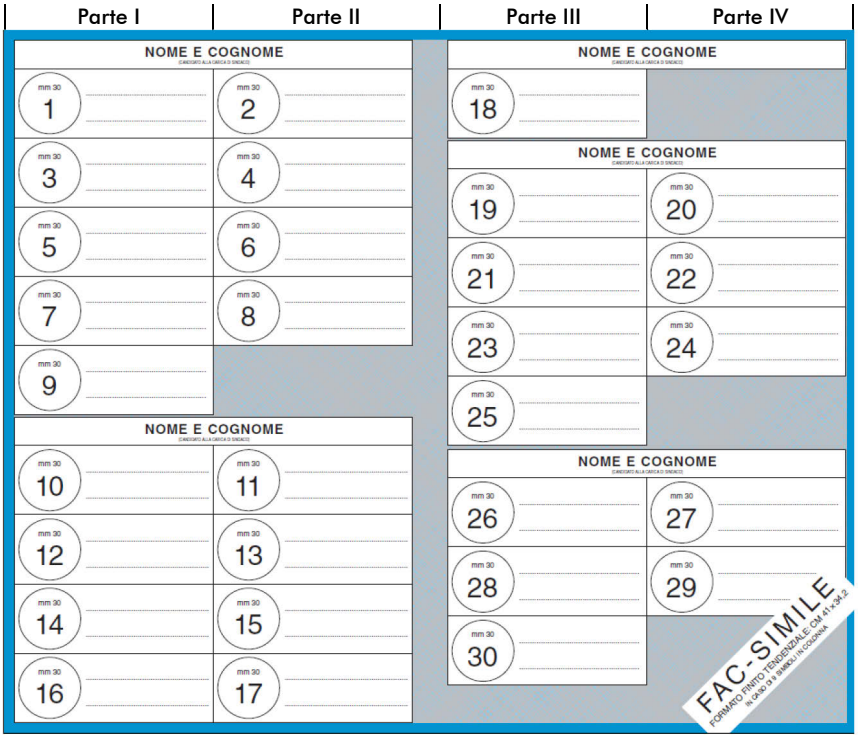

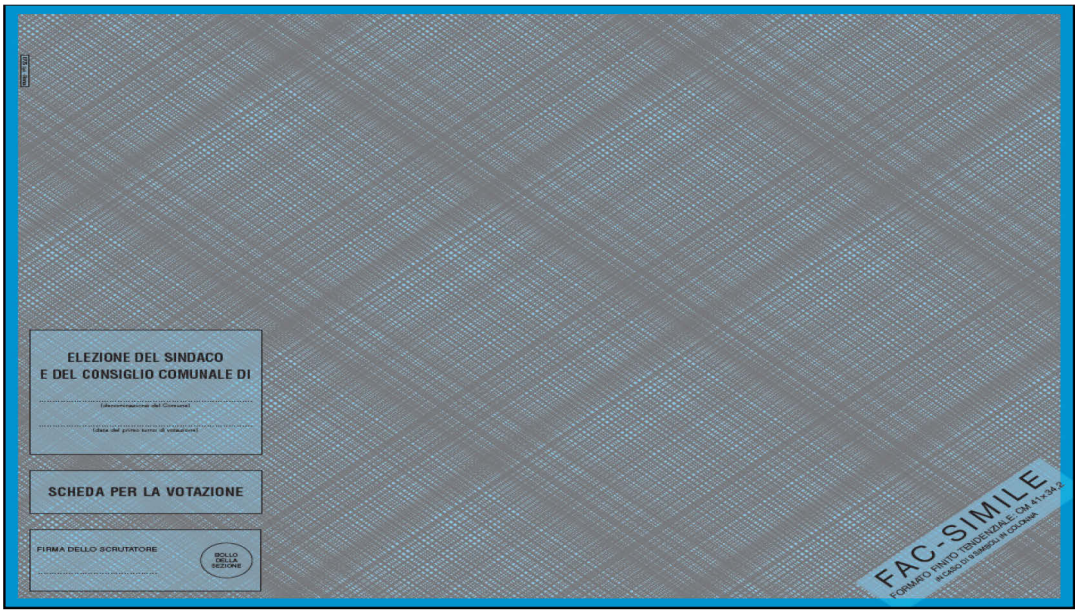

EVENTUALE 2° TURNO DI VOTAZIONE IL 28 E 29 MAGGIO 2023 (BALLOTTAGGIO)

La scheda è divisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l'ordine di sorteggio, da sinistra a destra, due spazi con i nominativi dei candidati a sindaco ammessi al ballottaggio ed in basso, in base al rispettivo ordine di sorteggio, da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, in righe orizzontali di quattro, i contrassegni delle liste ad essi collegate.

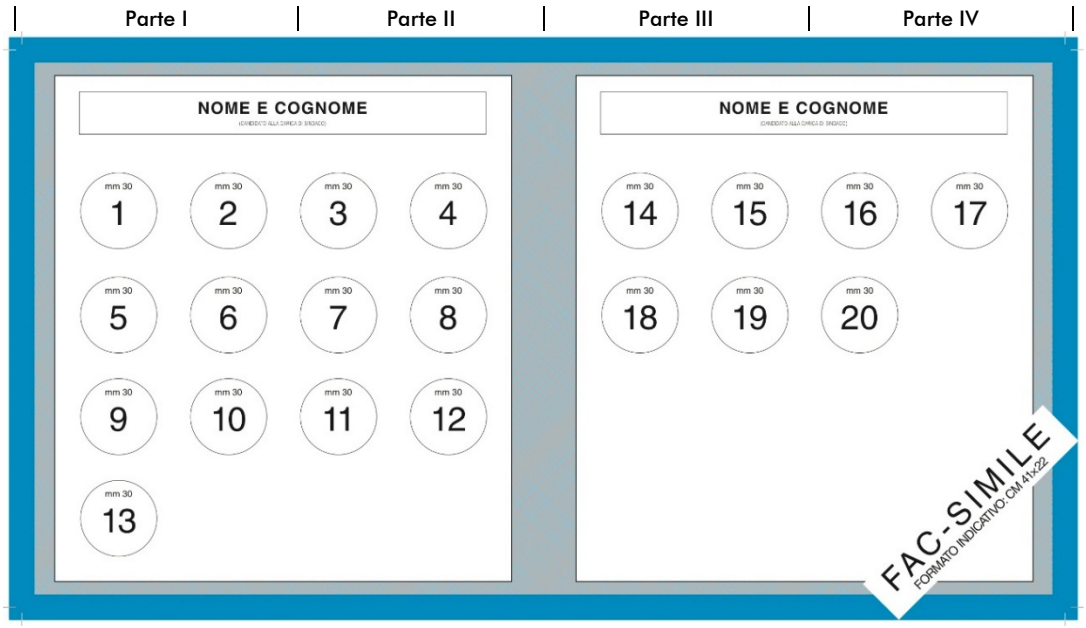

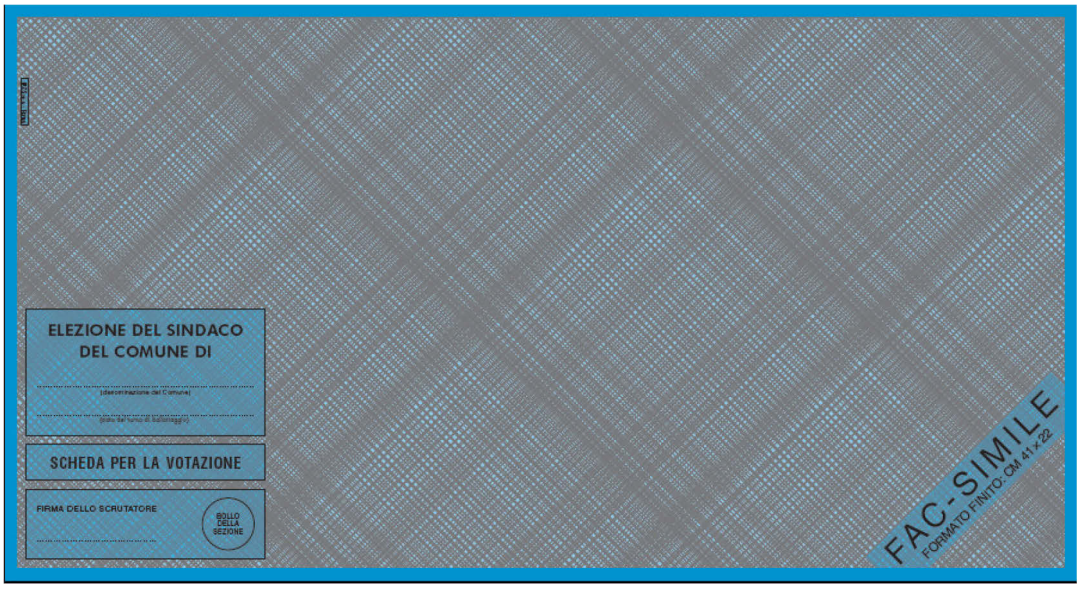

4.2. L'espressione del voto

4.2.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

L'elettore può scegliere di votare il candidato sindaco prescelto tracciando un segno sul contrassegno di lista corrispondente (**figura 1**) e può esprimere:

- **nei comuni inferiori a 5.000 abitanti, una sola preferenza** per un candidato consigliere comunale, compreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'**apposita riga** tratteggiata posta al di sotto del contrassegno di lista (**figura 2**) (articolo 71, comma 5, secondo periodo, T.U. n. 267/2000);
- **nei comuni da 5.000 a 15.000 abitanti, fino a due preferenze** per i candidati a consigliere comunale, scrivendo il cognome, di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, nelle **apposite righe** tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati aventi diverso genere, pena l'annullamento della seconda preferenza (**figura 3**) (articolo 71, comma 5, terzo e quarto periodo, T.U. n. 267/2000).

Il voto alla lista si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato, e viceversa, pertanto, a ciascuna lista di candidati consiglieri comunali va attribuito lo stesso numero di voti riportato dal candidato sindaco ad essa collegato.

articolo 6, d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132	comma 1 *Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.* comma 2 *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale anche come voto alla lista collegata.*

Nel caso in cui in una lista siano **presenti candidati** alla carica di **consigliere** aventi lo **stesso cognome**, l'elettore dovrà aggiungere anche il nome del candidato prescelto.

Qualora il **candidato** abbia **due cognomi**, l'elettore, nel dare la **preferenza**, può scriverne **uno solo**. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati
(articolo 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960).

L'elettore deve **ripiegare** la scheda in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite e consegnarla al presidente di seggio per l'inserimento nell'urna.

1° TURNO DI VOTAZIONE IL 14 E 15 MAGGIO 2023

Figura 1

L'elettore traccia un segno sul simbolo della lista preferita.
Il voto è attribuito alla lista votata ed al candidato sindaco collegato.
Il voto per il sindaco e quello per il consiglio sono strettamente collegati: a ciascuna lista si intendono attribuiti tanti voti quanti sono quelli conseguiti dal candidato sindaco collegato.

Figura 2

L'elettore traccia un segno sul simbolo della lista preferita che appoggia il candidato sindaco e scrive in basso (sulla riga) il cognome di un candidato (uomo o donna) alla carica di consigliere appartenente alla lista votata.
Il voto è attribuito alla lista votata, al candidato sindaco collegato ed al candidato consigliere votato.

Qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, s'intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. In tal caso, s'intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista (articolo 5, comma 1, d.P.R. n. 132/1993).

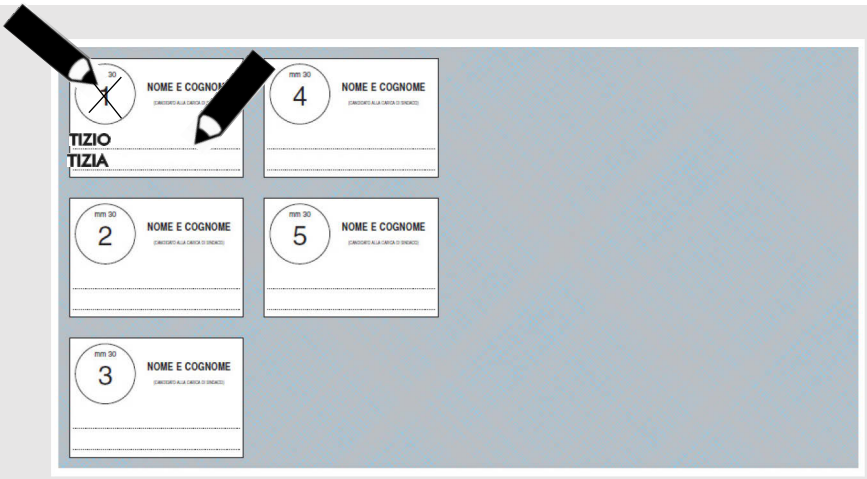

Figura 3

L'elettore traccia un segno sul simbolo della lista preferita e scrive in basso (sulle righe) fino a due cognomi di candidati alla carica di consigliere appartenenti alla lista votata.
Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati aventi diverso genere, pena l'annullamento della seconda preferenza.
Il voto è attribuito alla lista votata, al candidato sindaco collegato ed ai candidati a consigliere votati.

EVENTUALE 2° TURNO DI VOTAZIONE IL 28 E 29 MAGGIO 2023 (BALLOTTAGGIO)

L'elettore può esprimere il proprio voto tracciando con la matita copiativa un segno su uno dei due rettangoli contenente il nominativo del candidato a sindaco prescelto ammesso al ballottaggio (figura 4).

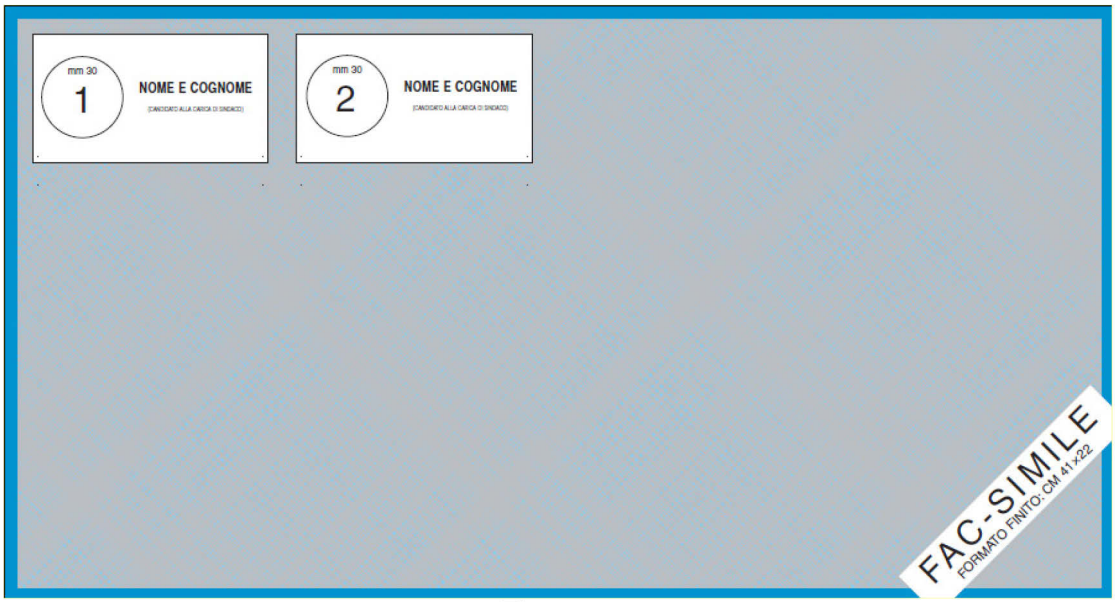

Figura 4

4.2.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

La scheda elettorale reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto al quale sono riportati i contrassegni delle liste con cui il candidato è collegato.

Al **primo turno di votazione** (14 e 15 maggio 2023), l'elettore può scegliere di votare nei seguenti modi diversi:

- tracciando solo un segno sul contrassegno di lista preferito; **il voto si intende attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato** (**figura 5**) (articolo 72, comma 3, T.U. n. 267/2000);
- tracciando solo un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco prescelto o sul rettangolo che lo contiene. Non scegliendo alcuna lista collegata, **il voto è attribuito solo al candidato sindaco prescelto** (**figura 6**) (articolo 6, comma 3, d.P.R. n. 132/1993);
- tracciando un segno nel rettangolo che contiene il nome e cognome del candidato sindaco preferito e un segno sul contrassegno di una lista ad esso collegata; **il voto si intende attribuito al candidato alla carica di sindaco e alla lista collegata** (**figura 7**) (articolo 6, comma 1, d.P.R. n. 132/1993);
- tracciando un segno sul rettangolo che contiene il nome e cognome del candidato sindaco preferito e un segno sul contrassegno di una delle liste ad esso **NON** collegata (cd. "*voto disgiunto*"); **il voto è attribuito al candidato sindaco prescelto ed alla lista votata** (**figura 8**) (articolo 72, comma 3, ultimo periodo, T.U. n. 267/2000).

L'elettore può, contestualmente, esprimere fino a **due voti di preferenza** per i candidati consiglieri compresi nella lista prescelta, scrivendone i cognomi nelle apposite righe poste a fianco del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare **candidati** di **sesso diverso** della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (**figura 9**).

Il voto alla lista si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato, ma non viceversa, sia perché il candidato sindaco può essere collegato a più liste, sia perché l'elettore può scegliere di votare contemporaneamente per un candidato sindaco e per una lista tra loro non collegati (cosiddetto voto disgiunto).

articolo 6, d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132

comma 3
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato stesso, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.

Le **preferenze** devono essere **manifestate**, esclusivamente, per **candidati** compresi **nella lista** votata (articolo 73, comma 3, secondo periodo, T.U. n. 267/2000).

Nel caso in cui in una lista siano presenti candidati alla carica di consigliere aventi lo stesso cognome, l'elettore dovrà aggiungere anche il nome del candidato prescelto.

Qualora il **candidato** abbia **due cognomi**, l'elettore, nel dare la **preferenza**, può scriverne **uno solo**. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960).

L'elettore dovrà **ripiegare** la scheda in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni stabilite e consegnarla al presidente di seggio per l'inserimento nell'urna.

1° TURNO DI VOTAZIONE IL 14 E 15 MAGGIO 2023

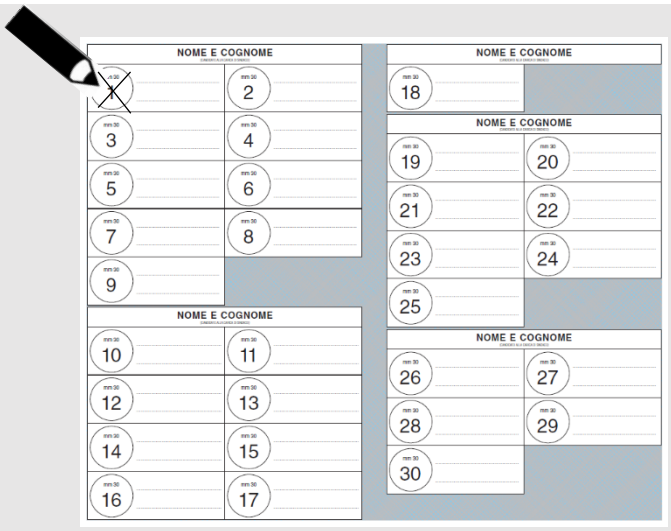

Figura 5

L'elettore traccia un segno solo sul simbolo di una lista.
Il voto è attribuito alla lista votata ed al candidato sindaco collegato.

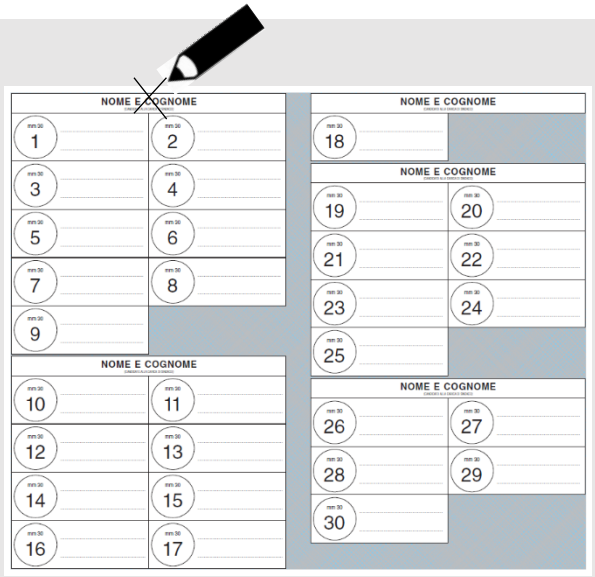

Figura 6

L'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato alla carica di sindaco preferito o sul rettangolo.
Il voto è attribuito solo al candidato sindaco e non alla lista o alle liste collegate.

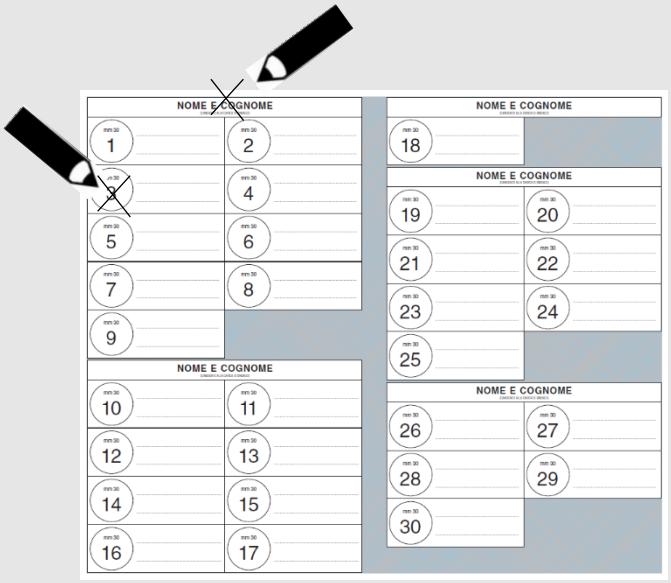

Figura 7

L'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco preferito e su un simbolo di una delle liste collegate.
Il voto è attribuito al candidato sindaco e alla lista votati.

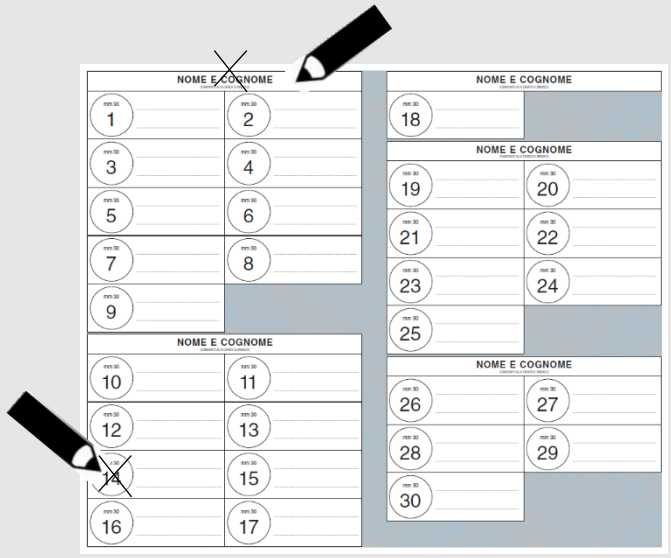

Figura 8 – voto disgiunto

L'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco preferito e sul simbolo di una delle liste collegate ad un altro candidato sindaco.
Il voto è attribuito al candidato sindaco ed alla lista votati.

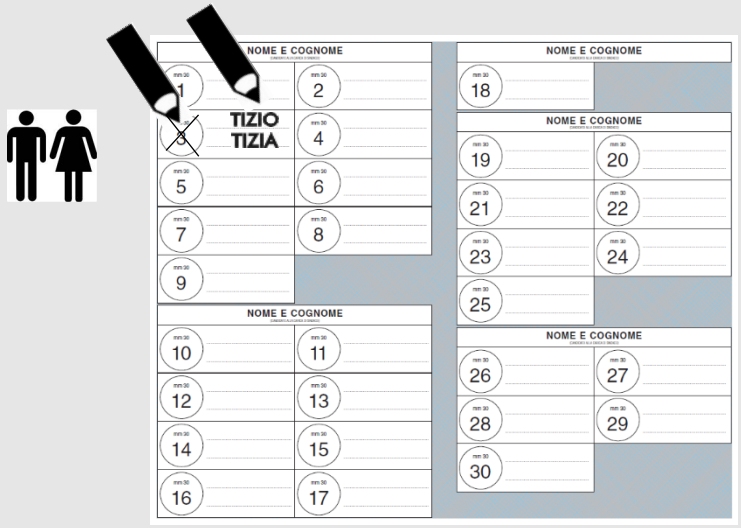

Figura 9

L'elettore traccia un segno sul simbolo di una delle liste e scrive a fianco (sulle righe) fino a due cognomi dei candidati alla carica di consigliere preferiti appartenenti alla lista votata.
Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati a consigliere aventi diverso genere, pena l'annullamento della seconda preferenza.
Il voto è attribuito alla lista ed ai candidati votati, nonché al candidato sindaco collegato.

EVENTUALE 2° TURNO DI VOTAZIONE IL 28 E 29 MAGGIO 2023 (BALLOTTAGGIO)

L'elettore può esprimere il suo voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco prescelto sotto il quale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate (**figura 10**).

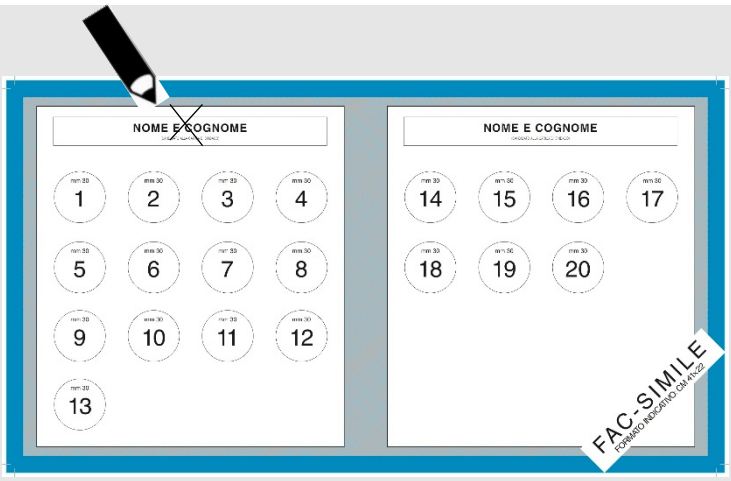

Figura 10

L'elettore traccia un segno sul nome e cognome del candidato sindaco preferito.
Il voto è attribuito al candidato sindaco.

4.2.3 La validità del voto espresso

In generale, si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

In particolare, le **schede votate** sono da ritenersi **nulle** nei seguenti casi:

- la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo chiaro che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- la scheda non è conforme al modello previsto dalla legge (Decreto del Ministro dell'Interno 24 gennaio 2014 e tabelle allegate) oppure su di essa non è apposta la firma dello scrutatore e/o il bollo della sezione;
- l'elettore ha manifestato il voto in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituiscono, ad esempio, **casi** di **nullità**:

- porre il segno di voto sui nomi di più di un candidato a sindaco;
- porre il segno di voto sui contrassegni di più di una lista di candidati consiglieri, senza esprimere alcun voto di preferenza o esprimendo preferenze per candidati di più liste;
- avere messo il segno di voto contemporaneamente sia per un candidato a sindaco sia per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco (cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);
- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome, o il nome e cognome, del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome, o il nome e cognome, del candidato preferito in modo chiaro, sì da distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- avere scritto il cognome, o il nome e cognome, di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata (in tal caso è nulla la preferenza);
- avere espresso i voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero stabilito dalla legge per il comune (una preferenza nei comuni fino a 5.000 abitanti, due negli altri comuni: sono nulle le preferenze espresse in eccedenza).
- avere espresso preferenze senza rispettare le disposizioni sulla parità di genere (in tal caso è nulla la seconda preferenza).

La **nullità** del **voto** espresso per un **candidato** alla carica di **sindaco determina** la **nullità** sia del voto di lista sia del voto di preferenza espressi nella scheda.
La **nullità** dei **voti** di **preferenza** non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista e, conseguentemente, per il voto al candidato sindaco.

Sono, comunque, **efficaci** le **preferenze** espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
Sono **inefficaci** le **preferenze** per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti, oltre che per il candidato sindaco collegato (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto "disgiunto", cioè abbia votato per un candidato sindaco non collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati).
Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto verrà attribuito alla lista, cui appartengono i candidati indicati (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto "disgiunto", cioè abbia votato per un candidato sindaco non collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati).

Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è possibile avere schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco, quando l'espressione di voto, sebbene univoca per il candidato, non sia altrettanto univoca per una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale (collegata o meno al candidato sindaco prescelto). Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, infatti, l'elettore può anche esprimere un voto disgiunto: dopo aver votato per un determinato candidato sindaco, può altresì votare per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco.

Possono costituire casi di nullità del voto di lista, dopo che l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per un candidato sindaco, a titolo d'esempio:

- l'aver tracciato un altro segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui;
- l'aver tracciato due o più altri segni di voto su diversi contrassegni di lista, appartenenti o meno allo schieramento di liste collegate al candidato sindaco prescelto.

5. OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

5.1. Il voto e lo scrutinio

Sabato 13 maggio 2023 — 16.00 — **INSEDIAMENTO SEGGI** (paragrafo 2.6.5.)

14 e 15 maggio 2023

1° turno di votazione

Si vota nelle giornate di **DOMENICA** dalle ore 7 alle ore 23 e **di LUNEDÌ** dalle ore 7 alle ore 15

ELETTORE AL VOTO
DOMENICA 14 MAGGIO 2023

LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023

SCRUTINIO

Per le consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023, le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione del lunedì e l'accertamento del numero dei votanti definitivi.
Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio (art. 13, d.P.R. n. 132/1993).

28 e 29 maggio 2023

2° turno di votazione

Si svolgerà il ***ballottaggio*** nei comuni che **non hanno eletto il sindaco al 1° turno.**

5.1.1. Il voto degli elettori residenti all'estero

Entro il 20° giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni dovranno provvedere a trasmettere ai propri elettori residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), con il mezzo postale più rapido, le **cartoline-avviso** recanti l'indicazione della data di svolgimento delle elezioni amministrative, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare la tessera elettorale personale (ove non abbia già provveduto) presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio (paragrafo 2.9.) per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale (articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

È il Poligrafico e Zecca dello Stato italiano (IPZS) che provvede alla consegna delle cartoline-avviso alle Prefetture- UU.TT.G., che, a loro volta, ne curano l'immediata distribuzione ai comuni ove si svolgeranno le consultazioni, in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero.

Gli elettori dovranno recarsi al voto nella sezione del comune in cui sono iscritti.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 11, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, come sostituito dall'art.6 della l. n.15/1992

Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.
La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente Autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui Anagrafe degli Italiani residenti all'estero l'elettore è iscritto.
Il sindaco, per il tramite della Autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata. L'accoglimento delle domande produce la conseguente iscrizione nell'A.I.R.E. del comune. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

Fac-simile cartolina-avviso

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI .....
Provincia di .....
Al ..... Sig. .....
(.....)

Modello n. 17/COM
CARTOLINA-AVVISO
da inviare agli elettori residenti all'estero
ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 14 E LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023
EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DOMENICA 28 E LUNEDÌ 29 MAGGIO 2023

Nei giorni di **DOMENICA 14 MAGGIO E LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023** si svolgerà in questo Comune l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Inoltre, nei giorni di **DOMENICA 28 MAGGIO E LUNEDÌ 29 MAGGIO 2023** si svolgerà l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco.

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO, IN ENTRAMBI I TURNI, LA DOMENICA, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23, E IL LUNEDÌ, DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.

La S.V., per votare, dovrà esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale; qualora non ne sia già in possesso, dovrà recarsi in Comune a ritirarla.

Questa cartolina-avviso dà diritto alle agevolazioni di viaggio concesse agli elettori. Al ritorno, il biglietto di viaggio dovrà essere esibito insieme alla tessera elettorale personale munita del timbro della sezione nella quale la S.V. avrà votato.

Per ritirare la tessera elettorale personale presso il Comune e per ottenere le agevolazioni di viaggio, con la presente cartolina-avviso dovrà essere esibito il passaporto o un altro documento di riconoscimento.

Valido per il rilascio sul percorso F.S. di un biglietto A/R ridotto
Valid for a reduced-rate round-trip Italian Railway ticket
Valable pour un billet d'aller retour tarif réduit
Gültig für einen auf F.S. Strecken ermässigte Fahrkarte

Bollo del Comune

IL SINDACO

5.2. L'elettore al seggio

ELETTORE

L'elettore, prima di recarsi al seggio, deve controllare se nella tessera elettorale sono rimasti spazi per la certificazione del voto. In caso contrario, dovrà recarsi con la tessera all'Ufficio elettorale del comune di residenza per ritirarne una nuova.

ELETTORE

L'elettore deve recarsi nel seggio, il cui numero ed indirizzo è stampato sulla tessera elettorale personale, munito di idoneo documento di identificazione (carta di identità/documento equipollente).

ELETTORE

L'elettore, all'entrata nel seggio, deve consegnare la tessera elettorale (o l'attestazione del sindaco) ed il documento di identità ai membri del seggio stesso - i quali verificheranno la sua presenza nelle liste elettorali e che non abbia già votato - depositando qualunque apparecchiatura che riproduca fotografie e filmati (smartphone, fotocamere, altro).

ELETTORE

VOTO ASSISTITO (paragrafo 5.2.5.)
L'elettore con impedimenti fisici, che non consentono di esprimere autonomamente il voto, può chiedere di essere accompagnato in cabina da un altro elettore. Per evitare che per ogni consultazione si debbano produrre dei certificati medici, è possibile richiedere che sulla tessera elettorale personale venga messo un timbro che attesti la permanenza di tale impedimento.

SEGGIO

L'elettore riceverà una matita copiativa e la scheda di votazione con l'indicazione del numero di cabina nella quale recarsi per esprimere in segreto il voto.

ELETTORE

L'elettore, al termine dell'espressione del voto, deve consegnare al presidente di seggio la scheda chiusa e la matita. Successivamente deve ritirare la tessera elettorale munita del timbro che certifica il voto, il documento di identità ed eventualmente l'apparecchiatura depositata.

SEGGIO

Oltre all'elettore, nel seggio possono esprimere il voto il presidente, il segretario, gli scrutatori e i rappresentanti di lista del seggio stesso nonché i membri delle Forze dell'ordine in servizio al seggio, se non hanno già votato nel rispettivo seggio del comune di residenza (paragrafo 5.2.1.)

Identificazione degli elettori ai seggi, sprovvisti di documento di riconoscimento, mediante l'esibizione della ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica

Al fine di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti la consultazione elettorale, hanno presentato richiesta della carta d'identità elettronica (CIE), è da ritenere che la ricevuta della CIE – in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce – risponda ai requisiti del *documento di riconoscimento* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del d.P.R. n. 445/2000.

In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale (articolo 29, comma 1, legge n. 104/1992) paragrafo 5.2.6.

L'elettore non può entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).

5.2.1. Il voto dei componenti del seggio elettorale, degli addetti alla sicurezza del seggio medesimo e dei naviganti (aviatori e marittimi)

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, il presidente, gli scrutatori e il segretario votano nella sezione elettorale (seggio) presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune.

I rappresentanti di lista votano nella sezione presso la quale esercitano il proprio compito purché siano iscritti nelle liste degli elettori del comune.

I naviganti votano nella sezione elettorale del comune di cui sono elettori.

Tutti i soggetti dovranno esibire la propria tessera elettorale per verificare che non abbiano già votato in un'altra sezione elettorale (seggio).

5.2.2. Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione (tra il 4 aprile e il 24 aprile 2023), quanto segue:

- un'espressa dichiarazione in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;

- un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione (30 marzo 2023), che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio

2006, n. 22, e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 7 maggio 2009, n. 46, riportante l'esatta formulazione: "*… con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali*".

I comuni, nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, **dovranno organizzare il servizio di accompagnamento** dei **componenti dei seggi** presso l'abitazione di tali elettori, utilizzando possibilmente gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.

La domanda di ammissione al voto domiciliare vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale ***ballottaggio*** (2° turno).

5.2.3. Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità

- *Gli elettori degenti in ospedali e case di cura*

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune, previa esibizione della tessera elettorale.

Tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura (paragrafi 2.6.2; 2.6.3.; 2.6.4.) e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

La predetta dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (11 maggio 2023).

- *Gli elettori ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità*

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'Ufficio distaccato di sezione o "**seggio volante**" (paragrafo 2.6.4.), secondo le modalità previste dalla normativa vigente, concordando, possibilmente, con le strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, l'orario di raccolta del voto.

5.2.4. Il voto dei detenuti

I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva (articolo 8 della legge n. 136/1976).

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un **seggio speciale** (paragrafo 2.6.3.).

Il detenuto deve, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (11 maggio 2023), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, far pervenire al sindaco del comune una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, rilascia immediatamente all'interessato, anche per telegramma o con altro mezzo equivalente, l'attestazione sul riconoscimento del diritto di esercitare il voto e l'avvenuta inclusione in appositi elenchi che dovranno essere consegnati ai rispettivi presidenti di seggio della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione.
Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500 (articolo 9, undicesimo comma, legge n. 136/1976), la **Commissione elettorale circondariale**, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione** (12 maggio 2023) ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Gli **agenti di custodia** del luogo di reclusione o custodia preventiva possono esprimere il voto presso qualsiasi sezione del comune di cui sono elettori, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti per il voto dei detenuti.

5.2.5. Il voto assistito

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto al seggio, possono richiedere al comune di iscrizione elettorale l'**annotazione permanente del diritto al voto assistito**, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni (articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 2003, n. 17)

Tale annotazione evita all'elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito certificato medico.

Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina:

- **non vedenti;**
- **amputati delle mani;**
- **affetti da paralisi;**
- **elettori con gravi impedimenti fisici nell'espressione materiale del voto.**

L'impedimento deve essere dimostrato con la **documentazione sanitaria** rilasciata gratuitamente dall'Azienda sanitaria locale (ASL) che certifica l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.

Per gli **elettori non vedenti**, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le **unità sanitarie locali**, nei 3 giorni antecedenti quello di votazione, **garantiscono** in ogni comune la **disponibilità** di un adeguato numero di **medici autorizzati** per il rilascio dei certificati di accompagnamento (art. 29, comma 2, l. n. 104/1992), nonché dell'attestazione medica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 come modificato dall'articolo 8 della legge 4 agosto 1993, n. 277, per il voto nelle sezioni prive di barriere architettoniche da parte degli elettori diversamente abili.

Per la domanda per la richiesta di voto assistito consultare l'Ufficio elettorale comunale.

Gli elettori **esprimono** il voto con l'**assistenza** di un elettore della propria famiglia o, in mancanza di esso, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro **sia iscritto** nelle **liste elettorali** in un qualsiasi comune del territorio nazionale.

Modalità per l'accompagnatore

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del presidente del seggio, nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito, scrivendo, di norma, la parola "*Accompagnatore*" (con data e sigla del presidente), senza apporre il bollo della sezione.
Il presidente, prima di consegnare le schede, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto nella medesima elezione la funzione di accompagnatore.
Il presidente deve, inoltre, accertarsi, che l'elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.

5.2.6. Il voto degli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, **se la sede della sezione elettorale** nella quale è iscritto l'elettore non deambulante **non è accessibile mediante sedia a rotelle**, il medesimo può esercitare il diritto di voto **in un'altra sezione del proprio comune ubicata in una esente da barriere architettoniche.**
Ciascun comune cura la **pubblicizzazione**, con il mezzo ritenuto idoneo, sia dell'elenco di tali sezioni sia dei servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto di tali elettori.

Le sedi e le sezioni elettorali esenti da tali barriere sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, dall'apposito simbolo [articolo 2, legge n. 15/1991, e Allegato A, d.P.R. n. 384/1978].

Per accedere ad una sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante deve esibire la tessera elettorale e una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale (anche ricevuta in precedenza per altri scopi); in alternativa a questa, una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita al presidente del seggio risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (articolo 1, legge n. 15/1991, modificato dall'articolo 8, comma 1, legge n. 277/1993).

Se l'elettore non deambulante è anche affetto da disabilità per la quale è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto, può recarsi al seggio a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia.

5.3. Lo scrutinio del voto espresso

Terminate le operazioni di voto alle ore 15:00 di lunedì 15 maggio 2023, dopo aver calcolato il numero definitivo dei votanti, iniziano le operazioni di scrutinio (articolo 59 e seguenti del T.U. n. 570/1960) da parte di tutti gli Uffici elettorali di sezione, alle quali possono assistere:

- i rappresentanti di lista;
- gli elettori della sezione;
- gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- tutte quelle persone, infine, che svolgono incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede, il presidente (articoli 63, primo e secondo comma, e 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960):

- sorteggia il nome dello scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna una alla volta e spiegarle;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti ai candidati alla carica di sindaco, i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella apposita cassetta o scatola.

Le operazioni di scrutinio devono svolgersi senza alcuna interruzione e concludersi entro 12 ore dal loro inizio.

Se per cause di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possono essere ultimate entro il termine prescritto, le medesime saranno completate dall'**Adunanza dei presidenti delle sezioni**, per le elezioni nei **comuni fino a 15.000 abitanti**, e dall'**Ufficio centrale**, per le elezioni nei comuni con popolazione **superiore a 15.000 abitanti**.

5.4. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno

I dati ufficiosi sul voto di ciascun comune affluiranno al Ministero dell'interno attraverso la rete con le Prefetture-UTG interessate e/o direttamente dai comuni tramite il Sistema Informativo Elettorale (S.I.EL.).

- *Votanti*

  Per 1° turno di votazione (14 e 15 maggio 2023) e per il *ballottaggio* (28 e 29 maggio 2023) ogni comune dovrà comunicare i dati sull'affluenza alle urne, sia nel corso della votazione sia alla chiusura delle operazioni di voto:

  DOMENICA 14 maggio 2023/28 maggio 2023

  - notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) delle ore 12.00;
  - notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) delle ore 19.00;
  - notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) delle ore 23.00;

  LUNEDÌ 15 maggio 2023/29 maggio 2023

  - notizie sul dato assoluto dei votanti alle ore 15.00 cioè alla chiusura delle operazioni di votazione, distinti in uomini, donne e totale.

- *Scrutini*

  Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

  Per ogni comune verranno effettuate comunicazioni concernenti:
  - il numero delle sezioni scrutinate;
  - il numero dei votanti, distinti in uomini e donne;
  - il numero delle schede bianche;
  - il numero delle schede nulle;
  - il numero delle schede che contengono i voti contestati e non attribuiti ai candidati;
  - il numero di voti validi attribuiti a ciascun candidato a sindaco;
  - il totale dei voti validi attribuiti a tutti i candidati a sindaco;
  - il numero dei voti validi a solo sindaco espressi per ciascun candidato a sindaco;
  - il totale dei voti attribuiti soltanto per i candidati a sindaco;
  - il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista;
  - il totale dei voti ottenuti da tutte le liste.

  Dovranno essere effettuate più comunicazioni parziali, sempre comprensive dei dati già trasmessi e sino alla trasmissione dei risultati ufficiosi complessivi di tutte le sezioni.

  Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

  Saranno effettuate le seguenti comunicazioni:
  - il numero delle sezioni scrutinate;
  - il numero dei votanti, distinti in uomini e donne;
  - il numero delle schede bianche;
  - il numero delle schede nulle;
  - il numero delle schede che contengono i voti contestati e non attribuiti ai candidati;
  - il numero dei voti validi espressi per ciascun candidato a sindaco;
  - il totale dei voti validi attribuiti a tutti i candidati a sindaco.

  Potranno essere trasmessi anche i risultati parziali.
  Non si acquisiscono i risultati delle liste, in quanto i voti ad esse relativi sono desunti direttamente da quelli dei candidati alla carica di sindaco collegati.

5.4.1. Lo schema del flusso dei dati

DOMENICA 14 e LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023 (1° TURNO)
DOMENICA 28 e LUNEDÌ 29 MAGGIO 2023 (2° TURNO - BALLOTTAGGIO)

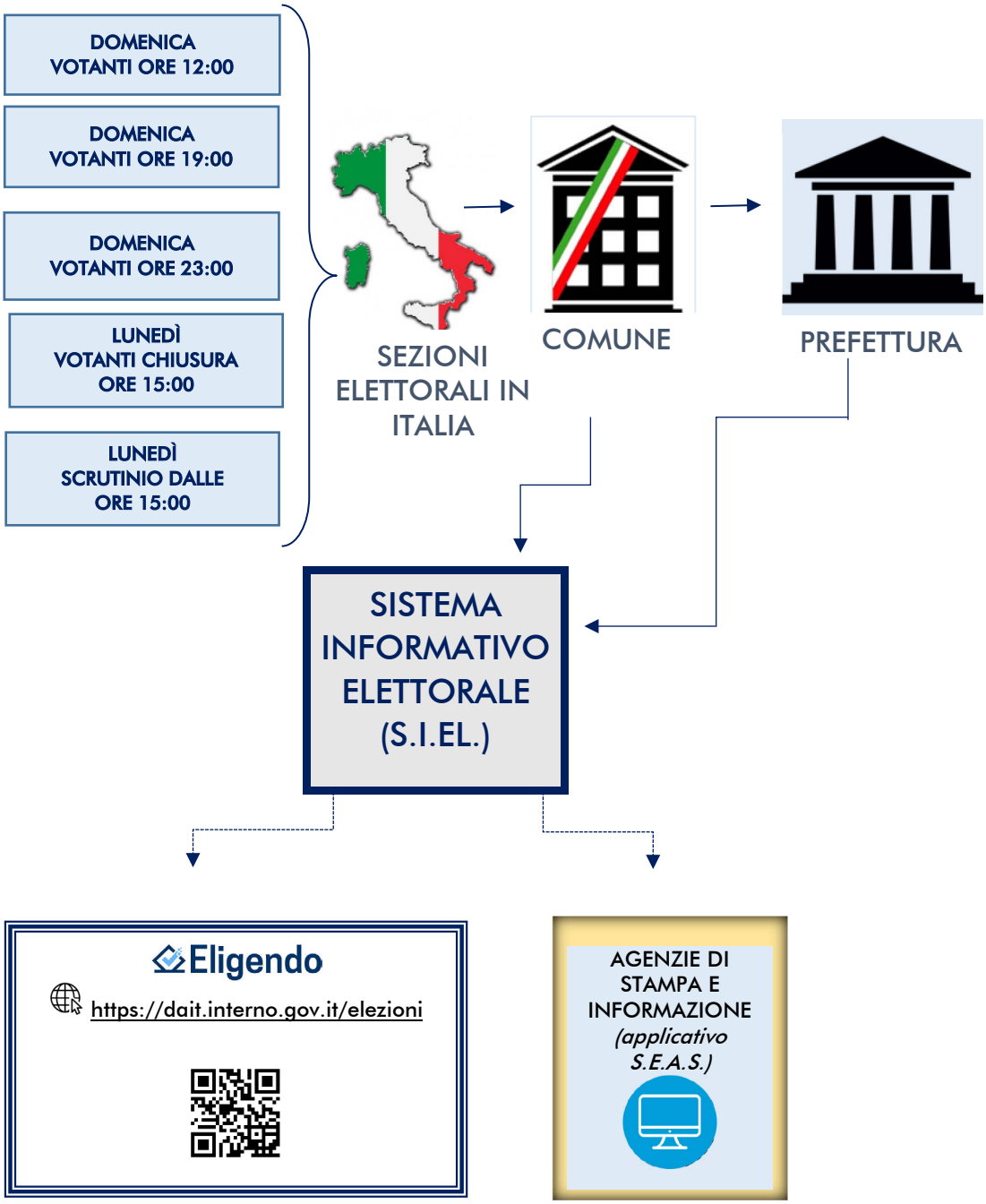

Sarà possibile seguire in tempo reale l'andamento delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di ciascun comune delle regioni a statuto ordinario anche sul dispositivo mobile (smartphone, tablet, acc.) tramite l'apposita app Eligendo **Mobile** sviluppata dal Ministero dell'interno, scaricabile dagli stores Apple "*iTunes*" e Android "Google Play":

Download on the App Store https://itunes.apple.com/it/app/eligendo-mobile/id1335979826?mt=8

ANDROID APP ON Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ministeroInterno.appElettorale&hl=en_US

5.5. L'attribuzione dei seggi

5.5.1. Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco.
Alla **lista** collegata al candidato **sindaco** risultato **eletto**, vengono attribuiti i **due terzi** dei **seggi** del consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi, mentre i restanti seggi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.
In particolare, si divide la *cifra elettorale* di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, ..., fino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si scelgono, fra i quozienti ottenuti, disposti in una graduatoria in ordine decrescente, i più alti in numero pari a quello dei seggi da assegnare (*Metodo d'Hondt*).

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore *cifra elettorale*. A parità di quest'ultima si procede per sorteggio.

Per individuare gli **eletti** alla carica di **consigliere**, i candidati, all'interno di ciascuna lista di appartenenza, sono disposti in una graduatoria decrescente secondo la rispettiva *cifra individuale*, costituita dalla *cifra di lista* aumentata del totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato.
A parità di cifra, viene **proclamato** eletto il candidato **consigliere** secondo l'ordine di presentazione nella lista di appartenenza.

Il **primo seggio** di ciascuna delle liste di minoranza è **attribuito** al **candidato** sindaco **collegato non eletto.**

5.5.2. Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

L'attribuzione dei seggi al consiglio comunale, a cura dell'Ufficio centrale, viene effettuata con l'assegnazione del ***premio di maggioranza*** alla lista o al gruppo di liste collegate (*coalizione*) al candidato sindaco proclamato eletto (paragrafo 1.5.2.).

A ciascuna lista o gruppo di liste collegate i seggi sono assegnati proporzionalmente con il *metodo d'Hondt*, dividendo la *cifra elettorale* di ciascuna lista o gruppo di liste

collegate successivamente per 1, 2, 3, ..., fino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire, scegliendo, fra i quozienti ottenuti, i più alti in numero uguale ai consiglieri da eleggere, disposti in una graduatoria in base ai risultati in ordine decrescente.

A ciascuna lista o gruppo di liste, saranno assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti appartenenti, compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio viene attribuito alla lista, o gruppo di liste, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (maggiore *cifra elettorale di lista*). A parità di quest'ultima si procede per sorteggio.

Successivamente, i seggi assegnati a ciascun gruppo di liste collegate si ripartiscono al suo interno tra le singole liste utilizzando, anche in questo caso, il *metodo d'Hondt* e cioè dividendo la cifra elettorale di ogni singola lista per 1, 2, 3, 4, ..., fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al gruppo di liste e individuando i quozienti più alti e quindi i seggi spettanti a ciascuna lista.

Nel caso di assegnazione del ***premio di maggioranza***, i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate utilizzando sempre il *metodo d'Hondt*.

Vengono prima **proclamati consiglieri** i candidati a sindaco non eletti collegati a ciascuna **lista** o **gruppo di liste** che abbia ottenuto almeno **un seggio**.

Il **seggio** riservato al **candidato sindaco eletto consigliere** verrà **sottratto** dal numero complessivo dei **seggi** a disposizione della lista o del gruppo di liste.

Vengono successivamente **proclamati consiglieri** i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive *cifre individuali* costituite dalla *cifra di lista* (somma dei voti validi ottenuti dalla lista in tutte le sezioni elettorali del comune nel quale si è presentata) aumentata dei voti validi di preferenza ottenuti.
In caso di **parità**, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

5.6. La proclamazione degli eletti

- *Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti con una sola sezione elettorale*

  Compiuto lo scrutinio, il **presidente** della sezione interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, mettendo a verbale i motivi di ineleggibilità, eventualmente denunziati nei confronti di alcuno dei candidati.
  Il **presidente** dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale, e **proclama** gli **eletti** (articolo 66 del T.U. n. 570/1960).

- *Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti con più di una sezione elettorale*

  Effettuato il riepilogo dei voti, il **presidente** dell'**Adunanza dei presidenti delle sezioni** prende nota nel verbale delle eventuali cause di ineleggibilità nei confronti del candidato sindaco da proclamare eletto e, prima di procedere alla sua proclamazione, verifica – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso - che non sia sopravvenuta o non sia stata accertata nei suoi confronti, anche successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012.

Qualora il suddetto accertamento abbia esito positivo e sia stata individuata una condizione di incandidabilità, l'**Adunanza** procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, d.lgs. n. 235 del 2012, alla dichiarazione di **mancata proclamazione**.

L'**Adunanza proclama eletto** alla carica di **sindaco** il candidato che ha ottenuto, a norma dell'articolo 71, comma 6, del T.U. n. 267/2000, il maggior numero di voti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'articolo 41, comma 1, del medesimo testo unico.

Le operazioni dell'**Adunanza** proseguono per determinare la *cifra elettorale di lista* e la *cifra individuale dei candidati* alla carica di consigliere comunale, procedendo con le operazioni descritte nel paragrafo 5.5.1.

L'**Adunanza**, dopo aver determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista e, tenendo conto sia della disposizione secondo la quale il **primo seggio** spettante a ciascuna **lista** di **minoranza** deve essere attribuito al **candidato** alla carica di **sindaco** collegato alla lista medesima (articolo 71, comma 9, terzo periodo, TUOEL) e sia della graduatoria dei candidati delle singole liste, **proclama eletti consiglieri comunali** (previa verifica delle condizioni di incandidabilità e salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, TUOEL), **i primi candidati** alla carica di consigliere compresi nelle graduatorie anzidette sino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista.

La **proclamazione** deve avvenire anche se siano state denunziate cause di ineleggibilità, ma non può aver luogo nel caso in cui siano state rilevate condizioni di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del d.lgs. n. 235/2012.

Successivamente l'**Adunanza**, per ciascuna delle liste concorrenti, **forma** l'**elenco** dei **candidati** alla carica di **consigliere comunale non eletti**, riportandoli in appositi prospetti nei quali gli stessi vengono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali **elenchi** serviranno per procedere alla eventuale **sostituzione** dei **consiglieri comunali** dichiarati **ineleggibili** a norma dell'articolo 41, comma 1, TUOEL e alle surrogazioni che si verificheranno durante il mandato elettivo del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo testo unico.

GAZZETTA UFFICIALE

Articolo 6, comma 2, d.l. 41/2022 convertito dalla l. 84/2022

Articolo 2, comma 7ter, d.l. 198/2022 convertito dalla l. 14/2023

Per gli anni 2022 e 2023, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 71, comma 10, TUOEL in caso di ammissione e di votazione di **un solo candidato** alla carica di **sindaco** e di una sola lista, sono **eletti** tutti i candidati **consiglieri** appartenenti alla **lista** ed il candidato a **sindaco** ad essa **collegato**, purché la **lista** abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al **50%** dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al **40%** degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Qualora non siano raggiunte tali percentuali, **l'elezione è nulla**.

Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune **non si tiene** conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero **(AIRE)** che non esercitano il diritto di voto.

➢ *Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

L'**Ufficio centrale** procede al riepilogo dei voti riportati nel comune da ciascun candidato alla carica di sindaco in tutti gli uffici elettorali di sezione e **proclama eletto** a **sindaco** il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, salve le condizioni di incandidabilità e le definitive decisioni del consiglio comunale a termini dell'articolo 41, comma 1, del TUOEL (articolo 72, comma 4, TUOEL).

Dopodiché, l'**Ufficio centrale** determina la ***cifra elettorale*** ottenuta da ciascuna **lista** o da ciascun gruppo di liste collegate in tutti gli uffici elettorali di sezione del comune nonché la ***cifra individuale*** di ciascun **candidato** alla carica di **consigliere comunale** compreso nelle singole liste, calcolata sommando il totale di voti di preferenza con la cifra elettorale della lista alla quale il candidato appartiene.

L'**Ufficio centrale** forma, quindi, la **graduatoria** dei **candidati** alla carica di **consigliere** di ogni lista in base alla rispettiva cifra individuale tenendo presente che, a parità di ***cifra individuale***, la precedenza è determinata dall'ordine di presentazione nella lista (articolo 73, comma 12, TUOEL).

Dopo aver determinato il numero dei seggi di consigliere comunale da attribuire a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto, procedendo con le operazioni già descritte al paragrafo 5.5.2., l'**Ufficio centrale proclama eletti** alla carica di **consigliere comunale** (previa verifica delle condizioni di incandidabilità e salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, TUOEL) in primo luogo i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio e, successivamente, i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nelle graduatorie anzidette, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista (articolo 73, commi 11 e 12, TUOEL).

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 61, testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960

Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, il sindaco neo-eletto, all'esito del 1° turno di votazione o eventualmente del turno di ballottaggio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli interessati.
A tal fine, predisporrà il manifesto recante i risultati delle elezioni con i nominativi dei proclamati eletti alla carica di consigliere comunale, distinti per lista e gruppo di liste, procedendo alla pubblicazione sull'albo pretorio online ed all'affissione, in formato cartaceo, in più luoghi del territorio comunale.

6. DATI SUGLI ENTI INTERESSATI AL VOTO

6.1. Elenco dei comuni capoluogo al voto

Comune capoluogo	Popolazione legale (censimento permanente al 31/12/2021)
Ancona	98.402
Brescia	195.906
Brindisi	83.317
Imperia	41.960
Latina	127.861
Massa	66.498
Pisa	89.002
Siena	53.062
Sondrio	21.192
Teramo	51.849
Terni	107.165
Treviso	84.452
Vicenza	110.293
TOTALE	1.130.959

6.2. Elenco dei comuni al voto nelle regioni a statuto ordinario

La popolazione è riferita al censimento permanente al 31 dicembre 2021 e pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 (d.P.R. 20 gennaio 2023).
Gli elettori si riferiscono alla revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni (articolo 32, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967) e sono comprensivi di quelli residenti all'estero.

Sono evidenziati in **grassetto** i comuni capoluogo di provincia.
Sono contraddistinti con l'**asterisco** (*) i comuni il cui consiglio viene rinnovato per motivi diversi dalla scadenza naturale (vedi tabella paragrafo 6.3.1.).

Per i comuni con l'indicazione "Non presentate liste di candidati" e "Non ammesse liste di candidati", il Prefetto provvede all'amministrazione a mezzo di un commissario e le elezioni si svolgono nel primo turno elettorale utile (art. 85, T.U. n. 570/1960).

- *Piemonte*

ALESSANDRIA	Popolazione	Elettori
NOVI LIGURE*	27.449	22.280
CASSANO SPINOLA	1.825	1.560
ALLUVIONI PIOVERA	1.616	1.341
FUBINE MONFERRATO	1.577	1.447
MONTALDO BORMIDA	608	583
MOLINO DEI TORTI	565	601
FRANCAVILLA BISIO	506	469
GUAZZORA*	292	228
MALVICINO	79	70
TOTALE	**34.517**	**28.579**

ASTI	Popolazione	Elettori
MONTIGLIO MONFERRATO	1.516	1.231
MONASTERO BORMIDA	872	703
ALBUGNANO*	498	443
CINAGLIO	423	376
MORANSENGO - TONENGO*	397	362
MARANZANA*	230	189
CASTELLETTO MOLINA*	143	133
TOTALE	**4.079**	**3.437**

BIELLA	Popolazione	Elettori
MASSERANO	1.916	2.363
MEZZANA MORTIGLIENGO	495	498
TERNENGO	260	247
TOTALE	**2.671**	**3.108**

CUNEO	Popolazione	Elettori
VILLANOVA MONDOVI'	5.819	4.866
VICOFORTE*	3.168	2.711
VEZZA D'ALBA*	2.352	1.861
SAN MICHELE MONDOVI'	1.810	1.482
VERNANTE	1.104	992
MURELLO	937	993
COSSANO BELBO	901	987
MONTALDO ROERO*	862	731
ACCEGLIO	157	154
ALTO	142	153
CASTELNUOVO DI CEVA	102	230
BERGOLO	55	114
CASTELMAGNO	53	85
TOTALE	**17.462**	**15.359**

NOVARA	Popolazione	Elettori
BOCA	1.131	949
AMENO	Non presentate liste di candidati	
MIASINO	811	797
LANDIONA	537	478
TOTALE	**2.479**	**2.224**

TORINO	Popolazione	Elettori
ORBASSANO	23.044	19.466
IVREA	22.604	19.469
PIANEZZA*	15.449	12.695
BUSSOLENO*	5.652	4.962
TRANA*	3.813	3.312
MATHI	3.777	3.216
BIBIANA	3.378	2.562
SCALENGHE	3.244	2.577
RIVAROSSA	1.548	1.324
LAURIANO	1.401	1.416
SCARMAGNO	802	674
ROURE	765	689
PEROSA CANAVESE	525	439
NOVALESA	516	445
SALERANO CANAVESE	458	383
CHIALAMBERTO	344	298
QUAGLIUZZO	333	261
TOTALE	**87.653**	**74.188**

VERBANO-CUSIO-OSSOLA	Popolazione	Elettori
OMEGNA*	14.503	12.975
VILLADOSSOLA	6.233	5.688
GIGNESE	Non ammesse liste di candidati	
CESARA	597	543
CALASCA-CASTIGLIONE	567	524
BELGIRATE*	498	434
BOGNANCO	191	260
TOTALE	**22.589**	**20.424**

VERCELLI	Popolazione	Elettori
TRINO	6.692	5.520
SERRAVALLE SESIA	4.751	3.673
LIVORNO FERRARIS	4.180	3.576
CARESANA	1.057	760
CELLIO CON BREIA	940	805
LENTA	795	691
LIGNANA	529	441
SCOPELLO	372	316
BALOCCO	217	180
ALTO SERMENZA	145	136
PILA	144	116
COLLOBIANO	86	68
TOTALE	**19.908**	**16.282**

- *Lombardia*

BERGAMO	Popolazione	Elettori
CAPRIATE SAN GERVASIO	8.190	6.304
MAPELLO	6.878	5.625
PALADINA	3.976	3.368
CASNIGO	3.075	2.638
FORESTO SPARSO*	3.053	2.521
SERINA	2.051	2.062
VILLA D'OGNA	1.782	1.525
PIANICO	1.436	1.064
OLTRE IL COLLE	980	1.034
AVIATICO	575	496
PIAZZOLO	87	88
TOTALE	**32.083**	**26.725**

BRESCIA	Popolazione	Elettori
BRESCIA	195.906	147.916
OSPITALETTO	14.663	10.717
MANERBIO	13.163	10.209
TOSCOLANO - MADERNO	7.550	6.325
CASTELCOVATI	6.785	4.726
TRENZANO	5.470	4.248
SAN ZENO NAVIGLIO	4.704	3.624
OFFLAGA	4.117	3.329
MALONNO	3.030	2.948
BORNO	2.479	2.149
BERZO INFERIORE	2.447	2.048
SOIANO DEL LAGO	1.949	1.610
PONTE DI LEGNO	1.747	1.639
MILZANO	1.723	1.337
AGNOSINE	1.622	1.646
BERZO DEMO*	1.525	1.412
BARGHE	1.138	907
TOTALE	**270.018**	**206.790**

COMO	Popolazione	Elettori
MOZZATE	8.677	6.915
CERNOBBIO	6.402	6.049
LURAGO D'ERBA	5.405	4.463
BULGAROGRASSO	4.002	3.318
CENTRO VALLE INTELVI	3.573	2.844
CARLAZZO	3.144	2.517
SAN SIRO	1.693	1.974
BRUNATE*	1.623	1.442
LAGLIO	899	830
DOSSO DEL LIRO*	236	205
MONTEMEZZO	220	183
TOTALE	**35.874**	**30.740**

CREMONA	Popolazione	Elettori
VAILATE*	4.600	3.690
VAIANO CREMASCO	3.554	2.800
TRESCORE CREMASCO	2.794	2.233
ROBECCO D'OGLIO*	2.249	1.928
CAPERGNANICA	2.148	1.778
MOTTA BALUFFI*	796	1.020
TICENGO*	417	400
TOTALE	**16.558**	**13.849**

LECCO	Popolazione	Elettori
CALOLZIOCORTE	13.507	11.129
ROBBIATE	6.262	4.860
BALLABIO*	4.150	3.356
OLIVETO LARIO	1.199	1.184
VALVARRONE	508	416
TOTALE	**25.626**	**20.945**

LODI	Popolazione	Elettori
MASSALENGO	4.379	3.354
SORDIO	3.387	2.538
BREMBIO*	2.692	2.083
CAVENAGO D'ADDA	2.098	1.659
TURANO LODIGIANO	1.500	1.201
CASTELGERUNDO	1.481	1.136
TOTALE	**15.537**	**11.971**

MANTOVA	Popolazione	Elettori
CASTEL GOFFREDO	12.548	9.296
BORGO MANTOVANO	5.319	4.828
RODIGO	5.153	4.168
CERESARA	2.554	2.123
SAN MARTINO DALL'ARGINE	1.598	1.319
TOTALE	**27.172**	**21.734**

MILANO	Popolazione	Elettori
CINISELLO BALSAMO	74.391	53.730
COLOGNO MONZESE*	46.633	35.533
BRESSO	26.081	20.011
GORGONZOLA	20.949	16.604
ARESE	19.551	16.380
BAREGGIO	17.174	14.061
CERRO MAGGIORE	14.984	12.269
BASIGLIO	8.040	6.786
ZIBIDO SAN GIACOMO	6.837	5.439
CISLIANO	5.031	4.013
BELLINZAGO LOMBARDO	3.809	3.093
CALVIGNASCO	1.222	956
TOTALE	**244.702**	**188.875**

MONZA DELLA BRIANZA	Popolazione	Elettori
SEREGNO	44.825	36.614
BRUGHERIO	34.870	27.919
NOVA MILANESE	23.070	18.047
CARATE BRIANZA	17.788	14.501
COGLIATE	8.459	7.004
LAZZATE	7.699	6.454
MACHERIO	7.449	6.064
TOTALE	**144.160**	**116.603**

PAVIA	Popolazione	Elettori
BORGARELLO	2.662	2.238
PINAROLO PO*	1.688	1.500
PORTALBERA*	1.449	1.158
MEZZANINO	1.320	1.091
SOMMO	1.145	952
CASTELLO D'AGOGNA	1.072	862
ALAGNA	799	708
BOSNASCO	636	567
SAN DAMIANO AL COLLE	629	622
ZERBO*	396	327
NICORVO	277	295
TOTALE	**12.073**	**10.320**

SONDRIO	Popolazione	Elettori
SONDRIO	21.192	18.438
COSIO VALTELLINO	5.482	4.772
TEGLIO	4.410	4.620
ALBOSAGGIA	3.011	2.528
CHIESA IN VALMALENCO	2.350	2.017
GEROLA ALTA	161	153
BEMA	117	139
TOTALE	**36.723**	**32.667**

VARESE	Popolazione	Elettori
LONATE POZZOLO	11.366	9.440
VENEGONO SUPERIORE	7.257	6.304
ANGERA*	5.396	4.795
JERAGO CON ORAGO	5.273	4.488
AZZATE	4.621	3.899
BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO*	3.634	3.113
AGRA	407	357
TOTALE	**37.954**	**32.396**

➢ *Veneto*

BELLUNO	Popolazione	Elettori
PIEVE DI CADORE	3.681	2.989
SOSPIROLO	3.053	2.531
CENCENIGHE AGORDINO	1.243	1.030
CANALE D'AGORDO	1.069	907
TOTALE	**9.046**	**7.457**

PADOVA	Popolazione	Elettori
PIOVE DI SACCO	20.138	16.285
MESTRINO	11.655	9.176
MASERA' DI PADOVA	9.092	7.607
BORGO VENETO	7.053	6.304
SOLESINO	6.810	5.659
CODEVIGO	6.336	5.210
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	6.111	5.034
CASALSERUGO	5.390	4.700
GALZIGNANO TERME	4.301	3.620
MEGLIADINO SAN VITALE	1.819	1.693
TOTALE	**78.705**	**65.288**

ROVIGO	Popolazione	Elettori
ADRIA	18.781	16.796
PORTO TOLLE	9.135	8.219
TRECENTA	2.591	2.327
VILLAMARZANA*	1.148	911
TOTALE	**31.655**	**28.253**

TREVISO	Popolazione	Elettori
TREVISO	84.452	70.689
VEDELAGO	16.554	14.586
SAN BIAGIO DI CALLALTA	12.761	11.178
MOTTA DI LIVENZA	10.661	9.892
MARENO DI PIAVE	9.548	9.107
ISTRANA	9.088	8.361
CASTELLO DI GODEGO	7.112	6.285
NERVESA DELLA BATTAGLIA	6.543	6.406
ARCADE*	4.504	3.937
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	2.783	2.963
TOTALE	**164.006**	**143.404**

VENEZIA	Popolazione	Elettori
SAN DONA' DI PIAVE	41.664	35.344
MARTELLAGO	21.279	18.166
SAN STINO DI LIVENZA	12.720	11.318
PIANIGA	12.237	10.318
TOTALE	**87.900**	**75.146**

VERONA	Popolazione	Elettori
VILLAFRANCA DI VERONA	33.044	26.565
BUSSOLENGO	20.663	16.063
SONA	17.585	14.200
CASTEL D'AZZANO	12.053	9.292
LAZISE	6.849	5.733
SAN MAURO DI SALINE	580	525
FERRARA DI MONTE BALDO*	259	237
TOTALE	**91.033**	**72.615**

VICENZA	Popolazione	Elettori
VICENZA	110.293	88.916
MAROSTICA	13.966	14.019
CHIAMPO	12.534	10.212
ROSSANO VENETO	8.183	7.236
BOLZANO VICENTINO	6.504	5.679
BARBARANO MOSSANO	6.200	5.234
CASTELGOMBERTO	6.132	5.300
QUINTO VICENTINO	5.868	4.941
NOVE*	4.894	4.430
ENEGO	1.554	2.745
TOTALE	**176.128**	**148.712**

- *Liguria*

GENOVA	Popolazione	Elettori
SESTRI LEVANTE	17.607	16.995
CAMOGLI	5.022	5.761
MONTOGGIO	2.008	1.882
TOTALE	**24.637**	**24.638**

IMPERIA	Popolazione	Elettori
IMPERIA	41.960	34.370
VENTIMIGLIA*	23.018	21.457
BORDIGHERA	10.130	9.316
VALLECROSIA	6.727	6.137
PIEVE DI TECO	1.322	952
MONTALTO CARPASIO	502	490
TRIORA	360	268
AURIGO*	337	277
COSIO D'ARROSCIA	175	161
TOTALE	**84.531**	**73.428**

LA SPEZIA	Popolazione	Elettori
SARZANA	21.610	18.453
PORTOVENERE	3.310	3.204
MAISSANA*	583	616
CARRO	514	640
TOTALE	**26.017**	**22.913**

SAVONA	Popolazione	Elettori
ALASSIO	10.168	9.492
CERIALE	5.365	4.554
CARCARE	5.254	4.678
CENGIO	3.293	2.822
SASSELLO	1.747	2.192
LAIGUEGLIA	1.696	1.570
RIALTO	546	674
TOTALE	**28.069**	**25.982**

- *Emilia-Romagna*

BOLOGNA	Popolazione	Elettori
CASTEL D'AIANO*	1.886	1.689
CAMUGNANO	1.804	1.757
TOTALE	**3.690**	**3.446**

FORLÌ-CESENA	Popolazione	Elettori
SARSINA	3.303	2.637
GALEATA	2.438	1.815
TOTALE	**5.741**	**4.452**

MODENA	Popolazione	Elettori
SERRAMAZZONI	8.516	7.035
GUIGLIA	4.049	3.852
CAMPOSANTO	3.261	2.410
POLINAGO	1.582	1.350
TOTALE	**17.408**	**14.647**

PARMA	Popolazione	Elettori
SALSOMAGGIORE TERME	19.906	16.099
SORAGNA*	4.778	4.316
SOLIGNANO	1.701	1.445
TOTALE	**26.385**	**21.860**

PIACENZA	Popolazione	Elettori
CASTELVETRO PIACENTINO	5.242	4.365
ALTA VAL TIDONE	2.906	2.432
CORTE BRUGNATELLA*	535	527
CERIGNALE*	117	185
TOTALE	**8.800**	**7.509**

RAVENNA	Popolazione	Elettori
BAGNARA DI ROMAGNA	**2.405**	**1.806**

REGGIO EMILIA	Popolazione	Elettori
CORREGGIO*	25.008	19.673
CASTELNOVO DI SOTTO	8.385	6.953
SAN POLO D'ENZA	6.146	4.810
BRESCELLO	5.623	4.637
TOTALE	**45.162**	**36.073**

RIMINI	Popolazione	Elettori
GEMMANO	**1.121**	**1.235**

- *Toscana*

AREZZO	Popolazione	Elettori
LATERINA PERGINE VALDARNO	6.447	5.393
CAPOLONA	5.244	4.298
CAPRESE MICHELANGELO	1.355	1.150
TOTALE	**13.046**	**10.841**

FIRENZE	Popolazione	Elettori
CAMPI BISENZIO	47.541	32.508
IMPRUNETA	14.477	11.673
MARRADI	2.891	2.653
TOTALE	**64.909**	**46.834**

GROSSETO	Popolazione	Elettori
MONTE ARGENTARIO	12.040	10.315
GAVORRANO	8.192	6.746
MAGLIANO IN TOSCANA	3.316	2.844
CASTELL'AZZARA*	1.311	1.181
SEMPRONIANO	984	804
TOTALE	**25.843**	**21.890**

LIVORNO	Popolazione	Elettori
RIO	3.315	2.958
CAPRAIA ISOLA	378	404
TOTALE	**3.693**	**3.362**

LUCCA	Popolazione	Elettori
PIETRASANTA	**23.066**	**20.836**

MASSA-CARRARA	Popolazione	Elettori
MASSA	**66.498**	**57.249**

PISA	Popolazione	Elettori
PISA	89.002	72.474
SANTA MARIA A MONTE	13.307	10.796
MONTECATINI VAL DI CECINA	1.669	1.387
TOTALE	**103.978**	**84.657**

PISTOIA	Popolazione	Elettori
PESCIA	19.223	16.336
PONTE BUGGIANESE	8.795	7.351
TOTALE	**28.018**	**23.687**

PRATO	Popolazione	Elettori
POGGIO A CAIANO	**9.956**	**7.374**

SIENA	Popolazione	Elettori
SIENA	**53.062**	**43.364**

- *Umbria*

PERUGIA	Popolazione	Elettori
CORCIANO	21.429	16.934
UMBERTIDE	16.358	12.547
TREVI	8.127	6.888
PASSIGNANO SUL TRASIMENO	5.662	4.837
CANNARA	4.198	3.538
MONTE SANTA MARIA TIBERINA	1.112	967
TOTALE	**56.886**	**45.711**

TERNI	Popolazione	Elettori
TERNI	**107.165**	**87.622**

➢ *Marche*

ANCONA	Popolazione	Elettori
ANCONA	98.402	80.752
FALCONARA MARITTIMA	25.576	20.919
CHIARAVALLE	14.306	11.957
MAIOLATI SPONTINI*	6.097	5.309
OSTRA VETERE	3.141	2.934
MORRO D'ALBA	1.803	1.583
TOTALE	**149.325**	**123.454**

ASCOLI PICENO	Popolazione	Elettori
GROTTAMMARE	15.925	13.394
CASTEL DI LAMA	8.414	6.968
RIPATRANSONE	4.042	3.878
TOTALE	**28.381**	**24.240**

FERMO	Popolazione	Elettori
PORTO SANT'ELPIDIO	25.757	20.039
MONTEGIORGIO	6.407	6.423
ALTIDONA	3.507	2.963
TOTALE	**35.671**	**29.425**

MACERATA	Popolazione	Elettori
SAN GINESIO	3.114	3.440
PENNA SAN GIOVANNI	971	725
GAGLIOLE	523	756
TOTALE	**4.608**	**4.921**

➢ *Lazio*

FROSINONE	Popolazione	Elettori
ANAGNI	20.792	17.395
FERENTINO	20.162	17.562
FIUGGI	10.120	8.548
BOVILLE ERNICA	8.423	7.260
ARPINO	6.799	7.240
AQUINO	4.999	4.398
ATINA	4.129	5.447
AMASENO	4.095	3.576
SERRONE	3.016	2.495
PICO	2.650	2.568
VILLA SANTA LUCIA	2.529	2.191
PIGNATARO INTERAMNA	2.447	2.633
VILLA LATINA	1.156	1.351
FILETTINO	517	466
TOTALE	**91.834**	**83.130**

LATINA	Popolazione	Elettori
LATINA*	127.861	106.603
APRILIA	74.119	56.666
TERRACINA*	44.504	36.759
SONNINO	7.440	5.995
ROCCAGORGA*	4.202	3.638
LENOLA	4.072	3.345
BASSIANO	1.461	1.314
CAMPODIMELE	561	766
TOTALE	**264.220**	**215.086**

RIETI	Popolazione	Elettori
BORGOROSE	4.247	4.352
ROCCA SINIBALDA	790	756
BELMONTE IN SABINA	645	554
VARCO SABINO	165	150
TOTALE	**5.847**	**5.812**

ROMA	Popolazione	Elettori
FIUMICINO	80.738	62.962
POMEZIA	64.005	49.545
VELLETRI	52.472	42.582
SANTA MARINELLA	18.531	15.569
ROCCA DI PAPA*	17.390	13.482
SAN CESAREO	15.960	12.116
VALMONTONE	15.698	12.649
SEGNI	8.983	7.556
MORLUPO	8.488	6.637
SACROFANO	7.403	5.933
GALLICANO NEL LAZIO	6.500	5.035
OLEVANO ROMANO*	6.404	5.333
AFFILE	1.433	1.298
MAGLIANO ROMANO	1.415	1.125
CERRETO LAZIALE	1.104	864
CERVARA DI ROMA	441	383
ROCCAGIOVINE	259	237
TOTALE	**307.224**	**243.306**

VITERBO	Popolazione	Elettori
SUTRI	6.597	5.636
VIGNANELLO	4.299	3.575
VALENTANO	2.762	2.296
VALLERANO	2.442	2.053
TOTALE	**16.100**	**13.560**

➢ *Abruzzo*

CHIETI	Popolazione	Elettori
TORINO DI SANGRO	2.945	3.121
FRISA	1.626	1.853
VILLA SANTA MARIA	1.120	1.432
PIZZOFERRATO	978	1.484
CASTELGUIDONE*	304	490
TOTALE	**6.973**	**8.380**

L'AQUILA	Popolazione	Elettori
SAN BENEDETTO DEI MARSI	3.746	3.300
SCANNO	1.723	1.826
MASSA D'ALBE	1.365	1.516
ORICOLA	1.251	1.022
CASTELLAFIUME	1.044	879
BUGNARA*	1.034	1.124
LUCOLI	872	791
BARETE	617	563
TOTALE	**11.652**	**11.021**

PESCARA	Popolazione	Elettori
CEPAGATTI	10.960	9.762
PIANELLA	8.524	7.811
LORETO APRUTINO	7.156	7.047
BUSSI SUL TIRINO	2.296	2.381
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	1.858	2.294
NOCCIANO	1.725	1.920
ROCCAMORICE	894	1.914
TURRIVALIGNANI	790	797
PIETRANICO	435	612
TOTALE	**34.638**	**34.538**

TERAMO	Popolazione	Elettori
TERAMO	51.849	45.985
SILVI	15.388	13.402
ALBA ADRIATICA	12.741	10.399
ATRI	10.064	9.943
NOTARESCO	6.387	6.626
NERETO	5.274	4.185
CIVITELLA DEL TRONTO	4.601	4.779
CONTROGUERRA	2.236	1.756
CASTILENTI	1.373	1.179
TOTALE	**109.913**	**98.254**

➢ *Molise*

CAMPOBASSO	Popolazione	Elettori
LARINO	6.409	6.589
GUGLIONESI	4.926	5.259
VINCHIATURO	3.296	3.614
ORATINO	1.625	1.737
SALCITO	631	641
CAMPOCHIARO	595	660
MACCHIA VALFORTORE	490	852
RIPABOTTONI	456	842
MONTORIO NEI FRENTANI	366	946
TOTALE	**18.794**	**21.140**

ISERNIA	Popolazione	Elettori
VENAFRO	11.006	9.867
MONTAQUILA	2.303	2.314
SESSANO DEL MOLISE	663	1.150
BELMONTE DEL SANNIO*	646	928
CASTELPIZZUTO	139	241
TOTALE	**14.757**	**14.500**

➢ *Campania*

AVELLINO	Popolazione	Elettori
MUGNANO DEL CARDINALE	5.145	4.745
NUSCO*	3.918	5.929
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	3.913	6.417
CAPOSELE	3.271	4.362
VOLTURARA IRPINA*	3.021	4.956
VALLATA	2.540	2.153
MARZANO DI NOLA	1.624	1.323
CASALBORE	1.608	1.678
SUMMONTE	1.512	1.279
AQUILONIA	1.507	2.117
SAN POTITO ULTRA	1.477	1.268
LAPIO	1.446	1.239
CONZA DELLA CAMPANIA	1.286	1.057
TORRE LE NOCELLE	1.202	1.269
ROCCA SAN FELICE	797	1.279
GRECI	591	787
CAIRANO	275	777
TOTALE	**35.133**	**42.635**

BENEVENTO	Popolazione	Elettori
MONTESARCHIO	13.001	11.434
MORCONE	4.548	5.626
SAN SALVATORE TELESINO	3.842	3.788
CEPPALONI	3.231	3.127
SAN LEUCIO DEL SANNIO	2.949	3.054
VITULANO	2.734	2.683
PONTE	2.438	2.258
FRASSO TELESINO	2.047	2.141
PONTELANDOLFO	2.021	3.089
BUCCIANO	2.000	1.876
SAN LORENZO MAGGIORE	1.918	1.622
CASTELPAGANO	1.350	1.952
ARPAISE	727	806
SAN LUPO	723	1.023
TOTALE	**43.529**	**44.479**

CASERTA	Popolazione	Elettori
MARCIANISE*	38.523	31.866
MADDALONI	37.146	33.218
ORTA DI ATELLA*	27.118	20.778
SAN FELICE A CANCELLO*	16.963	14.554
LUSCIANO	15.842	13.056
VITULAZIO	7.560	6.486
ALIFE	7.390	8.255
CANCELLO ED ARNONE	5.511	4.475
CAIAZZO	5.224	4.331
RIARDO	2.245	2.187
SANT'ANGELO D'ALIFE	2.089	1.762
GALLUCCIO	2.041	2.449
PRESENZANO	1.658	1.646
RAVISCANINA	1.184	1.306
LETINO	640	939
TOTALE	**171.134**	**147.308**

NAPOLI	Popolazione	Elettori
TORRE DEL GRECO	81.289	70.275
MARANO DI NAPOLI*	58.042	48.180
QUARTO	41.290	33.739
POMIGLIANO D'ARCO*	39.762	33.828
BOSCOREALE	26.317	22.220
QUALIANO	24.723	19.938
OTTAVIANO	23.064	19.202
FORIO	17.456	14.543
GRUMO NEVANO*	17.203	14.075
CERCOLA	17.124	14.287
PALMA CAMPANIA	16.223	11.924
POLLENA TROCCHIA	12.976	10.603
CICCIANO	12.311	11.421
SANT'AGNELLO	8.729	7.603
CASAMICCIOLA TERME*	7.715	6.899
CIMITILE	6.940	5.962
SAN VITALIANO	6.421	5.422
SCISCIANO	6.150	5.363
TOTALE	**423.735**	**355.484**

SALERNO	Popolazione	Elettori
SCAFATI*	48.421	39.839
PONTECAGNANO FAIANO	25.839	21.713
CAMPAGNA	16.562	14.381
MONTECORVINO ROVELLA	12.318	10.659
PELLEZZANO	10.951	9.798
OLEVANO SUL TUSCIANO	6.536	5.721
SAN GREGORIO MAGNO	3.990	4.575
SAN MANGO PIEMONTE	2.610	2.186
ATENA LUCANA	2.396	3.102
NOVI VELIA	2.312	2.476
OGLIASTRO CILENTO*	2.263	2.307
ROCCAGLORIOSA	1.563	2.175
SCALA	1.504	1.449
CASTELCIVITA	1.470	1.567
CALVANICO	1.397	1.319
AQUARA	1.362	1.455
LAVIANO	1.338	1.923
GIUNGANO	1.300	1.105
PERITO	829	1.101
ROMAGNANO AL MONTE	375	353
TOTALE	**145.336**	**129.204**

➢ *Puglia*

BARI	Popolazione	Elettori
ALTAMURA	69.855	57.524
MONOPOLI	48.078	44.696
MOLA DI BARI	24.625	25.883
ACQUAVIVA DELLE FONTI	20.087	17.655
CASAMASSIMA	19.404	16.887
NOCI	18.444	17.205
VALENZANO*	17.457	16.302
TORITTO	8.061	7.866
POGGIORSINI*	1.291	1.173
TOTALE	**227.302**	**205.191**

BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Popolazione	Elettori
BISCEGLIE	53.738	48.619
MARGHERITA DI SAVOIA	11.262	9.976
TOTALE	**65.000**	**58.595**

BRINDISI	Popolazione	Elettori
BRINDISI	83.317	72.324
FRANCAVILLA FONTANA	35.246	30.539
OSTUNI*	30.302	27.023
CAROVIGNO*	16.925	15.180
ORIA	14.569	12.972
SAN PIETRO VERNOTICO	13.156	12.239
TORRE SANTA SUSANNA	10.151	9.464
SAN DONACI	6.216	5.701
TOTALE	**209.882**	**185.442**

FOGGIA	Popolazione	Elettori
VICO DEL GARGANO	7.353	7.867
CARAPELLE	6.782	4.763
ASCOLI SATRIANO*	5.925	5.218
SAN PAOLO DI CIVITATE	5.563	5.409
PESCHICI	4.305	4.279
BOVINO	2.998	3.844
PIETRAMONTECORVINO	2.511	2.529
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE*	1.226	1.697
ANZANO DI PUGLIA	1.103	2.280
SAN MARCO LA CATOLA	890	1.950
FAETO	606	1.060
TOTALE	**39.262**	**40.896**

LECCE	Popolazione	Elettori
SURBO*	14.695	12.304
SQUINZANO*	13.482	12.908
VEGLIE*	13.421	12.212
VERNOLE	6.774	6.219
OTRANTO*	5.715	5.313
SANNICOLA	5.702	6.006
ALEZIO	5.629	5.766
SAN DONATO DI LECCE	5.484	4.832
SALVE	4.485	5.747
SPONGANO	3.490	3.324
SANTA CESAREA TERME	2.847	2.564
MONTESANO SALENTINO	2.599	2.327
GIURDIGNANO	1.946	1.801
TOTALE	**86.269**	**81.323**

TARANTO	Popolazione	Elettori
CASTELLANETA*	16.343	14.592
CRISPIANO	13.231	11.767
PULSANO	11.204	9.862
LIZZANO	9.628	8.958
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	8.963	7.808
PALAGIANELLO	7.627	6.528
MONTEIASI	5.377	4.625
ROCCAFORZATA*	1.800	1.508
TOTALE	**74.173**	**65.648**

- *Basilicata*

MATERA	Popolazione	Elettori
SCANZANO JONICO*	7.525	5.964
TRICARICO*	4.857	5.762
TOTALE	**12.382**	**11.726**

POTENZA	Popolazione	Elettori
LAVELLO	13.028	11.093
PIGNOLA	6.783	6.619
GENZANO DI LUCANIA	5.303	6.254
LAGONEGRO*	5.138	5.593
MURO LUCANO	4.960	6.546
ATELLA	3.681	4.023
VAGLIO BASILICATA	1.880	2.211
FORENZA	1.875	1.566
RIPACANDIDA	1.594	2.596
RUVO DEL MONTE	1.001	1.613
PIETRAPERTOSA	924	1.325
SASSO DI CASTALDA	751	1.500
TOTALE	**46.918**	**50.939**

➢ *Calabria*

CATANZARO	Popolazione	Elettori
CURINGA	6.520	6.797
GUARDAVALLE	4.173	4.483
STALETTI'	2.320	2.776
SANTA CATERINA DELLO IONIO	1.940	1.572
GASPERINA	1.908	2.401
CARDINALE	1.856	3.393
SAN MANGO D'AQUINO	1.440	1.446
TOTALE	**20.157**	**22.868**

COSENZA	Popolazione	Elettori
CASALI DEL MANCO	9.596	9.529
CASTROLIBERO	9.296	8.202
CARIATI	7.476	10.041
MARANO MARCHESATO	3.333	3.263
CAROLEI*	3.155	3.447
BONIFATI	2.624	4.005
MANDATORICCIO	2.455	3.344
PIANE CRATI*	1.378	1.135
PATERNO CALABRO	1.350	1.866
MAIERA'	1.139	1.336
SAN MARTINO DI FINITA	968	1.436
MALITO	747	1.308
CANNA	649	724
TERRAVECCHIA	610	1.433
SERRA D'AIELLO	514	718
TOTALE	**45.290**	**51.787**

CROTONE	Popolazione	Elettori
SCANDALE	2.889	3.394
SAVELLI	1.045	1.662
CERENZIA	1.035	1.029
TOTALE	**4.969**	**6.085**

REGGIO CALABRIA	Popolazione	Elettori
LOCRI	11.922	10.072
GIOIOSA IONICA	6.865	7.184
CONDOFURI	4.677	4.117
BIANCO*	4.188	4.164
SINOPOLI*	1.891	2.403
SAN PIETRO DI CARIDA'	1.022	1.623
FIUMARA	849	1.292
SERRATA	796	1.246
SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	774	1.289
CANDIDONI	418	702
TOTALE	**33.402**	**34.092**

VIBO VALENTIA	Popolazione	Elettori
SANT'ONOFRIO*	2.872	3.229
GEROCARNE	1.936	2.324
DINAMI	1.828	3.389
FILANDARI	1.771	2.032
PARGHELIA	1.261	1.243
NARDODIPACE	1.115	1.684
TOTALE	**10.783**	**13.901**

6.3. Riepilogo nazionale dei comuni al voto – Dati per regione

Regione	Comuni al voto		Popolazione legale al 31/12/2021
	In complesso	di cui al rinnovo per motivi diversi dalla scadenza naturale	
Piemonte	70	14	191.358
Lombardia	106	16	898.480
Veneto	49	4	638.473
Liguria	23	3	163.254
Emilia-Romagna	21	5	110.712
Toscana	22	1	392.069
Umbria	7	0	164.051
Marche	15	1	217.985
Lazio	47	5	685.225
Abruzzo	31	2	163.176
Molise	14	1	33.551
Campania	84	11	818.867
Puglia	51	12	701.888
Basilicata	14	3	59.300
Calabria	41	5	114.601
Totale	**595**	**83**	**5.352.990**

6.3.1. Tabella dei comuni il cui consiglio comunale si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale – Dati per regione

Regione	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	TOTALE
Abruzzo		1							1			2
Basilicata			1				1		1			3
Calabria			3						1	1		5
Campania	1	1	8	1								11
Emilia - Romagna	3	2										5
Lazio			3		1	1						5
Liguria	1	1	1									3
Lombardia	3	6	2		1	1	1	1			1	16
Marche			1									1
Molise			1									1
Piemonte	4	3	4				1	1			1	14
Puglia	2	2	5	3								12
Toscana			1									1
Veneto	1	2	1									4
TOTALE	15	18	31	4	2	2	3	2	3	1	2	83

A	Dimissioni del sindaco *(articolo 141, comma 1, lettera b), punto 2), TUOEL)*
B	Impedimento permanente, decadenza, decesso del sindaco *(articolo 141, comma 1, lettera b), punto 1), TUOEL)*
C	Dimissione della metà più uno dei membri assegnati al consiglio comunale *(articolo 141, comma 1, lettera b), punto 3), TUOEL)*
D	**Comuni** sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare *(articolo 143 del TUOEL)*
E	Mozione di sfiducia al sindaco (*articolo 52 del TUOEL*)
F	Mancata approvazione del rendiconto di gestione (*articolo 227, comma 2bis), TUOEL*)
G	Riduzione dell'organo assembleare a causa dell'impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio (*articolo 141, comma 1, lettera b), punto 4), TUOEL*)
H	Mancata presentazione/ricusazione liste nel 2022 (*articolo 85 del d.P.R. n. 570/1960*)
I	Nullità elezione
J	Annullamento giurisdizionale totale/parziale
K	Comune di nuova istituzione

6.3.2. Statistica dei comuni il cui consiglio comunale si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale – Riepilogo nazionale

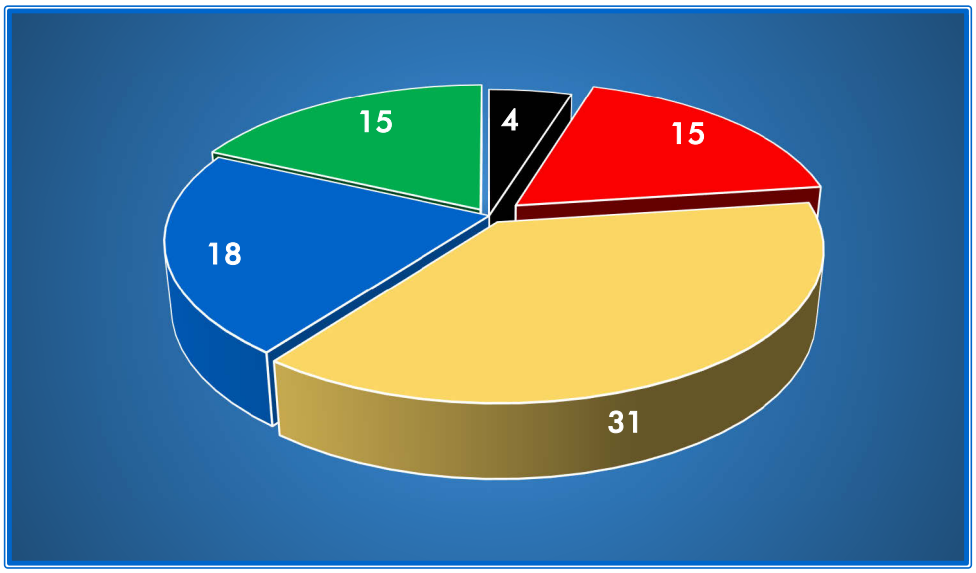

NUMERO COMUNI

Dimissioni del sindaco
(articolo 141, comma 1, lettera b), punto 2), TUOEL)

Impedimento permanente, decadenza, decesso del sindaco
(articolo 141, comma 1, lettera b), punto 1), TUOEL)

Dimissione della metà più uno dei consiglieri comunali
(articolo 141, comma 1, lettera b), punto 3), TUOEL)

Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare *(articolo 143 del TUOEL)*

Altri motivi (diversi da quelli sopra rilevati):

- 2 comuni per mozione di sfiducia al sindaco (*articolo 52 del TUOEL*);
- 2 comuni per mancata approvazione del rendiconto di gestione (articolo 227, comma 2bis, TUOEL);
- 3 comuni per riduzione dell'organo assembleare a causa dell'impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio (*articolo 141, comma 1, lettera b), punto 4), TUOEL*);
- 2 comuni per mancata presentazione/ricusazione di tutte le liste nel 2022 (*articolo 85 del d.P.R. n. 570/1960*);
- 3 comuni per nullità elezione;
- 1 comune per annullamento giurisdizionale totale/parziale;
- 2 comuni per nuova istituzione.

6.4. Elettori e sezioni nei comuni capoluogo

Base dati
Revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni (articolo 32, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967). Elettori comprensivi di quelli residenti all'estero.

Comune capoluogo	Popolazione legale (censimento permanente al 31/12/2021)	Totale sezioni elettorali	Elettori		
			Uomini	Donne	Totale
Ancona	98.402	99	38.547	42.205	80.752
Brescia	195.906	203	70.336	77.580	147.916
Brindisi	83.317	80	34.117	38.207	72.324
Imperia	41.960	44	16.419	17.951	34.370
Latina	127.861	116	51.202	55.401	106.603
Massa	66.498	80	27.505	29.744	57.249
Pisa	89.002	86	34.759	37.715	72.474
Siena	53.062	50	20.186	23.178	43.364
Sondrio	21.192	21	8.624	9.814	18.438
Teramo	51.849	80	22.035	23.950	45.985
Terni	107.165	129	41.728	45.894	87.622
Treviso	84.452	77	33.385	37.304	70.689
Vicenza	110.293	111	42.290	46.626	88.916
TOTALE	1.130.959	1.176	441.133	485.569	926.702

6.5. Elettori e sezioni - Dati per regione

Base dati
Revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni (articolo 32, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967). Elettori comprensivi di quelli residenti all'estero.

Regione	Tipologia comune	Comuni			Elettori		
		Comuni al voto	Di cui capoluogo	Sezioni elettorali	Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	superiori a 15.000 abitanti	4		89	35.345	38.565	73.910
	fino a 15.000 abitanti	66		142	44.051	45.640	89.691
	Totale	**70**		**231**	**79.396**	**84.205**	**163.601**
LOMBARDIA	superiori a 15.000 abitanti	12		513	201.422	218.332	419.754
	fino a 15.000 abitanti	94		338	145.750	148.111	293.861
	Totale	**106**	**2**	**851**	**347.172**	**366.443**	**713.615**
VENETO	superiori a 15.000 abitanti	10		368	152.739	164.871	317.610
	fino a 15.000 abitanti	39		243	111.134	112.131	223.265
	Totale	**49**	**2**	**611**	**263.873**	**277.002**	**540.875**
LIGURIA	superiori a 15.000 abitanti	4		118	43.940	47.335	91.275
	fino a 15.000 abitanti	19		75	26.865	28.821	55.686
	Totale	**23**	**1**	**193**	**70.805**	**76.156**	**146.961**
EMILIA-ROMAGNA	superiori a 15.000 abitanti	2		39	17.678	18.094	35.772
	fino a 15.000 abitanti	19		72	27.718	27.538	55.256
	Totale	**21**		**111**	**45.396**	**45.632**	**91.028**
TOSCANA	superiori a 15.000 abitanti	6		302	116.035	126.732	242.767
	fino a 15.000 abitanti	16		111	37.820	39.507	77.327
	Totale	**22**	**3**	**413**	**153.855**	**166.239**	**320.094**
UMBRIA	superiori a 15.000 abitanti	3		169	56.020	61.083	117.103
	fino a 15.000 abitanti	4		23	7.988	8.242	16.230
	Totale	**7**	**1**	**192**	**64.008**	**69.325**	**133.333**
MARCHE	superiori a 15.000 abitanti	4		160	64.709	70.395	135.104
	fino a 15.000 abitanti	11		51	22.863	24.073	46.936
	Totale	**15**	**1**	**211**	**87.572**	**94.468**	**182.040**
LAZIO	superiori a 15.000 abitanti	12		452	216.559	227.331	443.890
	fino a 15.000 abitanti	35		133	57.790	59.214	117.004
	Totale	**47**	**1**	**585**	**274.349**	**286.545**	**560.894**
ABRUZZO	superiori a 15.000 abitanti	2		94	28.643	30.744	59.387
	fino a 15.000 abitanti	29		122	45.812	46.994	92.806
	Totale	**31**	**1**	**216**	**74.455**	**77.738**	**152.193**
MOLISE	superiori a 15.000 abitanti						
	fino a 15.000 abitanti	14		40	17.777	17.863	35.640
	Totale	**14**		**40**	**17.777**	**17.863**	**35.640**
CAMPANIA	superiori a 15.000 abitanti	19		573	237.820	253.796	491.616
	fino a 15.000 abitanti	65		263	111.681	115.813	227.494
	Totale	**84**		**836**	**349.501**	**369.609**	**719.110**
PUGLIA	superiori a 15.000 abitanti	13		440	196.313	208.116	404.429
	fino a 15.000 abitanti	38		263	113.297	119.369	232.666
	Totale	**51**	**1**	**703**	**309.610**	**327.485**	**637.095**

Regione	Tipologia comune	Comuni			Elettori		
		Comuni al voto	Di cui capoluogo	Sezioni elettorali	Uomini	Donne	Totale
BASILICATA	superiori a 15.000 abitanti						
	fino a 15.000 abitanti	14		71	31.020	31.645	62.665
	Totale	**14**		**71**	**31.020**	**31.645**	**62.665**
CALABRIA	superiori a 15.000 abitanti						
	fino a 15.000 abitanti	41		162	63.379	65.354	128.733
	Totale	**41**		**162**	**63.379**	**65.354**	**128.733**

6.5.1. Riepilogo nazionale

	Comuni			Elettori		
	Comuni al voto	Di cui capoluogo di provincia	Sezioni elettorali	Uomini	Donne	Totale
Comuni superiori a 15.000 abitanti	91	13	3.317	1.367.223	1.465.394	2.832.617
Comuni fino a 15.000 abitanti	504		2.109	864.945	890.315	1.755.260
TOTALE	**595**	**13**	**5.426**	**2.232.168**	**2.355.709**	**4.587.877**

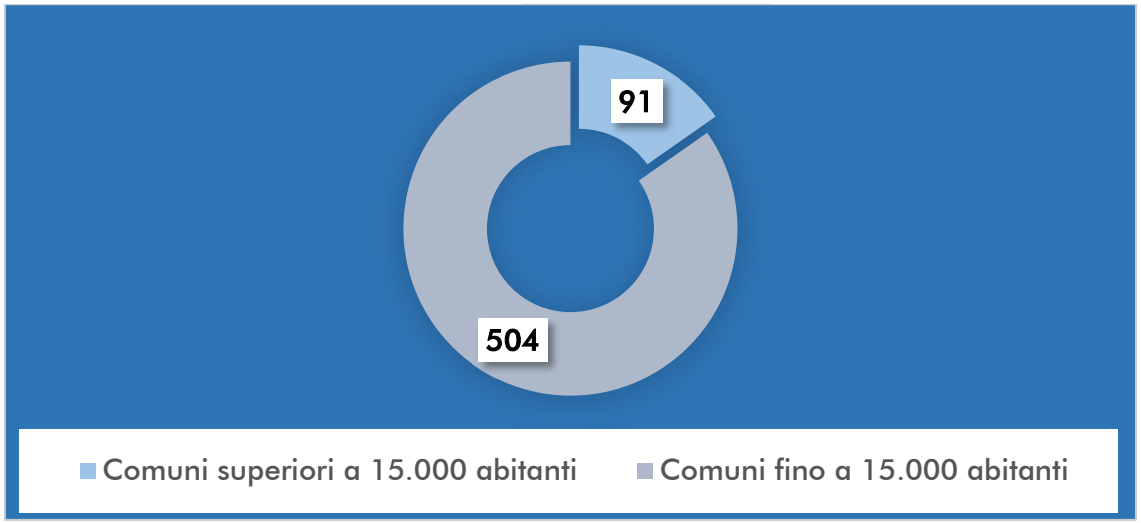

6.5.2. Riepilogo per regione degli elettori residenti all'estero

Base dati
Revisione semestrale delle liste elettorali (articolo 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967).

Regione	Unione Europea			Extra Unione Europea			Totale
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
PIEMONTE	2.037	1.708	**3.745**	5.161	5.098	**10.259**	**14.004**
LOMBARDIA	6.248	5.356	**11.604**	14.757	13.225	**27.982**	**39.586**
VENETO	7.020	5.974	**12.994**	19.199	19.178	**38.377**	**51.371**
LIGURIA	3.857	3.317	**7.174**	5.531	5.448	**10.979**	**18.153**
EMILIA-ROMAGNA	992	837	**1.829**	2.716	2.719	**5.435**	**7.264**
TOSCANA	3.570	3.154	**6.724**	5.303	5.052	**10.355**	**17.079**
UMBRIA	1.475	1.285	**2.760**	2.218	2.044	**4.262**	**7.022**
MARCHE	1.802	1.694	**3.496**	5.650	5.759	**11.409**	**14.905**
LAZIO	5.507	4.606	**10.113**	8.150	7.465	**15.615**	**25.728**
ABRUZZO	3.627	3.357	**6.984**	6.763	6.560	**13.323**	**20.307**
MOLISE	1.051	831	**1.882**	2.995	2.915	**5.910**	**7.792**
CAMPANIA	12.934	10.721	**23.655**	22.710	21.895	**44.605**	**68.260**
PUGLIA	17.459	13.870	**31.329**	14.657	13.574	**28.231**	**59.560**
BASILICATA	2.520	2.148	**4.668**	5.611	5.684	**11.295**	**15.963**
CALABRIA	6.788	5.527	**12.315**	11.866	11.792	**23.658**	**35.973**
TOTALE	**76.887**	**64.385**	**141.272**	**133.287**	**128.408**	**261.695**	**402.967**

6.6. Notizie di interesse particolare

6.6.1. Comuni con il corpo elettorale meno numeroso e più numeroso

COMUNE

Corpo elettorale meno numeroso

Collobiano, in provincia di Vercelli, con **68** elettori, di cui:
36 uomini e **32** donne

52,9% 47,1%

Corpo elettorale più numeroso

Brescia, con **147.916** elettori, di cui:
70.336 uomini e **77.580** donne

47,6% 52,4%

6.6.2. Diciottenni al voto residenti in Italia che votano per la prima volta

Base dati
Revisione semestrale delle liste elettorali (articolo 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967).

Regione	Diciottenni residenti in Italia		
	Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	581	550	1.131
LOMBARDIA	2.689	2.593	5.282
VENETO	2.059	2.016	4.075
LIGURIA	488	479	967
EMILIA-ROMAGNA	372	336	708
TOSCANA	1.053	1.017	2.070
UMBRIA	452	439	891
MARCHE	606	620	1.226
LAZIO	2.057	1.897	3.954
ABRUZZO	496	497	993
MOLISE	119	98	217
CAMPANIA	3.175	3.109	6.284
PUGLIA	2.533	2.264	4.797
BASILICATA	227	234	461
CALABRIA	487	410	897
TOTALE	**17.394**	**16.559**	**33.953**

Il comune di **Brescia** è il comune dove è più alto il numero dei diciottenni che votano la prima volta

1.059 elettori, di cui:
546 uomini e **513** donne

51,6% 48,4%

Fonte dati: comune di Brescia

6.7. Sindaci uscenti nei comuni capoluogo

ANCONA
MANCINELLI VALERIA in carica dal 25 giugno 2018
Liste collegate: Partito Democratico, Lista civica Ancona per Ancona, Lista civica Ancona Popolare, Federazione dei Verdi, Lista civica Centristi

BRESCIA
DEL BONO EMILIO in carica dal 14 giugno 2018
Liste collegate: Partito Democratico, Lista civica Del Bono sindaco, Lista civica Castelletti Brescia per passione, Lista civica A Brescia, Lista civica Brescia 2030, Lista civica Del Bono 2.0

BRINDISI
ROSSI RICCARDO in carica dal 29 giugno 2018
Liste collegate: Partito Democratico, Lista civica Brindisi Bene Comune, Liberi e Uguali, Lista civica Ora tocca a noi

IMPERIA
SCAJOLA CLAUDIO in carica dal 26 giugno 2018
Liste collegate: Lista civica Imperia Insieme, Lista civica Obiettivo Imperia, Lista civica Area Aperta, Il Popolo della Famiglia

LATINA
COLETTA DAMIANO in carica dal 19 ottobre 2021 al 29 settembre 2022 (comune commissariato dal 12 ottobre 2022)
Liste collegate: Lista civica LBC Latina Bene Comune, Partito Democratico-Partito Socialista Italiano, Lista civica Per Latina Duemilatrentadue, Movimento 5 Stelle, Lista civica Riguarda Latina

MASSA
PERSIANI FRANCESCO in carica dal 26 giugno 2018 al 1° marzo 2023 (comune commissariato dal 17 marzo 2023)
Liste collegate: Lega, Lista civica Persiani Sindaco, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia, Il Popolo della Famiglia

PISA

CONTI MICHELE
in carica dal 27 giugno 2018

Liste collegate: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia

SIENA

DE MOSSI LUIGI
in carica dal 25 giugno 2018

Liste collegate: Lega, Lista civica Voltiamo Pagina, Fratelli d'Italia, Forza Italia

SONDRIO

SCARAMELLINI MARCO
in carica dal 26 giugno 2018

Liste collegate: Lega, Lista civica Sondrio Viva!, Lista civica Sondrio Liberale, Lista civica Popolari Retici, Forza Italia, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni

TERAMO

D'ALBERTO GIANGUIDO
in carica dal 28 giugno 2018

Liste collegate: Partito Democratico, Lista civica Insieme Possiamo, Lista civica Teramo Vive, Lista civica Teramo 3.0

TERNI

LATINI LEONARDO
in carica dal 26 giugno 2018

Liste collegate: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Lista civica Terni Civica, Il Popolo della Famiglia

TREVISO

CONTE MARIO
in carica dal 13 giugno 2018

Liste collegate: Lega, Lista civica Mario Conte Sindaco, Lista civica Zaia Gentilini, Forza Italia, Lista civica Grande Treviso, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Unione di Centro-Lista Renosto

VICENZA

RUCCO FRANCESCO
in carica dal 13 giugno 2018

Liste collegate: Lista civica #Rucco Sindaco, Lega, Forza Italia, Lista civica Cicero Impegno a 360°, Fratelli d'Italia, Il Popolo della Famiglia-Civica

6.7.1. Tabella riepilogativa relativa ai comuni capoluogo al voto (sindaci uscenti, popolazione, elettori e sezioni)

Base dati
Revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni per gli elettori in totale e revisione semestrale per gli elettori residenti all'estero

Comune capoluogo	Sindaco uscente	Popolazione legale (censimento permanente al 31/12/2021)	Sezioni elettorali	Elettori	
				Totale	di cui residenti all'estero
Ancona	Mancinelli Valeria	98.402	99	80.752	6.735
Brescia	Del Bono Emilio	195.906	203	147.916	8.237
Brindisi	Rossi Riccardo	83.317	80	72.324	3.949
Imperia	Scajola Claudio	41.960	44	34.370	2.779
Latina	Coletta Damiano	127.861	116	106.603	4.177
Massa	Persiani Francesco	66.498	80	57.249	3.107
Pisa	Conti Michele	89.002	86	72.474	4.549
Siena	De Mossi Luigi	53.062	50	43.364	1.754
Sondrio	Scaramellini Marco	21.192	21	18.438	1.761
Teramo	D'Alberto Gianguido	51.849	80	45.985	4.055
Terni	Latini Leonardo	107.165	129	87.622	4.531
Treviso	Conte Mario	84.452	77	70.689	6.844
Vicenza	Rucco Francesco	110.293	111	88.916	7.416
	TOTALE	1.130.959	1.176	926.702	59.894

6.7.2. Statistica relativa all'età dei sindaci uscenti

13 SINDACI USCENTI NEI COMUNI CAPOLUOGO

➢ *Le fasce d'età*

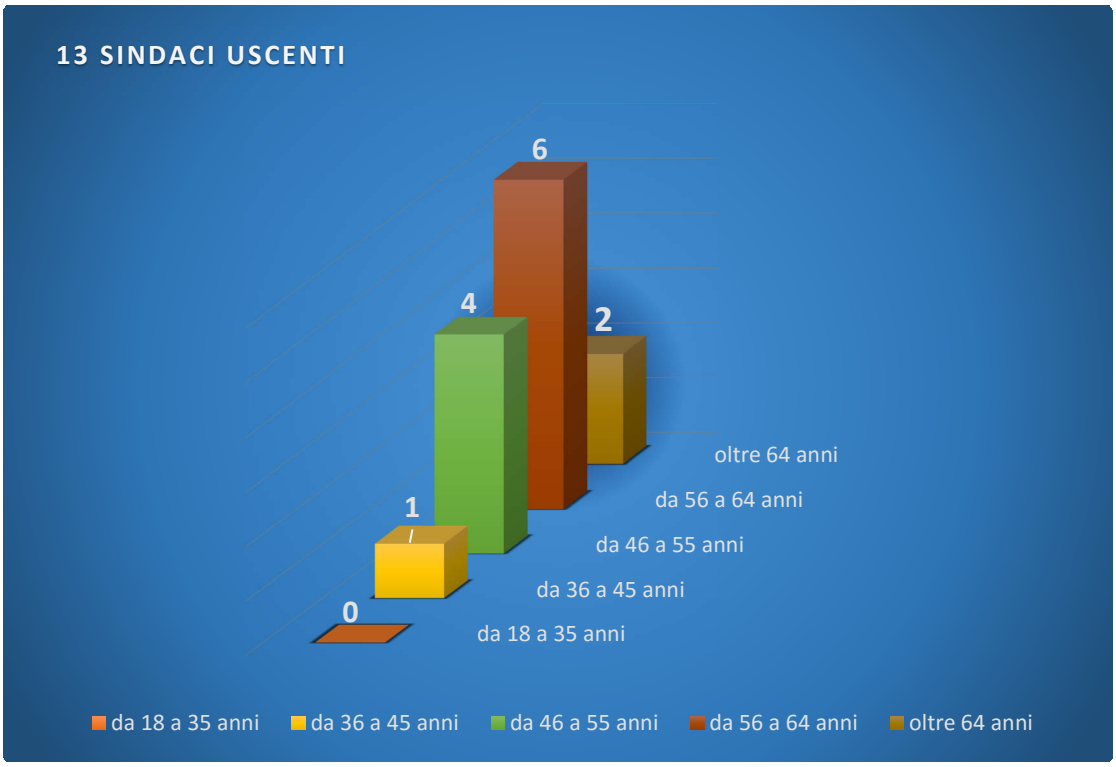

6.8. I candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario

ANCONA

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
SILVETTI DANIELE	FORZA ITALIA-CIVICI ANCONA	19	13	32
	UNIONE DI CENTRO	17	15	32
	CIVITAS CIVICI SALVI PER ANCONA	12	16	28
	FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	19	13	32
	ANCONA PROTAGONISTA	19	13	32
	LEGA SALVINI	19	13	32
	RINASCI ANCONA CIVICI E SOLIDALI	17	15	32
RUBEGNI ROBERTO	EUROPA VERDE	13	12	25
SPARAPANI ENRICO	MOVIMENTO 5 STELLE	19	10	29
SIMONELLA IDA	ANCONA FUTURA	21	11	32
	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO-REPUBBLICANI EUROPEI	14	10	24
	ANCONA DIAMOCI DEL NOI	12	20	32
	CENTRISTI X ANCONA-ANCONA POPOLARE	10	20	30
	PARTITO DEMOCRATICO	19	13	32
	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	16	16	32
RUBINI FILOGNA FRANCESCO	ALTRA IDEA DI CITTA'	20	12	32
	ANCONA CITTA' APERTA	10	11	21
BATTINO MARCO	RIPARTIAMO DAI GIOVANI	18	9	27
	TOTALE	**294**	**242**	**536**

BRESCIA

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
MACCABELLI ALESSANDRO	LA MADDALENA X BRESCIA	17	11	28
CASTELLETTI LAURA	BRESCIA CAPITALE	15	12	27
	BRESCIA GREEN	17	15	32
	+EUROPA-AZIONE-ITALIA VIVA	16	16	32
	BRESCIA ATTIVA-VERDI EUROPEI	17	15	32
	PARTITO DEMOCRATICO	17	15	32
	AL LAVORO CON BRESCIA-SI SINISTRA ITALIANA-POSSIBILE	16	16	32
	LAURA CASTELLETTI SINDACO	14	18	32
	BRESCIA 2030	23	9	32
LUCA' ALESSANDRO	PARTITO COMUNISTA ITALIANO	16	9	25
	MOVIMENTO 5 STELLE	13	13	26
	UNIONE POPOLARE	16	16	32
ROLFI FABIO	FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	20	12	32
	MODERATI VIVA BRESCIA	19	11	30
	FABIO ROLFI SINDACO	20	12	32
	LEGA SALVINI	18	14	32
	BRESCIA DAVVERO	23	9	32
	FORZA ITALIA-PLI	18	14	32
	TOTALE	**315**	**237**	**552**

BRINDISI

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
FUSCO ROBERTO	IMPEGNO PER BRINDISI	15	17	32
	ORA TOCCA A NOI	15	10	25
	MOVIMENTO 5 STELLE	17	15	32
	PARTITO DEMOCRATICO	15	17	32
	ROBERTO FUSCO SINDACO	18	14	32
LUPERTI PASQUALE	UGUAGLIANZA CITTADINA	19	13	32
	MOVIMENTO REGIONE SALENTO	19	13	32
ROSSI RICCARDO	ALLEANZA VERDI E SINISTRA-BRINDISI BENE COMUNE	16	16	32
MARCHIONNA GIUSEPPE DETTO PINO	LEGA SALVINI PUGLIA	19	13	32
	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	20	12	32
	CASA DEI MODERATI-UNIONE DI CENTRO – BRINDISI IDEA 2030	21	11	32
	FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	16	16	32
	FORZA ITALIA	16	16	32
	MARCHIONNA SINDACO	18	14	32
	TOTALE	**244**	**197**	**441**

IMPERIA

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
ZARBANO LUCIANO	IMPERIA SENZA PADRONI	20	12	32
SEMERIA STEFANO	MOVIMENTO 5 STELLE	13	9	22
SCAJOLA CLAUDIO	AVANTI CON SCAJOLA SINDACO	20	12	32
	INSIEME CON SCAJOLA SINDACO	20	11	31
	PRIMA IMPERIA	16	16	32
BRACCO IVAN	IMPERIA RINASCE	18	14	32
	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	12	12	24
	PARTITO DEMOCRATICO	13	19	32
LAURETTI ENRICO	SOCIETA' APERTA	20	12	32
	TOTALE	**152**	**117**	**269**

LATINA

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
CELENTANO MATILDE ELEONORA	LEGA SALVINI PREMIER	14	18	32
	FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	17	15	32
	RINASCIMENTO SGARBI-FARE LATINA	20	11	31
	DEMOCRAZIA CRISTIANA-UNIONE DI CENTRO	19	13	32
	FORZA ITALIA	18	14	32
COLETTA DAMIANO	LBC LATINA BENE COMUNE	17	14	31
	PARTITO DEMOCRATICO	20	12	32
	MOVIMENTO 5 STELLE	19	13	32
	PER LATINA DUEMILATRENTADUE	16	11	27
	TOTALE	**160**	**121**	**281**

MASSA

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
GUIDI MARCO	FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	16	15	31
	LIBERALI E RIFORMISTI NPSI	17	13	30
	MARCO GUIDI SINDACO	14	11	25
	MASSA FUTURA	14	11	25
	NOI MODERATI	8	13	21
RAGAGLINI CESARE MARIA	CESARE RAGAGLINI SINDACO	11	15	26
PERSIANI FRANCESCO	FRANCESCO PERSIANI SINDACO	17	15	32
	LEGA	20	12	32
	FORZA ITALIA-PLI-ASCOLTARE PER FARE	16	16	32
	CIVICI APUANI	20	12	32
RICCI ROMOLO ENZO	EVANGELISTI PER MASSA 2023	15	17	32
	PARTITO DEMOCRATICO	18	14	32
	MASSA E' UN'ALTRA COSA	19	13	32
	PER MASSA DALLA PARTE DEL CUORE	12	10	22
	ALLEANZA VERDI E SINISTRA	19	13	32
BAROTTI ANDREA	ANDREA BAROTTI SINDACO	15	8	23
LENZONI MARCO	MASSA INSORGE	14	11	25
BENNATI DANIELA	MOVIMENTO 5 STELLE	19	10	29
	UNIONE POPOLARE-RIFONDAZIONE COMUNISTA-MASSA CITTA' IN COMUNE	18	12	30
MUSSI GUIDO	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	13	10	23
	TOTALE	**315**	**251**	**566**

PISA

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
DEI ALEXANDRE	PATTO CIVICO 2023	9	14	23
AULETTA FRANCESCO DETTO CICCIO	UNIONE POPOLARE	15	17	32
	UNA CITTA' IN COMUNE#PISA	15	17	32
MARIOTTI RITA	PSI-AZIONE-ITALIA VIVA-LIBERAL FORUM	18	12	30
MARTINELLI PAOLO	PARTITO DEMOCRATICO	15	17	32
	EUROPA VERDE-SI SINISTRA ITALIANA-POSSIBILE-SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA	14	18	32
	RIFORMISTI PER PISA	13	10	23
	LA CITTA' DELLE PERSONE	16	16	32
	MOVIMENTO 5 STELLE	12	15	27
POLACCO EDOARDO	CLT COMITATO LIBERTA' TOSCANA	14	9	23
CONTI MICHELE	FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	17	15	32
	PISA PUNTO ZERO	14	13	27
	LEGA	19	13	32
	FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO-PLI	19	13	32
	PESCIATINI PER PISA	13	19	32
	MICHELE CONTI SINDACO	18	14	32
	TOTALE	**241**	**232**	**473**

SIENA

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
FABIO NICOLETTA	FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	19	13	32
	SIENA, IN TUTTI I SENSI	16	16	32
	FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO- LIBERALI E RIFORMISTI NPSI	20	11	31
	MOVIMENTO CIVICO SENESE	15	10	25
	LEGA SALVINI PREMIER	16	14	30
PACCIANI FABIO	SENA CIVITAS	15	17	32
	PER SIENA	21	11	32
	SI' PATTO DEI CITTADINI	16	12	28
	CIVICI IN COMUNE	20	11	31
	SIENA SOSTENIBILE	15	14	29
	IN CAMPO	14	8	22
	RISCRIVERE SIENA	15	7	22
CASTAGNINI MASSIMO	CASTAGNINI SINDACO	16	16	32
	LISTA DE MOSSI	13	10	23
	DESTINAZIONE TERZOPOLO	11	11	22
	SIAMO SIENA	15	8	23
MONTOMOLI EMANUELE	EMANUELE MONTOMOLI SINDACO	18	12	30
BISOGNI ALESSANDRO	SIENA POPOLARE	8	17	25
BOLDRINI ELENA	MOVIMENTO 5 STELLE	14	8	22
BOZZI ROBERTO	SIENA IN AZIONE	14	10	24
FERRETTI ANNA	SI SINISTRA ITALIANA-IEP!	13	15	28
	PARTITO DEMOCRATICO	16	16	32
	CON ANNA FERRETTI SINDACA	16	13	29
	TOTALE	**356**	**280**	**636**

SONDRIO

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
DEL CURTO SIMONE	FUTURO INSIEME	18	14	32
	SONDRIO DEMOCRATICA	16	16	32
	SONDRIO 2020	15	8	23
	PARTITO DEMOCRATICO	16	16	32
	X SINISTRA PER SONDRIO	18	14	32
SCARAMELLINI MARCO	SONDRIO VIVA!	19	13	32
	FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	22	10	32
	FORZA ITALIA	16	9	25
	SONDRIO LIBERALE	18	14	32
	POPOLARI RETICI	19	13	32
	LEGA	18	14	32
ZAMBON LUCA	LETIZIA MORATTI LISTA CIVICA	21	11	32
	TOTALE	**216**	**152**	**368**

TERAMO

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
D'ALBERTO GIANGUIDO	TERAMO VIVE	16	16	32
	INNOVA TERAMO-SOCIALISTI PER IL LAVORO	15	17	32
	INSIEME POSSIAMO	13	19	32
	MOVIMENTO 5 STELLE	14	8	22
	IN COMUNE PER TE	12	20	32
	BELLA TERAMO	18	14	32
	PARTITO DEMOCRATICO	18	14	32
MARRONI MARIA CRISTINA	TERAMO, SUL SERIO	15	17	32
	TERAMO PROTAGONISTA	11	21	32
	AZIONE POLITICA TERAMO	14	17	31
ANTONETTI CARLO	LEGA SALVINI PREMIER	12	14	26
	FUTURO IN PER TERAMO	19	13	32
	FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	16	16	32
	FORZA ITALIA-NOI MODERATI	18	14	32
	AMO TE ANTONETTI SINDACO	21	11	32
	TOTALE	**232**	**231**	**463**

TERNI

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
FIORELLI CLAUDIO	BELLA CIAO POPOLARE AMBIENTALISTA	19	13	32
	TERNI CONTA	17	13	30
	MOVIMENTO 5 STELLE	20	12	32
CIANFONI PAOLO	ALLEANZA DEGLI INNOVATORI-CITTADINI LIBERI-PRI-LDE	12	11	23
BANDECCHI STEFANO	NOI CON TERNI	19	13	32
	CON BANDECCHI PER TERNI	21	11	32
	ALTERNATIVA POPOLARE	19	13	32
	TERNI PER LORO	20	12	32
FIORINI EMANUELE	FIORINI PER TERNI	17	15	32
MASSELLI ORLANDO	FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	17	15	32
	TERNI CIVICA	21	11	32
	LIBERALI E RIFORMISTI NPSI	14	8	22
	FORZA ITALIA	19	13	32
	LEGA SALVINI	17	15	32
	TERNI MASSELLI SINDACO	20	12	32
	TERNI PROTAGONISTA	12	11	23
KENNY JOSE MARIA	PARTITO DEMOCRATICO	14	18	32
	PSI-ALLEANZA VERDI E SINISTRA-PACIFISTA ECOLOGISTA FEMMINISTA	13	11	24
	KENNY INNOVARE PER TERNI	17	15	32
TOBIA SILVIA	POTERE AL POPOLO!	12	11	23
	TOTALE	**340**	**253**	**593**

TREVISO

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
MESTRINER MAURIZIO	UNIONE POPOLARE	16	16	32
	MOVIMENTO 5 STELLE	11	21	32
RANCAN LUIGINO	IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	15	17	32
ROCCO NICOLO' MARIA	AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA-FUTURA	21	11	32
DE NARDI GIORGIO	TREVISO CIVICA	13	19	32
	DE NARDI SINDACO	18	14	32
	VOLT	14	8	22
	EUROPA VERDE	14	9	23
	COALIZIONE CIVICA PER TREVISO	16	16	32
	PARTITO DEMOCRATICO	17	15	32
CONTE MARIO	FORZA ITALIA-CORAGGIO ITALIA	17	15	32
	LEGA	20	12	32
	FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	20	12	32
	MARIO CONTE SINDACO	21	11	32
	TOTALE	**233**	**196**	**429**

VICENZA

Candidati a sindaco	Liste collegate	Candidati a consiglieri		
		Uomini	Donne	Totale
RUCCO FRANCESCO	FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	14	18	32
	RUCCO SINDACO	18	14	32
	LEGA SALVINI	19	13	32
	FORZA ITALIA	16	16	32
CRESCIOLI STEFANO	CONTIAMOCI!	10	11	21
ZOPPELLO LUCIO	RIGENERIAMO INSIEME VICENZA	19	13	32
BORTOLOTTO EDOARDO	MOVIMENTO 5 STELLE	19	13	32
SIMONE ANNARITA	UNIONE POPOLARE-PARTITO DEL SUD - MERIDIONALI PROGRESSISTI-PARTITO COMUNISTA ITALIANO	15	10	25
POSSAMAI GIACOMO	EUROPA VERDE-SI SINISTRA ITALIANA-COALIZIONE CIVICA	19	13	32
	POSSAMAI SINDACO	18	14	32
	AZIONE - ITALIA VIVA	15	13	28
	DA ADESSO IN POI-VINOVA	20	12	32
	PARTITO DEMOCRATICO	20	12	32
	LISTA TOSETTO RIPARTIAMO DA VICENZA	12	20	32
CICERO CLAUDIO	CICERO IMPEGNO A 360°	17	10	27
	TOTALE	**251**	**202**	**453**

6.8.1. Tabella di riepilogo dei candidati nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario

Comune capoluogo	Totale candidati a sindaco	Numero liste	Totale candidati a consigliere
Ancona (capoluogo di regione)	6	18	536
Brescia	4	18	552
Brindisi	4	14	441
Imperia	5	9	269
Latina	2	9	281
Massa	8	20	566
Pisa	6	16	473
Siena	8	23	636
Sondrio	3	12	368
Teramo	3	15	463
Terni	7	20	593
Treviso	5	14	429
Vicenza	7	15	453
TOTALE	68	203	6.060

6.8.2. Riepilogo delle liste ammesse nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario

Lista	presentata in comuni
+EUROPA-AZIONE-ITALIA VIVA	1
AL LAVORO CON BRESCIA-SI SINISTRA ITALIANA-POSSIBILE	1
ALLEANZA DEGLI INNOVATORI-CITTADINI LIBERI-PRI-LDE	1
ALLEANZA VERDI E SINISTRA	2
ALLEANZA VERDI E SINISTRA-BRINDISI BENE COMUNE	1
ALTERNATIVA POPOLARE	1
AZIONE - ITALIA VIVA	1
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA	1
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA-FUTURA	1
CASA DEI MODERATI-UNIONE DI CENTRO-BRINDISI IDEA 2030	1
DEMOCRAZIA CRISTIANA-UNIONE DI CENTRO	1
EUROPA VERDE	2
EUROPA VERDE-SI SINISTRA ITALIANA-COALIZIONE CIVICA	1
EUROPA VERDE-SI SINISTRA ITALIANA-POSSIBILE- SINISTRA CIVICA ECOLOGISTA	1

Lista	presentata in comuni
FORZA ITALIA	5
FORZA ITALIA-CIVICI ANCONA	1
FORZA ITALIA-CORAGGIO ITALIA	1
FORZA ITALIA-NOI MODERATI	1
FORZA ITALIA-PLI	1
FORZA ITALIA-PLI-ASCOLTARE PER FARE	1
FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO- LIBERALI E RIFORMISTI NPSI	1
FORZA ITALIA-UNIONE DI CENTRO-PLI	1
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI	12
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA	1
LEGA	4
LEGA SALVINI	4
LEGA SALVINI PREMIER	3
LEGA SALVINI PUGLIA	1
LIBERALI E RIFORMISTI NPSI	2
LISTE CIVICHE	13
MOVIMENTO 5 STELLE	12
NOI MODERATI	1
PARTITO COMUNISTA ITALIANO	1
PARTITO DEMOCRATICO	13
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	2
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO-REPUBBLICANI EUROPEI	1
POTERE AL POPOLO!	1
PSI-ALLEANZA VERDI E SINISTRA-PACIFISTA ECOLOGISTA FEMMINISTA	1
PSI-AZIONE-ITALIA VIVA-LIBERAL FORUM	1
RINASCIMENTO SGARBI-FARE LATINA	1
SI SINISTRA ITALIANA-IEP!	1
UNIONE DI CENTRO	1
UNIONE POPOLARE	3
UNIONE POPOLARE-PARTITO DEL SUD - MERIDIONALI PROGRESSISTI-PARTITO COMUNISTA ITALIANO	1
UNIONE POPOLARE-RIFONDAZIONE COMUNISTA-CITTA' IN COMUNE	1
VOLT	1

COMUNI CAPOLUOGO	LISTE CIVICHE PRESENTATE
Ancona (capoluogo di regione)	9
Brescia	9
Brindisi	6
Imperia	6
Latina	2
Massa	10
Pisa	8
Siena	17
Sondrio	8
Teramo	10
Terni	10
Treviso	4
Vicenza	7
TOTALE LISTE	106

7. LE STATISTICHE

7.1. Percentuali dei votanti dal 2010

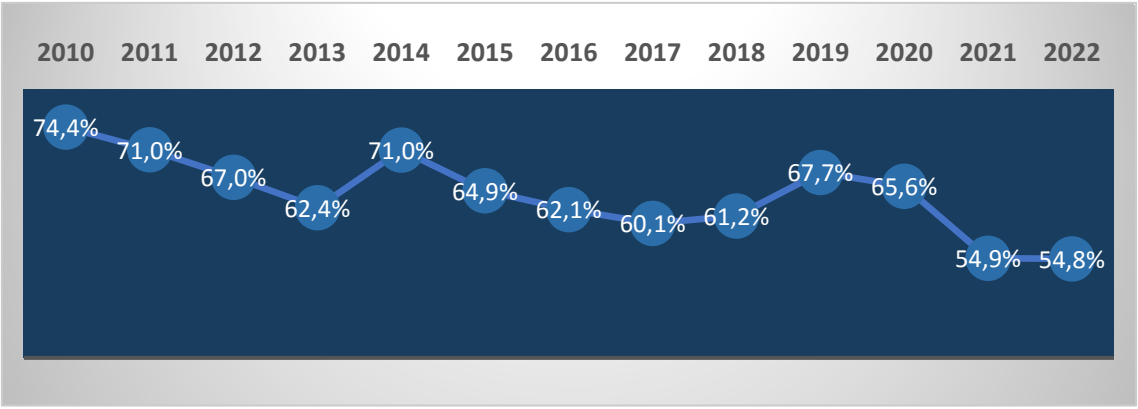

Fino al 2013 le operazioni di votazione si sono svolte in due giorni (domenica dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7.00 alle 15.00), mentre dal 2014 si sono effettuate solo la domenica dalle 7.00 alle 23.00, ai sensi dell'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*legge di stabilità 2014*).

Nel 2020 e nel 2021 si sono effettuate in due giorni e nel 2022 in un solo giorno.

Giorno/i di votazione	Comuni al voto	*di cui capoluogo*
28 e 29 marzo 2010*	636	15
15 e 16 maggio 2011	1.274	28
6 e 7 maggio 2012*	832	24
26 e 27 maggio 2013	563	16
25 maggio 2014	3.926	26
31 maggio 2015	679	15
5 giugno 2016	1.342	25
11 giugno 2017	1.004	25
10 giugno 2018	623	15
26 maggio 2019*	3.685	27
20 e 21 settembre 2020*	764	13
3 e 4 ottobre 2021*	1.252	18
12 giugno 2022	821	23

(*) Nel 2010 la Sardegna ha effettuato le elezioni comunali il 30 e 31 maggio, nel 2012 il 10 e 11 giugno, nel 2019 il 16 giugno, nel 2020 il 25 e 26 ottobre e nel 2021 il 10 e 11 ottobre.

7.2. Le percentuali uomini/donne dei candidati alle cariche di sindaco e consigliere comunale nei comuni capoluogo di provincia

68 CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
nei 13 comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario

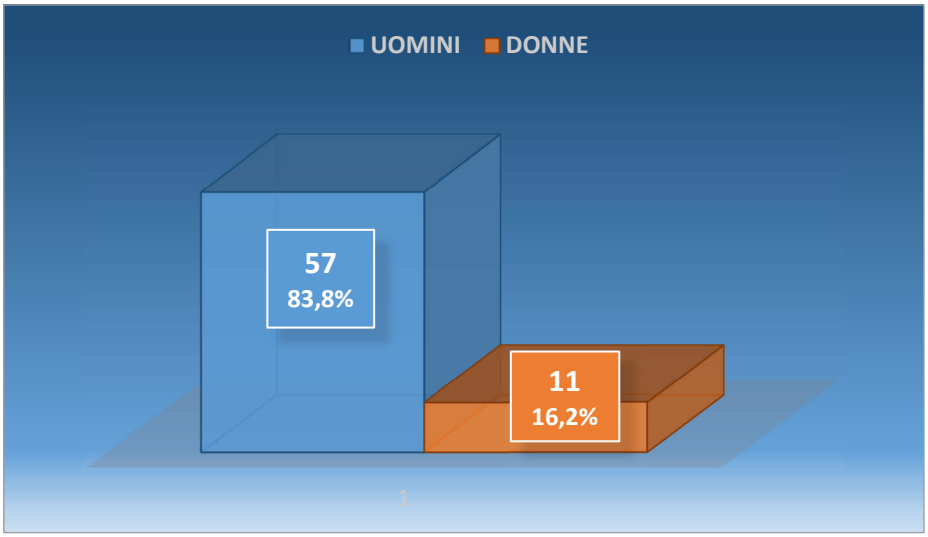

6.060 CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
nei 13 comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario

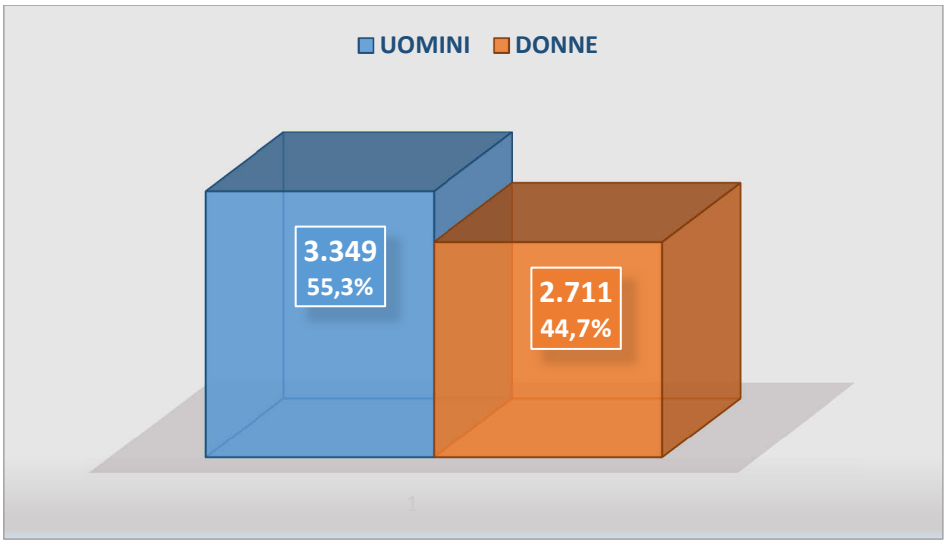

7.3. Candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo per fasce d'età

68 CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
nei **13 comuni** capoluogo delle **regioni a statuto ordinario**

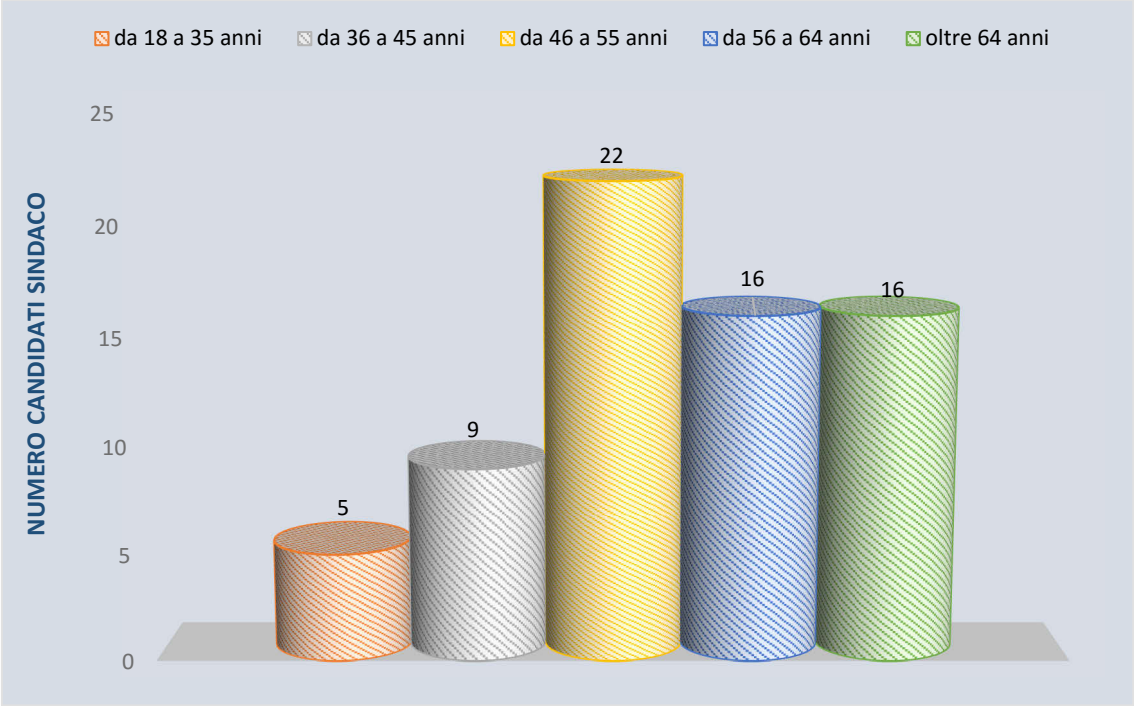

7.4. Candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale in tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario distinti per sesso

➢ *Candidati alla carica di sindaco*

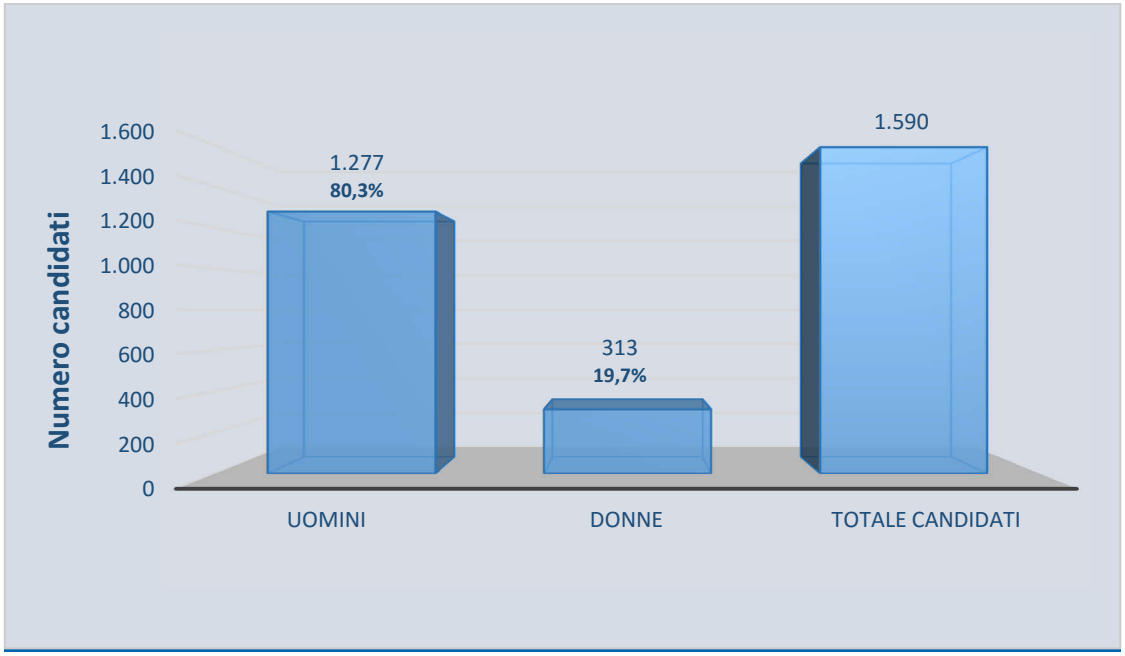

➢ *Candidati alla carica di consigliere comunale*

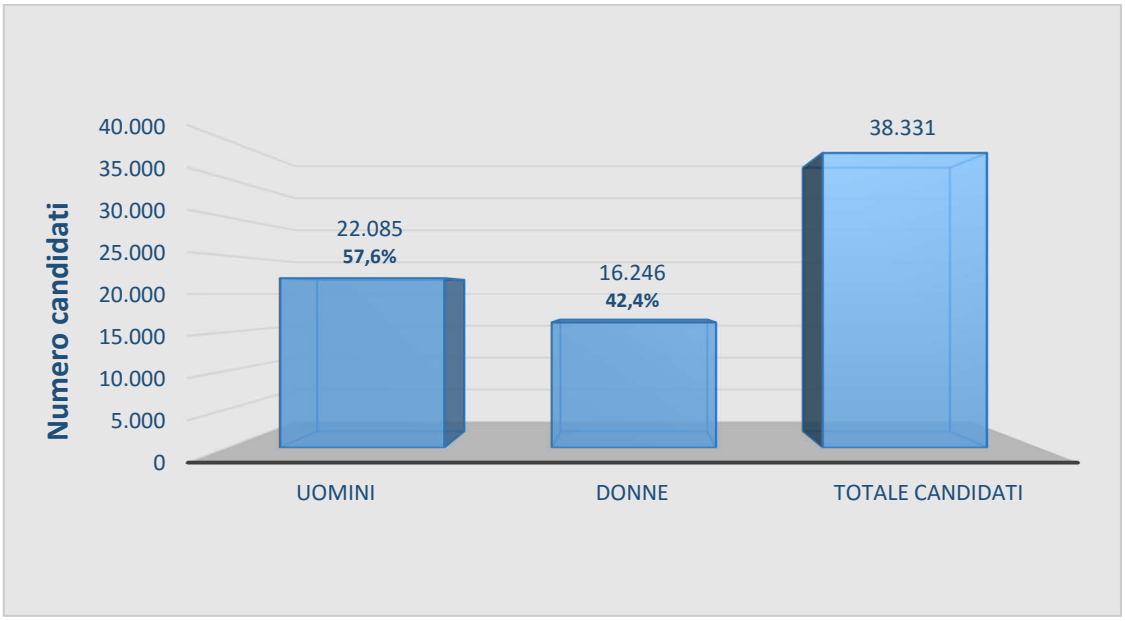

8. LE FONTI NORMATIVE

Costituzione della Repubblica Italiana
Articoli 48, 51, titolo V (articoli 114 e seguenti)

Legge 4 aprile 1956, n. 212
Norme per la disciplina della propaganda elettorale

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Legge 24 aprile 1975, n. 130
Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Legge 23 aprile 1976, n. 136
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni dalla **legge 14 maggio 1976, n. 240**
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

Legge 13 marzo 1980, n. 70
Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

Legge 8 marzo 1989, n. 95
Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Legge 21 marzo 1990, n. 53 come riformulato dall'articolo 38-bis, comma 8, del **decreto legge n. 77/2021**, convertito con modificazioni, dalla **legge n. 108/2021**
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Legge 15 gennaio 1991, n. 15
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Legge 7 giugno 1991, n. 182
Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

Legge 25 marzo 1993, n. 81
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali

Legge 10 dicembre 1993, n. 515
Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197
Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Legge 30 aprile 1999, n. 120
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

Legge 22 febbraio 2000, n. 28
Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Legge 7 giugno 2000, n. 150
Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL)

Legge 16 aprile 2002, n. 62
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (articolo 2, comma 184)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) [riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali]

Legge 7 maggio 2009, n. 46
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla **legge 26 marzo 2010, n. 42**
Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla **legge 14 settembre 2011, n. 148**
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Legge 6 luglio 2012, n. 96
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.

Legge 23 novembre 2012, n. 215
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (articolo 1, commi 399 e 400)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Decreto Ministro dell'interno 24 gennaio 2014
Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali

Legge 7 aprile 2014, n. 56
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

Decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 *coordinato con la legge di conversione 3 maggio 2021 n. 58*
Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

DELIBERA N. 87/23/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di Informazione

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla **legge 29 luglio 2021, n. 108**
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito con modificazioni dalla **legge 30 giugno 2022, n. 84**
Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

Decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito con modificazioni dalla **legge 27 gennaio 2023, n. 7**
Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione

Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla **legge 24 febbraio 2023, n. 14**
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2023
Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2023
Decreto di indizione delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali

Decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2023
Sostituzione dei modelli di tessera elettorale personale allegati al d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299

NORMA EUROPEA

Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell'Unione Europea, 19 dicembre 1994
Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

9. IL GLOSSARIO

AIRE
Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, tenuta dai comuni. L'AIRE, presso il Ministero dell'interno, è costantemente aggiornata dai comuni stessi.

ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI
Organo composto da tutti i presidenti degli Uffici elettorali di sezione nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, competente ad effettuare, nei comuni con più di una sezione elettorale, le operazioni di riepilogo dei voti riportati nei verbali degli uffici di sezione e di riparto dei seggi e proclamazione degli eletti a sindaco e consigliere.

BALLOTTAGGIO
Secondo turno di votazione, al quale si ricorre quando nel primo turno nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza dei voti validi (50% +un voto nei comuni sopra 15.000 abitanti) e nel quale partecipano i due candidati a sindaco che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Nei comuni inferiori a 15.000 abitanti, si procede al ballottaggio solo in caso di parità di voti tra i due candidati a sindaco più votati.

CABINA ELETTORALE
Spazio all'interno del seggio elettorale, solitamente delimitato su tre lati, in cui l'elettore può compilare in segreto la sua scheda di voto.

CAMPAGNA ELETTORALE
Periodo antecedente la data delle elezioni durante il quale, dopo la convocazione dei comizi, i candidati e/o le forze politiche svolgono attività di comunicazione e propaganda politica al fine di ottenere il consenso degli elettori. La legge prevede una particolare disciplina in tema di svolgimento delle attività di comunicazione e propaganda politica.

CIFRA ELETTORALE DI LISTA
Somma dei voti validi ottenuti dalla lista in tutte le sezioni elettorali del comune nel quale si è presentata.

CIFRA ELETTORALE DEL GRUPPO DI LISTE
Somma delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo medesimo o coalizione, essendo collegate ad un unico candidato a sindaco.

CIFRA ELETTORALE INDIVIDUALE
Risultato della somma dei voti validi di preferenza ottenuti, in tutte le sezioni del comune, da ogni candidato alla carica di consigliere con i voti validi ottenuti dalla lista (cifra elettorale di lista) nella quale tale candidato si è presentato.

COLLEGAMENTO
Ciascun candidato alla carica di sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, può essere appoggiato, in sede di presentazione delle candidature, da una o più liste di candidati alla carica di consigliere; le liste collegate allo stesso candidato sindaco si considerano collegate tra di loro.

CONSIGLIO COMUNALE
Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune, composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri eletti direttamente dagli elettori con sistema diverso a seconda del numero di abitanti del comune stesso.

CONTRASSEGNO DI LISTA
Simbolo grafico della lista, del partito o del raggruppamento politico, che viene stampato sul manifesto elettorale e sulle schede di votazione.

CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI
Atto con il quale il Prefetto del capoluogo di provincia convoca le elezioni nei comuni che devono rinnovare i propri organi nella data già fissata con decreto del Ministro dell'interno.

CORPO ELETTORALE
Insieme dei cittadini maggiorenni che non sono incorsi in cause ostative al voto e che pertanto godono dell'elettorato attivo, e cioè il diritto di eleggere, attraverso il voto, i propri rappresentanti alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

DELEGATI DI LISTA
Elettori "di riferimento" per la lista, potendo designare i rappresentanti di lista in ogni Ufficio elettorale di sezione, dichiarare il collegamento con il candidato sindaco ed assistere al sorteggio per l'ordine di stampa delle liste sulle schede.

ELETTORI DELL'UNIONE EUROPEA
Cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia e iscritti nelle liste elettorali aggiunte istituite presso ogni comune, avendo presentato apposita domanda per votare alle elezioni del comune di residenza.

ELETTORATO ATTIVO
Diritto costituzionale di esprimere il proprio voto in occasione di elezioni o *referendum*.

ELETTORATO PASSIVO
Diritto costituzionale di candidarsi e poter essere eletti.

ELEZIONE COMUNALE
Consultazione popolare attraverso la quale i cittadini elettori, con l'esercizio del diritto di voto, scelgono i loro rappresentanti al comune (sindaco e consiglieri comunali).

GRUPPO DI LISTE
Liste contraddistinte da contrassegni (simboli) diversi che sono collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco.

LISTA
Elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale presentati da un'associazione politica e/o da un partito per concorrere alla ripartizione dei seggi di consigliere comunale.

LISTA SEZIONALE (o LISTA DELLA SEZIONE)
Lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli uomini e l'altro per le donne, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e consegnata al seggio elettorale.

MAGGIORITARIO
Metodo elettorale, nei comuni fino a 15.000 abitanti, di assegnazione di una quota particolarmente consistente di seggi (2/3) alla lista che ottiene il maggiore numero di voti validi (anche se inferiore alla maggioranza assoluta).

METODO D'HONDT
Metodo matematico per l'attribuzione dei seggi alle liste nei sistemi elettorali di tipo sostanzialmente proporzionale.

PREFERENZA
Scelta dell'elettore sulla scheda di votazione a favore di uno o due candidati a consigliere appartenenti alla lista votata.

PREFERENZA DI GENERE
Scelta dell'elettore sulla scheda di votazione, nei comuni con almeno 5.000 abitanti, di due candidati alla carica di consigliere comunale che devono essere tassativamente di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza espressa.

PREMIO DI MAGGIORANZA
Attribuzione, per legge, di un numero ulteriore (rispetto a quello spettante in proporzione ai voti riportati) di seggi alla lista o al gruppo di liste (coalizione) collegate al candidato eletto sindaco (a seconda dei comuni, 2/3 o 60% dei seggi), al fine di garantire una maggioranza congrua, agevolando la governabilità dell'ente locale.

PROCLAMAZIONE
Atto pubblico mediante il quale un candidato sindaco/consigliere è dichiarato validamente eletto alla suddetta carica.

PROPAGANDA ELETTORALE
Campagna elettorale con le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico disciplinate da normative specifiche (affissioni, comizi, trasmissioni radiofoniche o televisive, eventi, ecc.).

PROPORZIONALE (o Sistema proporzionale)
Sistema di ripartizione dei voti validi per l'assegnazione dei seggi che consente di distribuirli alle liste in proporzione ai voti validi da esse ottenuti.

QUOTE DI GENERE
Numero minimo stabilito per legge di candidati alla carica di consigliere comunale del sesso meno rappresentato in lista.

QUOZIENTI ELETTORALI
Numeri che si ottengono – applicando il *metodo d'Hondt* previsto dalla legge per le elezioni comunali - dividendo il totale dei voti validi delle liste o gruppi di liste per 1, 2, 3, 4, …., fino al numero complessivo dei seggi da assegnare, al fine di comporre una graduatoria generale di tutti i quozienti, determinando il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste.

RAPPRESENTANTE DI LISTA
Cittadino elettore che assiste alle operazioni di voto e di scrutinio in rappresentanza di una lista di candidati. Per ogni seggio, possono essere nominati al massimo due rappresentanti per ogni lista (uno effettivo ed uno supplente).

RIPARTO
Modalità matematica prevista dalla legge che "trasforma" i voti validi in seggi.

SCHEDA BIANCA
Scheda di votazione che l'elettore restituisce al presidente del seggio senza avere espresso alcun voto e senza alcun segno; tale scheda, conseguentemente, non sarà conteggiata ai fini dell'attribuzione dei voti ai candidati a sindaco e alle liste.

SCHEDA ELETTORALE
Foglio cartaceo di colore azzurro per le elezioni comunali, su cui l'elettore esprime il proprio voto e nel quale sono riportati il nominativo del candidato a sindaco, i contrassegni di lista e le righe per la preferenza ad uno o due candidati a consigliere comunale.

SCHEDA NULLA
Scheda di votazione che presenta irregolarità nelle modalità di voto tali da rendere "nulla" l'intera espressione del voto e che, conseguentemente, non potrà essere conteggiata ai fini dell'attribuzione dei voti ai candidati a sindaco e alle liste.

SCHEDA VALIDA
Scheda di votazione dalla quale risulta la volontà dell'elettore di attribuire il proprio voto ad un candidato alla carica di sindaco ed eventualmente ad una lista e ad uno o due candidati consiglieri di tale lista.

SCRUTATORE
Cittadino elettore che nominato dalla Commissione elettorale comunale partecipa alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione ai fini della votazione e dello scrutinio.

SCRUTINIO (o SPOGLIO)
Insieme delle operazioni elettorali al termine della votazione, comprendente l'attribuzione dei voti alle liste e ai candidati ed il calcolo dei voti validi, nulli, delle schede bianche e delle preferenze espresse nelle schede votate all'interno dell'Ufficio elettorale di sezione (seggio).

SEGGIO ELETTORALE ORDINARIO
Luogo dove si effettua la votazione e lo scrutinio (coincide con l'Ufficio elettorale di sezione).

SEGGIO ELETTORALE OSPEDALIERO (anche detto SEZIONE OSPEDALIERA)
Ufficio elettorale di sezione istituito per ogni 500 posti letto, o frazione di 500, presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura con almeno 200 posti letto, con la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio ordinario.

SEGGIO ELETTORALE SPECIALE
Ufficio incaricato solo della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali o luoghi di cura aventi da 100 a 199 posti letto, degli elettori ammessi al voto domiciliare e degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva. I voti raccolti verranno portati, per lo scrutinio, nel seggio elettorale ordinario di riferimento.

SEGGIO ELETTORALE VOLANTE
Ufficio composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore di seggio elettorale ordinario (o sezione ospedaliera), che si stacca dal seggio ordinario e si reca presso ospedali o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e presso l'abitazione degli elettori ammessi al voto domiciliare con la funzione di raccogliere il voto dei degenti.

SEGGIO RISERVATO AI CANDIDATI SINDACI NON ELETTI
Seggio di consigliere comunale attribuito ai candidati non eletti alla carica di sindaco collegati ad una lista o ad un gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio.

SISTEMA ELETTORALE
Complesso delle procedure di calcoli matematici mediante i quali la scelta operata dagli elettori con la votazione si traduce nella proclamazione del sindaco, nell'assegnazione dei seggi alle liste e nella proclamazione dei consiglieri comunali.

SOGLIA DI SBARRAMENTO
Percentuale di voti validi - minimo il 3% - che una lista o gruppo di liste deve ottenere per partecipare al riparto dei seggi.

SPOGLIO (vedi SCRUTINIO)

SOTTOSCRIZIONI
Firme degli elettori richieste dalla legge per presentare le liste e le candidature.

TESSERA ELETTORALE
Documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino italiano nelle liste elettorali del comune di residenza.

TURNO ELETTORALE
Fase del procedimento elettorale nel quale più comuni rinnovano contemporaneamente i propri organi attraverso il voto degli elettori.

UFFICIO CENTRALE
Organo collegiale costituito presso il Tribunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai fini del compimento delle operazioni di riepilogo dei risultati di tutte le sezioni del comune, nonché di proclamazione del sindaco, di ripartizione dei seggi tra le singole liste e di proclamazione dei consiglieri comunali.

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
Ufficio del comune che si occupa territorialmente della tenuta delle liste elettorali e dell'organizzazione del procedimento elettorale.

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
Ufficio in cui si effettuano le operazioni elettorali, dalla consegna agli elettori delle schede di votazione allo spoglio delle schede votate (coincide con il seggio elettorale ordinario).

URNA ELETTORALE
Contenitore provvisoriamente sigillato ed utilizzato durante le elezioni, alla cui sommità si trova una fessura utile per inserire le schede elettorali votate.

VOTO
Suffragio espresso dall'elettore per un candidato sindaco, per una lista e per uno o due candidati a consigliere; esso è personale (non delegabile), uguale, libero e segreto.

VOTO ASSISTITO
Suffragio espresso dall'elettore impossibilitato ad esprimere autonomamente il proprio voto per infermità fisica; quest'ultimo ha diritto di essere accompagnato da un altro elettore di fiducia all'interno della cabina del seggio.

VOTO DISGIUNTO
Suffragio espresso dall'elettore per una lista non collegata al candidato sindaco votato (ammesso dalla legge nei comuni con più di 15.000 abitanti).

VOTO DOMICILIARE
Suffragio espresso al proprio domicilio dall'elettore affetto da infermità gravissime, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile.

VOTO VALIDO
Voto dell'elettore utile per le operazioni di assegnazione dei seggi.

10. LE ABBREVIAZIONI

AGCOM	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
A.I.R.E.	Anagrafe degli italiani residenti all'estero
A.P.R.	Anagrafe della popolazione residente
A.S.L.	Azienda sanitaria locale
BUR	Bollettino Ufficiale Regionale
C.M.	Circolare Ministeriale
CIE	Carta d'identità elettronica
d.l.	Decreto legge
d.lgs.	Decreto legislativo
d.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
DM	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Eligendo	Sito *web* tematico istituzionale delle elezioni raggiungibile all'indirizzo: https://elezioni.interno.gov.it/
I.P.Z.S.	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
P.S.	Polizia di Stato
S.E.A.S.	Servizi elettorali per le agenzie di stampa
S.I.EL.	Sistema Informativo Elettorale
T.U. (o TU)	Testo unico
TUE	Trattato sull'Unione Europea
TUOEL (o TUEL)	Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni)
U.E. (o UE)	Unione Europea
UU.TT.G	Uffici territoriali del Governo

11. I LINK UTILI – COLLEGAMENTI A CONTENUTI SULLE ELEZIONI DIFFUSI SU WEB

MINISTERO
DELL'INTERNO

- **Portale *web* istituzionale**

http://www.interno.gov.it/it

- **Portale *web* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali**

http://dait.interno.gov.it/

- **"*Eligendo*" del Dipartimento per gli affari interni e territoriali**

https://elezioni.interno.gov.it/

- **App mobile "*Eligendo Mobile*"**

Download on the App Store — https://itunes.apple.com/it/app/eligendo-mobile/id1335979826?mt=8

ANDROID APP ON Google play — https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ministeroInterno.appElettorale&hl=en_US

- **F.A.Q. - Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori sulle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023**

https://dait.interno.gov.it/elezioni/faq/faq-elezioni-amministrative-2023

PDF Adobe 0,99Mb https://dait.interno.gov.it/documenti/faq-amministrative-2023.pdf

- **Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale**

PDF Adobe 2.56 Mb https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n1-amministrative-ed-marzo-2023

- **Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale**

PDF Adobe 7.01Mb https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/pubblicazione-n2-amministrative-ed-aprile-2023

- **Banca dati "*Archivio storico delle elezioni*"**
(contiene i risultati di tutte le consultazioni elettorali e referendarie dal 1946)

http://elezionistorico.interno.gov.it/

- **Dati statistici sulle rilevazioni semestrali del corpo elettorale**

http://dait.interno.gov.it/elezioni/rilevazione-semestrale

- **Ricerche sugli iscritti nelle liste elettorali, sulle sezioni, sui fabbricati, sugli elettori residenti all'estero, ecc.**

http://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php

- **Database enti geografici e geopolitici (Sistema unico territoriale - SUT)**

http://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/

Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

- **Portale *web* istituzionale**

http://www.governo.it

NORMATTIVA

- **Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (d.P.R. n. 570/1960)**

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570!vig=

- **Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000)**

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- **D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 10 del 3 marzo 2023.**

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/03/23A01264/sg

Istat | Istituto Nazionale di Statistica

- **Censimento permanente della popolazione legale**

http://dati-censimentipermanenti.istat.it/

12. IL QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION

Il **questionario**, in **forma anonima**, è composto da 14 domande ed è diffuso sul sito *web* tematico delle elezioni "***Eligendo***" per un periodo limitato.

Prima di iniziare a compilare il questionario, è previsto un test chiamato "*captcha*"[2] a protezione dell'accesso che chiederà all'utente di risolvere un'operazione matematica (**figura 1**).

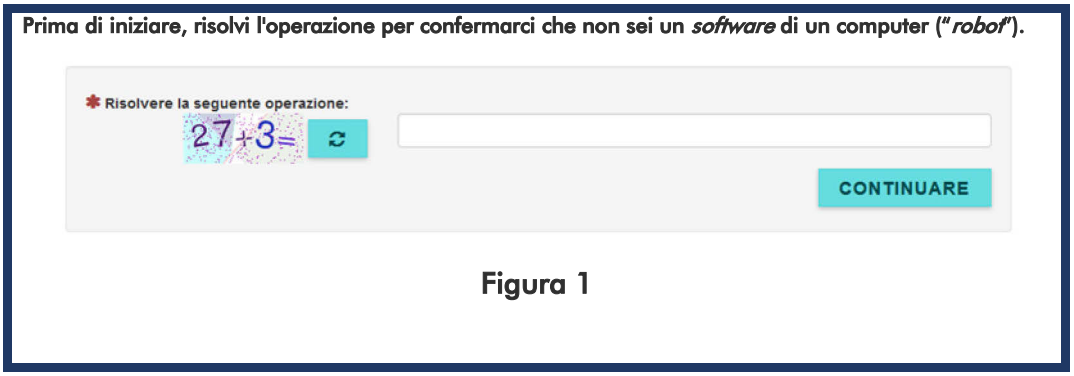

Figura 1

Risolta l'operazione matematica, premuto il pulsante "**CONTINUARE**", l'utente è informato sulla *privacy policy* (**figura 2**):

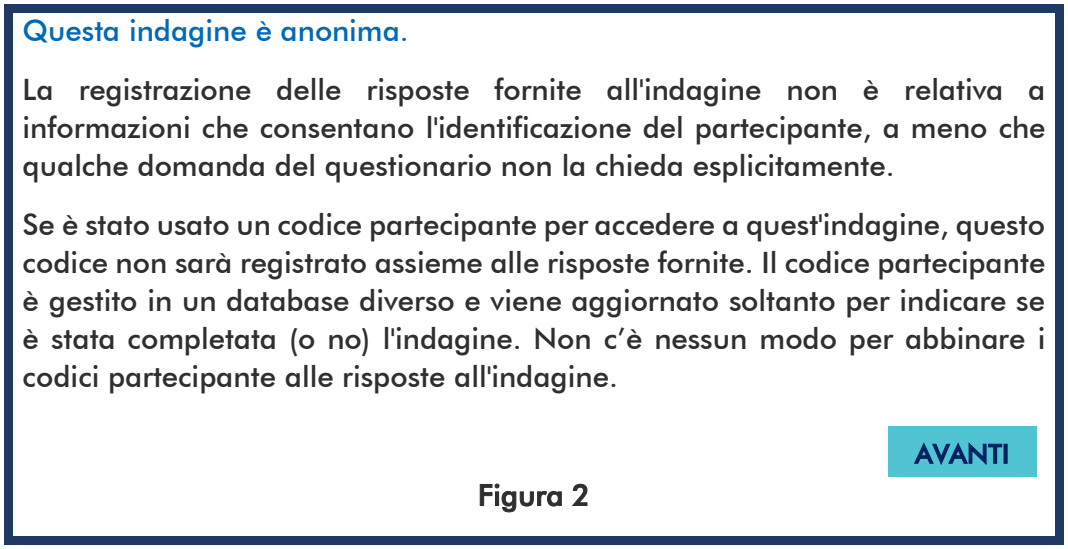

Figura 2

Successivamente, premuto il pulsante "**AVANTI**", si potrà accedere al questionario.

[2] Test per accertare che l'accesso sia fatto da una persona e non da un automatismo generato da specifici programmi

AVVERTENZE GENERALI

Qualsiasi marchio registrato, marchio di servizio, marchio collettivo, diritto di design, diritto di immagine o diritti simili, nomi di prodotti, nomi commerciali, ecc., che sia menzionato, usato o citato all'interno della pubblicazione è di proprietà o fa riferimento ai legittimi proprietari ed è stato utilizzato a puro scopo esplicativo.

Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportati senza fonti sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio; se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a *copyright* o in violazione alla legge si prega comunicarlo e si provvederà immediatamente a rimuoverlo.

I contenuti della pubblicazione sono messi a disposizione sul portale *web* del Ministero dell'interno e sul sito *web* tematico delle elezioni "*Eligendo*". Per ulteriori informazioni sul loro utilizzo e sulla loro distribuzione è possibile fare riferimento alle note legali disponibili su https://www.interno.gov.it/it/note-legali

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 e 15 MAGGIO 2023

Maggio 2023, rev. 1.0

(I dati rappresentati sono aggiornati al 9 maggio 2023)

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

redazione e progettazione
Franco Di Dio Magrì, Maria Di Tolla, Fabio Maurano, Rosalba Salvato

Stampa
Centro riproduzione grafica della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali